

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXVIII

n. 4/8

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

(Anno 2004)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Trasmessa alla Presidenza il 31 marzo 2005

PAGINA BIANCA

INDICE

INTRODUZIONE	Pag.	5
PRATICHE EVASE NELL'ANNO 2004	»	6
Tabelle di confronto anni 2003-2004	»	7
AMBIENTE, EDILIZIA, URBANISTICA, INFRASTRUTTURE	»	29
Alcuni problemi ambientali in generale	»	29
Edilizia	»	33
Conservazione di beni di interesse storico, artistico o culturale	»	37
Espropri	»	39
Attività economiche e ambiente	»	41
Inquinamento acustico	»	45
Ferrovie, viabilità, strade e disciplina del traffico	»	48
Caccia	»	56
SALUTE	»	59
Indennizzo a seguito di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 25 febbraio 1992, n. 210)	»	66
Vaccinazioni	»	67
ASSISTENZA	»	69
Assegni di natalità	»	69
Assegni di assistenza per gli anziani	»	71
Handicap	»	73
DIRITTI CIVILI	»	84
Immigrazione	»	85

DIRITTO ALLO STUDIO	Pag. 89
ATTIVITÀ ECONOMICHE	» 93
CASA: CONTRIBUTI REGIONALI E A.T.E.R.	» 100
ICI	» 106
TARSU	» 107
Canoni di fognatura e depurazione	» 108
PERSONALE E CONCORSI	» 110
QUESTIONI CON AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	» 116
Tributi in genere	» 118
Scuola	» 121
Questioni relative al personale in genere	» 124
Questioni previdenziali	» 126
Amianto	» 128
ALLEGATI	» 130
LEGGE REGIONALE 23 aprile 1981, n. 20	» 130
Documento della Difensore Civico di contributo ai lavori della Conversione Statuto	» 138
ELENCO DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI ATTUALMENTE ATTIVI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA	» 143

INTRODUZIONE

Ill.mo Presidente

Signore e Signori Consiglieri,

la presente relazione adempie alla prescrizione dell'art. 11 della Legge Regionale istitutiva 23.4.1981 n. 20. Con essa intendo dare loro conto in modo preciso dell'attività svolta con la collaborazione degli Uffici di cui l'istituzione si avvale.

Nell'anno 2004 sono state trattate dall'Ufficio, nelle sue cinque sedi, quella principale di Trieste e quelle secondarie di Udine, Pordenone, Gorizia e Tolmezzo, 753 pratiche in cui sono stati svolti 543 *interventi*. In 210 casi non è stato prodotto un intervento e quindi le pratiche sono definite come *non interventi*. Sono i casi in cui, non essendovi competenza del Difensore civico, egli svolge con il cittadino solo un colloquio oppure un breve esame preliminare dell'esposto ed eventualmente fornisce qualche consiglio di orientamento circa l'Organo di garanzia competente (il più delle volte, naturalmente, la Magistratura).

Gli interventi e non interventi effettuati sono suddivisi nelle diverse realtà territoriali secondo lo schema di seguito riportato:

PRATICHE EVASE NELL' ANNO 2004

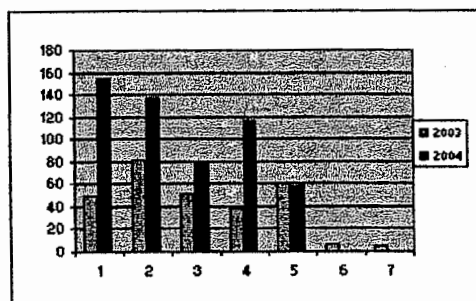
PRATICHE PER LE QUALI SONO STATI FORMALIZZATI GLI INTERVENTI		dei quali nei confronti di Uffici dello Stato:	
Trieste	154	Trieste	33
Udine	137	Udine	18
Gorizia	78	Gorizia	13
Pordenone	117	Pordenone	16
Tolmezzo	57	Tolmezzo	6
Cervignano	/	Cervignano	/
Palmanova	/	Palmanova	/
Tot.:	543	Tot.:	86

PRATICHE PER LE QUALI NON SONO STATI FORMALIZZATI INTERVENTI	
Trieste	118
Udine	24
Gorizia	20
Pordenone	14
Tolmezzo	34
Cervignano	/
Palmanova	/
Tot.:	210

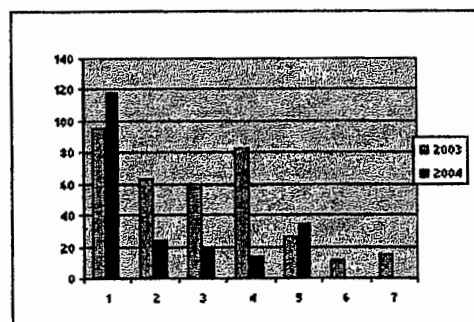
TOTALE DEI CASI TRATTATI	
Trieste	272
Udine	161
Gorizia	98
Pordenone	131
Tolmezzo	91
Cervignano	/
Palmanova	/
Tot.:	753

Tabelle di confronto anni 2003 - 2004**Pratiche per le quali sono stati formalizzati gli interventi**

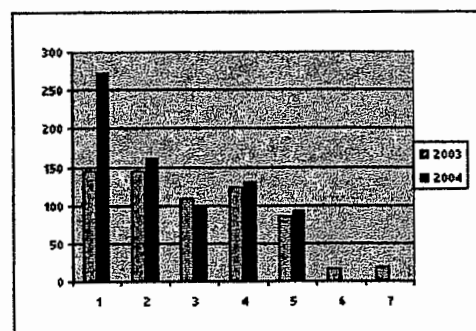
PROVINCIA	2003	2004	Var. %
TRIESTE	49	154	314%
UDINE	82	137	167%
GORIZIA	51	78	153%
PORDENONE	39	117	300%
TOLMEZZO	60	57	95%
CERVIGNANO	6	0	0%
PALMANOVA	4	0	0%
TOTALE	291	543	187%

**Pratiche per le quali non sono stati formalizzati gli interventi**

PROVINCIA	2003	2004	Var. %
TRIESTE	95	118	124%
UDINE	63	24	38%
GORIZIA	57	20	35%
PORDENONE	83	14	17%
TOLMEZZO	26	34	131%
CERVIGNANO	11	0	0%
PALMANOVA	15	0	0%
TOTALE	350	210	60%

**TOTALE DEI CASI TRATTATI**

PROVINCIA	2003	2004	Var. %
TRIESTE	144	272	189%
UDINE	145	161	111%
GORIZIA	108	98	91%
PORDENONE	122	131	107%
TOLMEZZO	86	91	106%
CERVIGNANO	17	0	0%
PALMANOVA	19	0	0%
TOTALE	641	753	117%



L'attività in questo ultimo anno è aumentata, e soprattutto, in proporzione è molto aumentato il numero degli *interventi*, (+ 187%). Questo nonostante le due sedi di Cervignano e Palmanova siano rimaste chiuse tutto l'anno per mancanza di personale.

E' aumentato il numero degli interventi ed è diminuito notevolmente, (- 60%) quello dei non interventi, essendo stata mia cura evitare, per quanto possibile, di disperdere l'azione dell'Ufficio in questioni non di competenza.

Non è compito facile, specie per i miei collaboratori. Si tratta infatti di informare gentilmente, ma in modo fermo e deciso, circa le competenze dell'Istituto, i suoi limiti ed il distinguo, - fondamentale ! — rispetto alla funzione giurisdizionale, affidata, in prima battuta, alla prudente valutazione dell'avvocato.

La crescita complessiva dell'attività è stata determinata, tra l'altro, dalla visibilità conferita all'Istituzione con la visita del Mediatore europeo e tra l'altro da una più incisiva informazione degli organi di stampa che hanno dato risalto all'Istituto, sia in occasione di eventi istituzionali — la visita del Mediatore Europeo, la presentazione della Relazione ed alcune mie uscite pubbliche — sia mediante alcune trasmissioni registrate per il servizio pubblico dalla RAI.

Circa le risorse di cui l'Ufficio dispone, l'attività degli Uffici ha sicuramente beneficiato di maggiore attenzione da parte del Consiglio. La sede principale di Trieste, però, non è ancora definitiva ed i due trasferimenti dell'ufficio, l'uno temporaneo da via Filzi al primo piano

dello stabile di via Coroneo 8, ristretto in tre stanze buie e l'altro, dal primo piano al piano terra, hanno comportato non pochi disagi per gli operatori e per l'utenza. E' assai grave, appunto, che neppure tale sede sia ancora quella definitiva, profilandosi un altro trasloco in una sede, in via San Francesco, assolutamente non adatta, per la sua lontananza dagli Uffici del Consiglio. Sul punto, insieme alle altre due figure di Garanzia, Tutore dei Minori e Commissione Pari Opportunità, già destinati tutti alla sede di via Coroneo 8, è stato manifestato a questo Ill.mo Presidente del Consiglio ed all'Assessore alle Finanze e Patrimonio tutto il disagio e la preoccupazione per gli effetti negativi sull'efficienza degli uffici e per le relazioni con l'utenza.

La sede di Udine ha trovato finalmente la sua collocazione nella stessa sede del Tutore dei Minori, al di fuori dell'ambito degli uffici dell'Amministrazione, cosa più volte auspicata già dai miei predecessori anche per la tutela della *privacy* degli utenti, specie se dipendenti dell'Amministrazione regionale stessa.

Nella Sede di Pordenone l'unica stanza assegnata è molto piccola per ricevere i cittadini. Si profila il trasferimento dell'Ufficio in altre stanze più comode.

A Gorizia l'Ufficio ha da tempo una sistemazione molto decorosa e più che adeguata.

A Tolmezzo, dove l'ufficio è sistemato in una stanza abbastanza grande, ma arredata in modo molto modesto e nell'insieme piuttosto disadorna, l'Ufficio ha prestato una stanza attigua, che era nella sua

disponibilità, alla segreteria di un Gruppo consiliare. In quella sede si sono lamentati soprattutto i frequenti guasti al telefono che rappresentano un gravissimo disservizio in quanto l'utenza prende il primo contatto con l'Ufficio con questo mezzo ed il suo mancato funzionamento lascia credere che l'ufficio sia sguarnito.

Quanto al personale, in tutto l'anno 2004 gli Uffici hanno scontato una grave carenza di personale dopo che una persona era andata in pensione nel mese di marzo e comunque era stata assente sin dall'inizio dell'anno. Se si considera che il numero degli interventi è quasi raddoppiato, che la sede di Udine è rimasta del tutto scoperta, che la visita del Mediatore europeo ha impegnato notevolmente il personale dell'Ufficio di Trieste e che è partita una vasta campagna di informazione mediante la stampa di un nuovo depliant illustrativo, posso dire che il personale ha fatto veramente miracoli. Ho potuto infatti apprezzare la dedizione e professionalità di tutti i miei collaboratori.

Nel corso dell'anno è stata approvata la modifica dell'art. 7 della L.R. 20/1981 di istituzione del Difensore Civico che prevede ora che il difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvalga di una struttura posta alla dipendenza funzionale del difensore stesso, costituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica. Purtroppo tale deliberazione non è stata ancora adottata dal Consiglio di Presidenza. Ho sottoposto allo stesso una proposta relativa alla

pianta organica per i cinque uffici aperti sul territorio, proposta che è stata ritenuta eccessiva. Essa tendeva ad immaginare lo sviluppo dell'Ufficio sulla base del trend positivo di aumento del carico di lavoro e di visibilità dell'Istituto. Comunque, considerato che la proposta non è ritenuta congrua, mi sono rimessa alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza, qualora si intenda tener conto solo degli attuali carichi di lavoro. Mi è noto che tale valutazione è in corso.

A questo proposito segnalo che la ridotta disponibilità di personale si ripercuote negativamente sui cittadini i quali, nei casi di assenza, per ferie o malattia, degli addetti nelle varie sedi, possono non riuscire a mettersi in contatto con l'Ufficio. Non solo. Un presidio di due persone per sede ed il rinforzo con personale laureato in scienze giuridiche, consentirebbe risposte più pronte e qualificate.

E' stato ripristinato il collegamento dell'Ufficio con l'Ufficio di rappresentanza dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta in Roma per la trattazione dei casi che richiedono l'accesso diretto agli Uffici centrali dello Stato o degli Enti statali. La collaborazione è preziosa e consente, pur se in questo ambito non vi è competenza diretta del difensore civico, di ottenere informazioni utili e risolvere le questioni.

Altrettanto preziosa è la collaborazione delle varie strutture di consulenza, nella ricerca di documentazione — Biblioteca del Consiglio

— sia per l'analisi dei casi più importanti — uffici di consulenza della Giunta, in particolare il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali e il Servizio affari generali, amministrativi e consulenza della Direzione generale ambiente e LL.PP.

Nel corso dell'anno evento importante è stata **la visita del Mediatore Europeo**, avvenuta alla fine di gennaio. Egli, dovendo recarsi in Slovenia in visita al locale Ombudsman nazionale, aveva proposto la visita anche alla nostra Regione. Considerate le gracilissime, pur se molto motivate, risorse umane di cui l'Ufficio è attualmente dotato, l'impresa poteva ritenersi sproporzionata.

Ne è valsa però la pena perché, seppure penalizzata dal lungo periodo festivo natalizio che si è frapposto tra l'ideazione e l'organizzazione dell'evento e il periodo non felice per l'ambiente universitario impegnato alla fine di gennaio con la sessione d'esami, la visita è stata un successo. L'importante contributo culturale offerto dal Mediatore Europeo, studioso di altissima preparazione accademica e docente di grande chiarezza espositiva, ha avuto eco notevole specie attraverso la radio e la televisione, dando un certo impulso all'attività. L'iniziativa del Presidente della Regione, il quale ha subito portato a conoscenza di tutto il personale regionale il "Codice di buona condotta

amministrativa” offertogli dal Mediatore Europeo in occasione della sua visita presso gli Uffici della Presidenza, è un’ulteriore dimostrazione dell’interesse e dell’attualità che la visita ha rappresentato.

Si tenga presente che, con l’entrata in vigore della Costituzione europea, i cittadini dell’Unione potranno vantare nei confronti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione un vero diritto alla buona amministrazione secondo quanto previsto dall’Art. II-101, diritto che si articola nelle previsioni puntuali contenute nel predetto Codice di buona condotta.

Sempre in quest’ottica, di dare maggiore diffusione alla funzione della Difesa Civica, è stata stampata la nuova brochure di presentazione che vuole essere più agile, leggibile e moderna nella grafica, rispetto al libretto precedente. Essa verrà inviata agli Enti ed alle Associazioni regionali per la massima diffusione tra i cittadini.

Da subito mi sono convinta che il problema della comunicazione e della conoscenza da parte dei cittadini circa i loro diritti e circa le forme di tutela e di promozione degli stessi, è uno dei compiti più importanti di questo Ufficio. Già dicevo nella relazione dell’anno scorso che la P.A. ha spesso molte più ragioni di quanto il cittadino riesce a conoscere ed auspicavo un cambiamento radicale di mentalità perché **comunicare significa essere comprensibili**, in una corretta espressione linguistica che tenga conto di un livello medio di scolarità. Si tratta di una **esigenza della democrazia dove la sovranità**

appartiene al popolo ed è quindi al popolo che qualunque potere deve rendere conto anzitutto mediante una corretta, chiara e completa comunicazione rendendogli comprensibile ogni decisione.

Nel corso dell'anno ho approfondito i rapporti di conoscenza ed intensificato lo scambio di informazioni e pratiche con i Difensori civici locali i quali, com'è noto, nella nostra regione non sono molti, ma sono comunque molto attivi. Si evita di rimandare il cittadino al Difensore civico competente e l'invio della questione avviene d'ufficio. Questo comportamento è tenuto sia da me che dai colleghi locali. Naturalmente il cittadino viene informato su chi seguirà, per competenza, la sua questione.

Ho partecipato ad alcune riunioni del Coordinamento dei Difensori Civici regionali e delle Province Autonome nelle quali sono stati approfonditi alcuni temi di cui do qui di seguito brevemente conto.

Un problema, ritenuto centrale, è quello del coordinamento delle attività dei difensori civici locali con quelle dei difensore civici regionali, al fine precipuo di evitare, come in passato troppo spesso è accaduto, doppi interventi ed assumendo la decisione di riservare ai soli difensori civici regionali l'intervento presso le Amministrazioni statali centrali.

L'opportunità di attivarsi presso le sedi competenti al fine di sollecitare l'approvazione di una legge-quadro sulla difesa civica che fissi principi e norme fondamentali in materia, allo scopo di favorire il radicamento e il rafforzamento dell'istituto in parola sull'intero territorio nazionale. L'emanazione di una siffatta legge è stata ritenuta auspicabile perché consentirebbe di garantire, a livello nazionale, uniformità di disciplina e applicazione, almeno nelle linee essenziali.

L'opportunità dell'introduzione, a livello legislativo, di una disposizione normativa che obblighi i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti a dotarsi di un difensore civico locale, anche ricorrendo a convenzioni da stipularsi tra Comuni, Provincia e Regione nonché di una norma che consenta al difensore civico — come avviene in altri Paesi europei — la possibilità, in via eccezionale e laddove la pedissequa applicazione della normativa in vigore dia luogo a situazioni di ingiustizia sostanziale, di promuovere soluzioni equitative per i casi sottoposti al suo esame.

Varie sono le problematiche trattate riguardanti la situazione dei cittadini extracomunitari che vivono nel nostro territorio.

In primis, i frequenti casi di cittadini extracomunitari in attesa di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (ed in possesso della relativa ricevuta rilasciata dalla Questura) ai quali vengono negate, dai competenti Uffici per l'Impiego e il Collocamento l'iscrizione nelle relative liste di avviamento al lavoro nonché, per i soggetti già iscritti, la stipulazione di regolari contratti di lavoro e ciò sul mero presupposto dell'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno. Di un tanto si dà conto più approfonditamente nel paragrafo dedicato ai "diritti civili in genere".

Altro problema, connesso alla attività lavorativa di cittadini extracomunitari, riguarda la possibilità di prevedere la partecipazione di cittadini extracomunitari,

purché regolarmente autorizzati a svolgere lavoro subordinato in Italia, ai pubblici concorsi per posti di lavoro che comportino mansioni da svolgere all'esterno della sede amministrativa dell'Ente (es. giardiniere o autista). Infine, terza problematica è stata quella di interessare il Ministero dell'Interno della opportunità di attivarsi presso le sedi competenti al fine di far decorrere le provvidenze economiche di invalidità civile in favore di cittadini stranieri dal giorno successivo alla richiesta di rilascio della carta di soggiorno, solo successivamente accolta. Il Ministero dell'Interno ha interpellato i Ministeri interessati, ma si resta ancora in attesa di una risposta in merito.

E' stata ancora trattata la problematica relativa alla contribuzione economica a carico dei familiari dei soggetti non autosufficienti ricoverati in comunità: in merito è stata acquisita una esaustiva relazione del Difensore civico del Piemonte che, studiato, sotto il profilo giuridico, in modo approfondito il problema ha evidenziato le argomentazioni giuridiche che escludono, in radice, la possibilità per l'ente erogatore della prestazione assistenziale agevolata di rivalersi nei confronti dei parenti degli assistiti. Anche di questo si dà conto nel paragrafo specifico che concerne l'"assistenza".

Da ultimo, il problema della inadeguatezza della vigente legislazione concernente l'indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Di questo si dà conto più ampiamente nella parte relativa alla "Salute".

Il problema della rateazione dei crediti vantati dagli Enti previdenziali, almeno per i crediti INPS, da me sollevata in sede di coordinamento, ha trovato soluzione positiva, avendo l'Istituto in parola – con circolare n. 74 del 5 maggio 2004 – dato attuazione a quanto disposto dalla L. 8 agosto 2002, n. 178 che attribuisce agli Enti

gestori delle assicurazioni sociali la competenza a concedere pagamenti rateali (fino a 60 rate) per i crediti iscritti a ruolo.

Ho partecipato inoltre alla I Tavola Rotonda dei difensori civici regionali europei tenutasi a Barcellona il 2 e 3 luglio ed organizzata dalla Commissione per i diritti umani e dal Congresso delle Autorità locali e regionali, entrambi organismi del Consiglio d'Europa.

Scopo della riunione un'analisi di come le questioni circa il rispetto dei diritti umani siano importanti nel lavoro dei difensori civici per la stretta connessione che si verifica tra i fatti di cattiva amministrazione e la violazione dei diritti fondamentali della persona.

La Tavola Rotonda intendeva perciò riallacciarsi ai contenuti emersi nella Conferenza di Messina tenutasi nel 1997 ed espressi nella Risoluzione n. 80/99, dove era stato stabilito come sia compito dei difensori civici regionali e locali di difendere i diritti dei cittadini.

Al termine dei lavori la Tavola rotonda ha approvato le sue conclusioni affermando che il sistema di difesa civica, nazionale, regionale e locale rinforza il sistema di protezione dei diritti umani promuovendo la relazione tra le pubbliche autorità e i cittadini.

Pur nella diversità dei sistemi di difesa civica nei diversi Stati europei, il principale compito dei difensori civici è la protezione dei diritti fondamentali della persona e non c'è contraddizione tra il classico compito del difensore civico, di prevenire e suggerire rimedi nei casi di cattiva amministrazione rispetto al compito di difesa dei

diritti umani perché, come detto, molto spesso la cattiva amministrazione comporta il loro mancato rispetto.

In questo ambito il difensore civico può avere una serie indefinita di competenze e la sua azione è complementare rispetto agli altri meccanismi di controllo, specie quelli della giustizia.

In particolare, in quella sede è stato trattato il tema del **“diritto alla casa”**, affermando che esso deve essere garantito per tutti i cittadini senza alcuna distinzione, essendo ormai **riconosciuto** come **uno dei diritti umani fondamentali** sia dalla Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali sia dalla Convenzione sui diritti dei Fanciulli. Questo comporta la necessità di un monitoraggio circa il soddisfacimento di questo diritto nei confronti di tutte le persone, specie di coloro che senza un pubblico supporto, divengono “senza-casa” o vivono in condizioni estreme. Ciò dicasi specialmente per coloro che perdono il lavoro e per gli immigrati. Il compito dei difensori civici è quello di avanzare proposte di miglioramento in vista di una sempre maggiore equità nel garantire il soddisfacimento di questo fondamentale diritto.

Così dicasi anche per il **diritto ad un ambiente salubre**, affermato in sede europea come diritto sociale fondamentale, separatamente rispetto al diritto alle cure in caso di malattia. La distruzione dell’ambiente produce drammatici effetti sulla popolazione e costituisce quindi una violazione dei diritti umani. Si è detto che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha fatto una ricognizione circa gli

atti contro l'ambiente che producono conseguenze molto serie per gli individui e che possono costituire violazione dei diritti umani fondamentali. L'Assemblea Parlamentare europea del Consiglio d'Europa, nella sua raccomandazione n. 1614/2003, ha auspicato l'idea di aggiungere un Protocollo sull'ambiente alla Convenzione europea. Così la Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la pubblica partecipazione e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente svolge un ruolo fondamentale nel rispetto del diritto ad un ambiente salubre.

Questi testi costituiscono i primi trattati multilaterali che hanno per oggetto di imporre ai governanti precisi obblighi circa i loro cittadini. La Convenzione stabilisce che un'adeguata protezione dell'ambiente è essenziale per il benessere dei cittadini, posto che il primo essenziale diritto della persona da rispettare è il diritto alla vita.

Si è ribadito perciò che i Difensori civici hanno il compito di proporre raccomandazioni alle amministrazioni, proposte di emendamento della legislazione esistente e pubbliche specifiche relazioni sulla situazione ambientale e le relative istanze. Per conoscere le possibili violazioni del diritto all'ambiente salubre i difensori civici hanno illimitate capacità di investigazione da cui nessuna autorità è esentata.

Nelle conclusioni si è auspicata la continuazione di questi lavori, particolarmente utile e stimolante per il confronto che produce fra i

diversi sistemi giuridici europei in rapporto al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

L'accesso agli atti.

Molti sono i casi in cui il cittadino lamenta il mancato accesso agli atti, sia nella forma del ricorso disciplinato dall'art. 25 della L. 241/90 sia spesso in una forma meno precisa, allorché si rivolge al difensore civico lagnandosi comunque di non aver ottenuto dall'Amministrazione gli atti richiesti. La notevole ritrosia a consentire l'accesso da parte di alcune amministrazioni, anche di quella regionale, che già avevo segnalato nella relazione dell'anno scorso, ha trovato conferma nell'attività dell'anno 2004. Non mi pare invece che si possa negare il fatto fondamentale che *chi ha ben operato non ha nulla da nascondere!* Tutto ciò che concerne il procedimento e che riguarda il cittadino che richiede l'accesso deve essere fornito in visione e copia. Le interpretazioni non debbono essere restrittive né le modalità di accesso possono essere defatiganti. La regola è l'accesso, la segretezza deve essere l'eccezione.

L'interpretazione restrittiva trova conforto invece nella prassi dell'Avvocatura dello Stato. A questa le Amministrazioni perciò si rifanno, con buona pace, spesso, della regola della trasparenza.

Bisogna dire però che, a fronte della richiesta del Difensore Civico le Amministrazioni, nella maggior parte dei casi, consente l'accesso. Di tali questioni non si darò conto specificamente nella parte di analisi dei casi più significativi. Segnalo solo che, nella maggior parte dei casi, l'accesso viene chiesto nell'ambito di una trattazione più complessa.

La difesa civica è complementare alla giurisdizione nella tutela dei diritti.

Complementare significa, nella pratica, che il cittadino possa rivolgersi al Difensore civico prima di aver avviato il meccanismo giurisdizionale ed anche prima di aver incaricato un legale libero professionista della trattazione della pratica. In questo caso, se non sia stato iniziato un giudizio, io ritengo che il Difensore Civico possa ancora intervenire, per tentare una mediazione o per insistere per l'accesso agli atti, ma con l'assenso espresso dell'avvocato di fiducia. Questo è il mio orientamento e non mi stanco di ripeterlo alle persone che invece spesso tentano di ottenere da me consigli anche dopo essersi già rivolte ad un avvocato di fiducia, spesso a sua insaputa.

Molto frequente anche il caso di cittadini che mi interpellano pur essendo già in causa o in presenza, addirittura, di una decisione giudiziale di cui lamentano l'ingiustizia. A queste persone il Difensore civico è costretto a rifiutare un qualunque, neppure larvato consiglio,

pena la confusione del cittadino, il quale potrebbe farsi gravi illusioni e pena soprattutto la confusione totale dei ruoli e la perdita definitiva di credibilità di tutti i soggetti coinvolti. Può darsi invece un ruolo del Difensore civico nella fase di attuazione della sentenza per una mediazione con l'Ente pubblico nella fase esecutiva.

Particolarmente utile è l'intervento del Difensore civico nelle materie che, per definizione, non possono trovare tutela nella giurisdizione perché i diritti sono di quasi nullo valore economico o per quei cittadini marginali che, incapaci o impossibilitati economicamente ad adire il percorso giurisdizionale, sarebbero condannati a subire un sopruso.

La complessità del sistema giustizia e il suo essere molto costosa si riflette soprattutto sulle controversie di valore patrimoniale medio-basso e penalizza soprattutto i cittadini che non possono accedervi per motivi economici — **il limite di reddito per il gratuito patrocinio è oggi molto basso!** —; i tempi medi di svolgimento del processo civile e di quello amministrativo, uniti ai costi della difesa, il più delle volte non sono assolutamente compensati dai benefici che può apportare un provvedimento giurisdizionale favorevole. Pertanto il cittadino o il consumatore sono spesso indotti a rinunciare ai propri diritti.

E' doveroso perciò rivalutare il ruolo "preventivo" di chi cerca di dirimere il conflitto prima che il danno sia avvenuto e prima della lite, il suo ruolo di contemperamento, di equilibrio, di attenuazione del

conflitto, ricorrente fra cittadini e pubbliche amministrazioni e via via crescente con l'aumento delle funzioni esercitate dai pubblici poteri.

A quando il Difensore civico nazionale?

A questo proposito, se da una parte ritengo di ribadire la mia opinione che **l'attuale dimensione regionale sia la più adatta a garantire un rapporto di prossimità nei confronti del cittadino**, il quale ha bisogno di trovare anche chi, in nome della P.A., lo accoglie, lo ascolta, interviene anche solo con un consiglio, dall'altra sappiamo come la mancanza di una legge nazionale impedisce l'intervento del Difensore regionale presso le Amministrazioni statali e riduce molto il prestigio e il peso della Difesa Civica nel nostro Paese.

I progetti di legge per l'istituzione del Difensore civico nazionale presentati al Parlamento e dei quali già il mio predecessore dott. Drigani dieci anni faceva menzione, giacciono tuttora non esaminati e questo dimostra un notevole disinteresse di molti rappresentanti politici per il rispetto dei diritti dei cittadini

Attualmente, l'unica proposta organica in tal senso è quella che porta il n. 189 della Camera di cui ho dato conto ampiamente nella relazione dello scorso anno.

E' convinzione di molti che l'approvazione di una legge istitutiva del difensore civico nazionale consentirebbe di colmare il *gap* che anche in questa materia ci separa da quasi tutti i Paesi europei

e di dare generalità, visibilità, certezza a tutti i cittadini italiani di potersi avvalere di un servizio di tutela esercitabile nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, superando le limitazioni e parzialità sopra evidenziate e soprattutto l'attuale insufficienza del sistema nei confronti degli Organi statali centrali.

La proposta di legge per il nuovo Statuto del Friuli Venezia Giulia.

Sono stata sentita dalla Commissione Statuto in fase di elaborazione della bozza di proposta di legge costituzionale per un nuovo Statuto della Regione, poi presentata al Consiglio regionale. In quella sede avevo rappresentato la necessità, come dal documento che costituisce l'allegato 2 della presente relazione, in analogia ai nuovi Statuti approvati o in via di approvazione delle Regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Piemonte ed Umbria, che la figura del Difensore Civico trovasse espresso riconoscimento nel nuovo Statuto come autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini, in difesa dei diritti e degli interessi delle persone, con funzioni di promozione e stimolo della pubblica amministrazione e nei confronti di coloro che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico, per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Consiglio regionale ha invece inserito nella proposta di legge costituzionale approvata, ai sensi dell'articolo 63 secondo comma dello Statuto il 1 febbraio 2005, una norma che riguarda sì l'istituto del

Difensore Civico, ma nell'ambito *generico* degli *Istituti di Garanzia*, norma che non temo di definire assolutamente minimale:

Art. 14 (Istituti di garanzia): *“La Regione persegue obiettivi di buona amministrazione, di pari opportunità e di non discriminazione, di informazione, nonché di tutela dei diritti dei minori, anche attraverso l'istituzione di organismi di garanzia, disciplinati dalla legge regionale.”*

L'auspicata introduzione, nella proposta del nuovo Statuto, di una previsione specifica dell'istituzione della Difesa Civica, accanto ad altre figure di garanzia specificamente individuate, avrebbe fugato **il rischio che in futuro possa essere attribuita rilevanza costituzionale anche ad altre svariate figure di garanzia** che si profilano all'orizzonte legislativo, di fatto così disperdendosi l'azione di tutela in vari canali non gerarchizzati né coordinati tra loro.

A questo proposito segnalo in particolare che è stata espressa, in una bozza, l'intenzione di introdurre nel nostro ordinamento un'ulteriore *garante* nell'ambito dell'attuazione della L. 328/2000.

E questo nonostante le Commissioni Miste Conciliative, organi collegiali e paritetici di garanzia previste in ogni Azienda sanitaria dall'art. 14, 7° comma del D. Lgs. 7.12.1993 n. 502 come modificato dal D. Lgs. 7.12.1993 n. 517 e dal D.P.C.M. 19.5.1995 (in G.U. S.O. n. 125 del 31.5.'95, art. 3, p.to 3.3, non sono ancora nella nostra Regione una realtà operativa e consolidata in ogni struttura sanitaria! Ho avuto modo di sapere per certo che alcuni Direttori non ne

conoscevano neppure l'esistenza. Con alcuni ho iniziato perciò un'attività di promozione di un istituto che ritengo utilissimo per una maggiore trasparenza e chiarezza di rapporti anche dell'attività tecnico-sanitaria.

E' importante perciò, non tanto che si moltiplichino le figure di garanzia, ma che il loro funzionamento sia effettivo e coordinato con la Difesa Civica regionale e locale.

Proprio per *stabilire regole precise nei percorsi di gestione dei reclami tecnico-professionali e favorire l'uso dei reclami nei processi di valutazione e miglioramento della qualità dei servizi erogati* segnalo che la Regione Toscana ha approvato, con la delibera della Giunta regionale n. 462 del 17.5.2004 ed a *tutela degli utenti del servizio sanitario della Toscana* le direttive regionali per la tutela degli utenti del Servizio Sanitario della Toscana al fine di *“stabilire alcune regole comuni a tutti i soggetti erogatori di servizi sanitari per garantire un percorso chiaro e univoco al cittadino, ed in particolare specificare le funzioni dell'URP, della Commissione Mista Conciliativa, del Difensore civico regionale... disposizioni vincolanti”* e quindi da riprodursi *“all'interno dei singoli regolamenti aziendali”*.

La cultura della mediazione, della disponibilità, da parte di ogni pubblica amministrazione, a mettersi in discussione ed a tornare, se possibile, sui propri passi non si impone per legge e non si conquista con la moltiplicazione degli organi di mediazione. Resto convinta della giustezza dell'opinione del mio predecessore che **la difesa civica non**

abbia bisogno di più poteri, ma solo di una cultura più condivisa della mediazione e la disponibilità dell'amministrazione a rivedere i propri atti. Questa cultura di disponibilità richiede che le norme fondamentali dell'Ordinamento affermino la necessità degli istituti di garanzia e di mediazione (come emanazione del principio di "imparzialità e buon andamento" della P.A." ex art. 97 C. Cost.); richiede una profonda sensibilità per i diritti del cittadino da parte delle istituzioni e della dirigenza e richiede infine un'opera formativa in tal senso negli organi operativi della P.A..

Quanto alla Legge regionale istitutiva del Difensore Civico, condividendo l'opinione che sia necessario metter mano ad una riforma, oltre a rimandare alle Proposte del Gruppo di lavoro tecnico della III Commissione del Congresso delle Regioni che avevo allegato alla relazione dell'anno scorso, individuo due specifiche priorità: una definizione più chiara dello status economico e giuridico (diritti previdenziali, definizione della funzione senza attribuzione di poteri di dirigenza dell'ufficio, che debbono spettare ad una figura propriamente dirigenziale investita per ruolo della relativa responsabilità contabile) e, per garantire un servizio di prossimità, la possibilità di agire in base a **convenzioni con gli Enti Locali** che ne siano interessati sulla base di atti stipulati tra il Consiglio regionale e gli Enti stessi e che prevedano perciò la messa a disposizione di personale all'uopo (per tutto l'anno il servizio presso le sedi di Palmanova e Cervignano è rimasto sospeso per mancanza di personale).

La sintesi dei casi che segue si riferisce solo ad alcuni tra quelli trattati. Sono stati scelti tra quelli che sembravano interessanti ed alcuni sono stati inseriti solo a carattere esemplificativo.

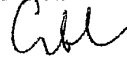
E' abbastanza interessante notare come la distribuzione delle materie per territorio si diversifichi piuttosto nettamente: nelle province di Udine e Pordenone prevalgono le questioni relative alla gestione del territorio e quelle che riguardano attività produttive, sia nei loro riflessi sull'ambiente sia per quanto concerne contributi e finanziamenti regionali. Nelle province di Trieste e Gorizia prevalgono questioni previdenziali e relative al pubblico impiego. Mi riprometto, se le risorse di personale me lo consentiranno, di elaborare per il prossimo anno un'analisi più precisa quanto al numero dei casi trattati nelle singole materie.

Affido ora la presente relazione a coloro che avranno la pazienza di leggerla, almeno per sommi capi o per i punti che sembrano più interessarli.

Trieste, 31 marzo 2005

la Difensore Civico

avv. Caterina Dolcher



AMBIENTE, EDILIZIA, URBANISTICA, INFRASTRUTTURE

Si tratta dell'argomento che impegna di più il Difensore civico anche perché in gran parte del territorio regionale non ci sono difensori civici comunali. In particolare nella provincia di Pordenone, come si sa, non c'è né il difensore civico nella città di Pordenone né un difensore a livello provinciale. In quella Provincia l'unico comune dove c'è il Difensore civico è la città di Sacile. Questo comporta che di tutte le questioni inerenti il governo del territorio (edilizia, urbanistica e ambiente) si occupa quello regionale. Il governo del territorio è comunque un capitolo molto importante anche della politica regionale.

Come si diceva già nella relazione dell'anno scorso, lo sviluppo economico, specie nel territorio friulano, implica continue tensioni per i cambiamenti che inevitabilmente provoca nell'uso e nell'*abuso* dell'ambiente. Di seguito si dà conto di un panorama dei casi trattati soltanto esemplificativo.

Alcuni problemi ambientali in generale

Il Difensore civico del Comune di Grado inviava alla Difensore civico una richiesta d'intervento relativa al problema che gli è stato sottoposto da un cittadino relativo alla situazione igienico-sanitaria precaria nella zona antistante la sua abitazione. Il Difensore civico comunale aveva già interpellato il Comune che, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, gli aveva comunicato di non essere l'Ente preposto a svolgere i relativi lavori di manutenzione dei canali di scolo. La Difensore Civico chiedeva perciò alla Direzione in indirizzo di voler chiarire detta situazione. La Direzione Centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna ha chiarito quali sono gli interventi di sua competenza. I lavori di manutenzione - sfalci e pulizia di canali - vengono assicurati dal Consorzio di Bonifica due volte l'anno (giugno-settembre). Comunque la Direzione ha disposto un sopralluogo che è stato effettuato nel periodo intermedio (agosto) che evidenziato che: il deflusso delle acque di scolo del canale è regolare (compatibilmente con la pendenza naturale); le lamentele del ricorrente relative al disagio di carattere igienico-sanitario per la presenza di zanzare e di ratti possono essere condivise; le emanazioni che provocano cattivi odori, lamentate dal

cittadino, possono provenire da scoli laterali alla strada antistante all'argine del mare, non soggette a manutenzione come la via in questione e non servite da condotta fognaria pubblica, ovvero possono derivare da reflui che provengono da canalizzazioni private di pertinenza delle abitazioni prospicienti al canale interessato. Le soluzioni prospettate dalla Direzione sono quelle di un intervento mirato di disinfestazione dell'intera area interessata che dovrà essere effettuata dalla struttura competente del Servizio sanitario pubblico. Per quanto riguarda il rischio incendio lamentato dal ricorrente la Direzione ritiene che la probabilità "non dolosa" di verificarsi un tale evento risulti analogo ad altre zone della Regione. In conclusione la Direzione ha ribadito di poter rispondere solamente per le responsabilità che derivano dalle competenze ad essa attribuite. La risposta è stata trasmessa al cittadino che nulla ha obiettato.

Discarica sita in San Gottardo

Alla Difensore Civico dal Comune di Udine perviene la segnalazione che il Comitato per la Tutela della Salute e dell'Ambiente di San Gottardo ha denunciato alla Direzione Regionale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, a quella della Pianificazione Territoriale, della Mobilità e delle Infrastrutture di Trasporto, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", alla Provincia di Udine ed al Nucleo Operativo Ecologico di Udine dei Carabinieri, oltre che al Comune di Udine che la discarica sita in Località San Gottardo a Udine è ancora attiva nonostante: *"sin dal 1998 è stata autorizzata dalla Provincia di Udine la ricopertura finale della discarica (determina 287 del 03/08/98); si è considerato come dato certo la chiusura del sito anche dal provvedimento dirigenziale provinciale 1238 del 28/12/01; da comunicazione del 12/08/02 si è chiarito puntualmente che, al giugno 2001, la capacità residua della discarica era pari a soli 8.500 metri cubi; in base ai dati di cui al punto che precede è da desumersi, senza margini di dubbio, che la discarica abbia esaurito le sue volumetrie di accoglienza"* e nonostante la decisione del Consiglio di Stato con cui è stata confermata la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia del 16/06/88 n. 410, emessa sulla base del ricorso presentato da vari cittadini di San Gottardo di Udine, che a sua volta aveva annullato il provvedimento regionale emesso dall'Assessore Regionale ai LL.PP. 27/11/87 n. 2980 con il quale si autorizzava l'ampliamento della discarica stessa. La Difensore civico interviene chiedendo alle suddette autorità di volerle relazionare circa l'esposto del Comitato per la Tutela della Salute e dell'Ambiente di San Gottardo già a loro mani. Pervengono alla Difensore civico due dettagliate note di risposta concernenti il problema in oggetto: una della Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori pubblici ed una della Provincia di Udine. La nota della Direzione rammenta che — ex combinato disposto dell' art. 18

della L.R.14 giugno 1996, n. 22 e dell' art. 2 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. - compete alla Provincia l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, loro varianti nonché il rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione ed al loro esercizio. La Direzione altresì evidenzia che il progetto di ricopertura finale della discarica è stato approvato con determina n. 287 del 3.08.1998 da parte della Provincia di Udine, quale variante non sostanziale ai sensi degli artt. 27 del D.Lgs. n. 22/1997 e 11, comma 3 bis, della L.R. n. 22/1996 e che, successivamente – con determinazioni n. 1238 del 28.12.2001 e n. 903 del 31.12.2002 – la Provincia di Udine ha prorogato, fino al 30 giugno 2003, l'autorizzazione alla gestione della discarica stessa. La Direzione interessata ha anche informato la Difensore civico di non avere a disposizione, allo stato attuale, elementi tali da consentire di valutare se nella discarica in questione continuino ad essere conferiti o meno rifiuti in presenza dei suindicati specifici provvedimenti autorizzativi provinciali, invitando – nel contempo - la Difensore civico ad assumere tali informazioni direttamente tramite la Provincia di Udine. In data 29.11.2004 è pervenuta nota di riscontro della Provincia, la quale, sinteticamente, ripercorre la vicenda giudiziaria afferente la discarica in parola che, qui di seguito, si riporta integralmente: *Con decisione del 9.04.2002, n. 4897/2002, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata dal TAR Friuli Venezia Giulia, e cioè l'annullamento delle prime due autorizzazioni rilasciate dalla Regione per la costruzione ed esercizio dell'impianto, all'epoca competente (n. 2980 del 27.11.1987 e n. 3188 del 31.12.1987). Negli anni compresi tra la sentenza di primo grado pronunciata dal TAR (1988) e quella d'appello pronunciata dal Consiglio di Stato (2002) furono rilasciate, prima dalla Regione, e poi dalla Provincia, che è divenuta l'Ente competente per materia, numerose autorizzazioni relative a lotti successivi dell'impianto, la cui attività nel frattempo continuava. Infatti, già nell'anno 1988, il Consiglio di Stato aveva disposto la sospensione della sentenza con cui il TAR aveva annullato le autorizzazioni regionali, legittimando così la prosecuzione dell'attività dell'impianto nella more della decisione nel merito del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, tuttavia, si è pronunciato solo nel 2002, dopo 14 anni dall'appello, e quindi dopo 14 anni di attività svolta dalla IFIM. Ciò ha determinato una delicatissima situazione giuridica, su cui la Polizia Giudiziaria ha aperto un'inchiesta volta a valutare la sorte degli atti autorizzativi, della Regione e della Provincia, intervenuti in questi 14 anni. La sorte di tali provvedimenti, quindi, è attualmente al vaglio dell'Autorità Giudiziaria".* Nella stessa nota della Provincia, si evidenzia – altresì – che la ditta IFIM ha richiesto alla Regione di avviare un procedimento amministrativo diretto alla sanatoria dei provvedimenti autorizzativi annullati dal TAR, prima, e dal Consiglio di Stato, poi, specificando però che al 29.11.2004 (data di redazione della nota) non si è avuto notizia della eventuale conclusione di tale procedimento. Relativamente al problema della determinazione delle quote via

via autorizzate dalla Regione e dalla Provincia, la stessa Provincia ha comunicato che — a seguito della decisione del Consiglio di Stato - ha effettuato, in collaborazione con il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (NOE), un controllo tecnico altimetrico sulla discarica per accertare le quote raggiunte dai rifiuti e raffrontare le stesse con le quote via via autorizzate dalla Regione e dalla Provincia e che i rilievi tecnici effettuati sono attualmente al vaglio degli Uffici tecnici e del NOE. La Provincia informa la Difensore civico anche del fatto che, alla data del 29.11.2004, risultano, presso la provincia medesima, pendenti due procedimenti amministrativi concernenti la discarica in parola e cioè il procedimento relativo all'autorizzazione ad una variante che non comporta incremento di quantitativi di rifiuti smaltibili, diretta alla messa in sicurezza di una scarpata della discarica mediante una diversa distribuzione dei quantitativi già autorizzati ed uno relativo all'approvazione del piano di adeguamento della discarica alle nuove prescrizioni tecniche del sopravvenuto D. Lgs. n. 36/2003.

Impianti termici - controlli

Una cittadina lamenta che, a seguito di un controllo dello stato di “manutenzione ed esercizio” effettuato sull'impianto termico della sua abitazione dall'Ufficio Controllo Impianti Termici della Provincia e del Comune di Udine, è stata rilevata la necessità di sottoporre l'impianto stesso a delle modifiche, nonostante per esso fosse stata rilasciata dalla Ditta installatrice la certificazione di conformità alla normativa vigente. L'interessata ha già chiesto alla Camera di Commercio di Udine di procedere nei riguardi della Ditta installatrice ricevendo in risposta una nota in cui viene specificato che nei compiti della Camera di Commercio rientra l'accertamento dei requisiti ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ma non rientrano gli accertamenti di natura tecnica. La Difensore civico chiede perciò alla Camera di Commercio quali siano gli organi accertatori competenti considerato che le difformità lamentate sono costate assai care per la messa a norma come prescritto dai verificatori. Successivamente, la Difensore civico ha scritto al Sindaco del Comune di Codroipo, dove risiede l'interessata, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” chiedendo l'esito delle procedure che gli Enti preposti agli accertamenti porranno in essere, precisando poi che alla Difensore Civico interessa in modo particolare la tutela del cittadino nei confronti delle certificazioni rilasciate dalle imprese, soprattutto nel caso in cui queste non risultino corrette e quindi di conoscere quali controlli le Amministrazioni possono porre in essere nei confronti delle imprese operanti nel settore ed abilitate a rilasciare delle certificazioni. L'Azienda per i Servizi Sanitari “Medio Friuli” ha risposto di avere competenza sulla verifica degli impianti con potenzialità superiori alle 100.000 K cal/h e di

quelli con potenzialità superiore alle 30.000 K cal/h se installati in immobili con obbligo di nomina dell'amministratore condominiale. La risposta però non è pertinente perché il problema posto non riguardava la verifica degli impianti, ma la verifica sulle imprese che li installano. Il Comune di Codroipo ha risposto di ritenere che non sussistono competenze in capo ai Comuni per questo tipo di controlli. Ha però segnalato il caso al Collegio dei Periti industriali della Provincia di Udine. Si ritiene che sia stata posta in essere una procedura di verifica sull'impresa in questione perché questa ha scritto al Comune di Codroipo e per conoscenza anche alla Difensore civico lamentando di non aver ricevuto la relazione tecnica di verifica dell'impianto commissionata dal Comune di Codroipo, a sue spese, sull'impianto della cittadina istante. L'intervento della Difensore civico ha perciò ottenuto l'effetto perseguito.

Edilizia

Si sono rivolte alla Difensore civico due sorelle lamentando che i lavori di ristrutturazione di un edificio attiguo alla loro abitazione si starebbero svolgendo in base ad una concessione edilizia palesemente illegittima. La Difensore civico, dopo averle avvertite della brevità termini di legge previsti per il ricorso avverso l'atto di concessione e che l'intervento del Difensore civico non sospende il loro decorso, ha invitato l'Amministrazione locale competente ad un incontro in cui il Sindaco ha evidenziato di non aver potuto negare la concessione in base alle norme ed alla giurisprudenza vigenti e in virtù del fatto che il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente aveva espresso parere favorevole ex art. 82 della L.R. 52/91. Le cittadine istanti facevano presente però che, successivamente al rilascio della concessione edilizia il Dipartimento di Prevenzione aveva comunicato di ritenere che, in seguito alle modificazioni edilizie in altezza rispetto all'attuale già precaria situazione della proprietà delle istanti, *"una realtà abitativa esistente non debba, per quanto possibile, nel rispetto del vigente strumento urbanistico comunale e relativi pareri tecnici consultivi, venire penalizzata da opere che ne pregiudichino una condizione di abitabilità"*. In effetti, il problema rappresentato dalle istanti era proprio la condizione di poca luce e aerazione in cui la loro abitazione si sarebbe trovata a seguito di detti lavori. La Difensore civico scriveva perciò al Dipartimento di prevenzione dell'ASS di come fosse difficile per le cittadine istanti di comprendere come in presenza di un giudizio secondo il quale le modificazioni edilizie in altezza rispetto all'attuale già precaria situazione penalizzassero e pregiudicassero le condizioni di abitabilità esistenti, fosse stato invece rilasciato parere positivo alla concessione edilizia e chiedeva quindi che il Dipartimento chiarisse alle istanti il giudizio del Dipartimento sulla prospettata costruzione di cui alla concessione, eventualmente

rivedendo il proprio parere già rilasciato. Il Dipartimento di Prevenzione ha chiarito che il parere favorevole espresso è stato formulato a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dall'Ufficio tecnico comunale da cui non risultava in nessun modo una possibile correlazione tra edifici confinanti. In particolare l'Azienda Sanitaria sottolinea che quando il Comune trasmette una pratica edilizia e non evidenzia problematiche di natura urbanistica (es. distanze tra edifici, presenze di elettrodotti, presenze di stazioni base per telefonia mobile ecc.) la valutazione afferisce evidentemente solo all'opera direttamente oggetto del parere. Successivamente al parere positivo espresso, l'Azienda ha svolto un sopralluogo presso l'abitazione delle cittadine interessate al problema, affermando con certezza la possibilità di un peggioramento della situazione igienico-sanitaria dell'alloggio, già precaria. Trasmettendo all'Amministrazione comunale le conclusioni sopra esposte, l'Azienda Sanitaria lascia alla stessa il compito di valutare l'opportunità o meno di revocare la concessione edilizia concessa. Si è ancora in attesa di conoscere la decisione presa dall'Amministrazione comunale.

Una progettista e direttrice dei lavori commissionatigli da un privato cittadino lamenta che l'ordinanza di demolizione per opere edilizie eseguite in parziale difformità dalla concessione edilizia, revocata in virtù di autotutela a causa di alcuni errori materiali di trascrizione fatti rilevare dalla progettista stessa, sia stata poi reiterata nonostante fosse stata presentata una domanda di concessione in sanatoria, necessaria a causa di un'esigenza tecnico-costruttiva. Nonostante la presentazione di tale domanda in sanatoria, sulla quale veniva regolarmente avviato procedimento amministrativo e nonostante la nota della progettista contenesse esplicite controdeduzioni circa gli altri rilievi formulati nell'ordinanza revocata, l'ordinanza di demolizione è stata reiterata con contenuto identico, solo eliminando alcuni errori materiali e senza che in essa sia data ragione delle obiezioni della progettista e della domanda di concessione in sanatoria. La Difensore civico faceva notare alcune incongruenze o inesattezze che, già presenti nell'Ordinanza revocata, erano state reiterate, così come era stata omessa la notifica alla proprietaria. La Difensore civico si diceva comunque fiduciosa che, con il provvedimento di concessione in sanatoria, l'Amministrazione avrebbe potuto risolvere i problemi evidenziati. La Difensore civico poneva infine in risalto che l'intervento mirava a prevenire un contenzioso avanti al TAR. Il Comune non ha escluso di giungere ad una sanatoria, ma ha ammesso la difficoltà del caso e si è ripromesso di chiedere all'Amministrazione regionale, Servizio della Pianificazione territoriale un'interpretazione corretta delle norme per quanto concerne le altezze. La pratica è perciò ancora in corso di trattazione.

La Difensore civico chiede all'Amministrazione di Pasiano di Pordenone di voler indicare ad un cittadino le opere eventualmente da eseguire affinché la richiesta di concessione edilizia in sanatoria sia accolta, tenendo conto della sua intenzione di voler rifare il tetto della legnaia e che la costruzione esiste sin dal 1970 e serve a sua madre per il deposito di legna. Il 25 ottobre 2004, presso il Comune di Pasiano di Pordenone, sono stati invitati dal Difensore Civico Regionale, l'istante, accompagnato dal tecnico di sua fiducia e l'Amministrazione Comunale di Pasiano di Pordenone per la quale sono presenti il Sindaco, il Segretario Comunale, l'Assessore Comunale e due funzionari dell'Ufficio Tecnico. L'Assessore informa che la pratica è stata discussa due volte in Commissione Edilizia e le riserve poste dalla Commissione stessa sono state adottate dopo aver svolto un sopralluogo nell'area, fortemente degradata e che il Comune intende recuperare. Il Segretario Comunale e il Sindaco ribadiscono che, lungi dal voler perseguire l'istante e sua madre, l'Amministrazione persegue solo l'interesse di recuperare un'area degradata in centro al paese. L'istante lamenta il fatto che la vicenda si trascina avanti oramai da un anno e riguarda la sistemazione di una semplice legnaia. Ricorda che in effetti esiste un vecchio Regolamento Comunale dove si fa appello al decoro, ma chiede che venga applicato tenendo conto del contesto che vede altre situazioni di degrado accanto a quella legnaia, in pratica una discarica di materiale vario nelle vicinanze che non ha mai fatto scattare da parte del Comune nessun controllo. Il Segretario Comunale assicura che in presenza di una segnalazione di non rispetto delle norme di smaltimento di rifiuti il Comune ha l'obbligo di intervenire ed interverrà sul fatto segnalato. Il Sindaco propone l'istituzione di un tavolo tecnico tra il Comune e il privato per trovare una mediazione tra le parti e cioè l'esigenza di dare decoro a quell'area senza caricare di oneri economici eccessivi il privato. La Difensore civico chiede di essere informata sugli esiti della mediazione che si andrà a fare in sede di questo tavolo tecnico.

Un cittadino di Polcenigo lamenta di avere ricevuto risposta negativa alla sua richiesta volta ad ottenere l'accesso privato per veicoli alla sua proprietà chiesto ai sensi dell'art. 46 del Regolamento del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92. Afferma di avere presentato la domanda in deroga alla regola generale per obiettiva impossibilità costruttiva perché, per arretrare l'accesso sarebbe mancato lo spazio di manovra agli autoveicoli che devono posizionarsi in senso perpendicolare alla strada. Deroga prevista qualora l'ingresso sia dotato di sistema di apertura automatica del cancello. La risposta negativa dell'Amministrazione Comunale si riferisce al Regolamento Edilizio. La Difensore civico rilevava che dalla lettura della norma non si evidenzia dove si trovi una limitazione per il caso in questione e, poiché nel progetto non è prevista una rampa di ingresso, il

Regolamento Edilizio non pare escludere l'applicazione anche in quel Comune della deroga prevista dalla citata norma del Regolamento del Codice della Strada. Di fronte alla definitiva decisione negativa da parte dell'Amministrazione comunale al cittadino non è rimasto che rivolgersi al TAR.

Su invito della Difensore civico, presso l'Ufficio di Pordenone, si svolge un ad incontro tra il medesimo professionista e, per l'Amministrazione Comunale di Polcenigo, il Sindaco accompagnato dal capo tecnico, in merito al mancato rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di 2 (due) fabbricati di civile abitazione. Il Sindaco precisa che all'impresa istante era stata rilasciata una precedente concessione edilizia per un analogo intervento, ma l'impresa non ha proceduto all'avvio dei lavori entro l'anno di rilascio di tale concessione edilizia, anzi chiedendo la restituzione della "Bucalossi" già versata. Successivamente il Comune ha proceduto ad una Variante al P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale). L'impresa ha presentato un nuovo progetto che però non rispetta il nuovo Piano Regolatore, in particolare per quanto concerne l'allineamento delle due nuove costruzioni con quelle già esistenti. La nuova richiesta di concessione edilizia quindi è stata bocciata per questo motivo, senza entrare quindi nel merito del progetto che pur prevedeva, lo riconosce il Sindaco stesso, la costruzione di due fabbricati di pregio.

Un cittadino, proprietario assieme alla moglie di una casetta bifamiliare di nuova costruzione sita nel Comune di Duino Aurisina, lamenta l'addebito della notevole cifra di € 572,84 a favore dell'Azienda Sanitaria per l'analisi dell'acqua, analisi che ha dovuto effettuare come richiesto dall'Amministrazione comunale. La Difensore Civico chiede all'Amministrazione comunale di voler indicare quale norma imponga l'analisi della potabilità dell'acqua per gli edifici bifamiliari e plurifamiliari. Nel contempo viene chiesto al Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali di esaminare la questione, posto che non risulta che detto certificato sia richiesto dalle altre Amministrazioni comunali. La Difensore Civico fa presente che trattandosi di un onere economico a carico del privato cittadino esso deve necessariamente trovare la sua fonte in una norma di legge. A seguito della comunicazione del Servizio sopra menzionato, secondo il quale lo strumento idoneo per soddisfare quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n.31 è la "dichiarazione di conformità degli impianti e dei materiali utilizzati alle norme tecniche di sicurezza, che l'impresa costruttrice è tenuta a consegnare al committente ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n.46 e che risulta tra la documentazione acquisita dal Comune per il rilascio del certificato di abitabilità,"

la Difensore Civico comunica tale parere al Sindaco. Questi esprime la volontà dell'Amministrazione di porre fine ad una procedura non corretta seguita dagli uffici, convenendo sulla correttezza dell'interpretazione fornita dal Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali. Nella medesima nota il sindaco dichiara l'intenzione dell'Amministrazione di venire incontro alla richiesta dell'interessato dopo aver, comunque, appurato il motivo per cui la spesa da lui sostenuta sia stata maggiore di quella sostenuta da altri cittadini per il medesimo certificato.

Una cittadina, residente nel comune di Fiume Veneto, lamenta la mancata risposta da parte del sindaco a due note, sostanzialmente lamentando prepotenze da parte del vicino comproprietario della strada privata a fondo cieco al termine della quale è sita la sua abitazione. A causa di tali prepotenze il Comune non aveva proseguito coi lavori di urbanizzazione della via pur avendo l'istante pagato gli oneri della Bucalossi. Il sindaco afferma che i lavori di urbanizzazione non sono proseguiti fino all'abitazione della signora per la mancata disponibilità dei comproprietari alla cessione gratuita della parte finale della strada; d'altra parte, il ricorso all'espropriazione comporterebbe una spesa per l'indennizzo premiante coloro che sono contrari all'urbanizzazione. La difensore civico, dopo aver esaminato e spiegato alla cittadina la risposta del sindaco, sollecita l'autorità a valutare ogni opportuna iniziativa per l'urbanizzazione della zona.

Conservazione di beni di interesse storico, artistico o culturale

Si è rivolto alla Difensore civico il Comitato per la riqualificazione di Servola lamentando la mancata risposta ad alcune istanze da essi presentate relativamente alla riqualificazione dell'ex cinema-teatro di Servola. Infatti la nuova destinazione urbanistica dell'area, decisa dal Comune di Trieste con le Deliberazioni Consiliari n. 12 e n. 13 dd. 10.04.2003 non pare incompatibile con l'auspicato vincolo di tutela di quello stabile e con la sua destinazione a centro polifunzionale finalizzato alla crescita culturale e sociale del rione di Servola. A seguito dell'approvazione della Delibera della Giunta comunale di Trieste n. 377 del 5 agosto 2004, di cui è stata subito fornita copia alla Difensore civico da parte dell'Amministrazione comunale di Trieste, la stessa chiedeva al Difensore civico comunale cosa ne pensasse su quanto contenuto nella Relazione Tecnica al progetto (quello risultante vincitore), circa la conservazione della sola torre scenica dell'ex cinema-teatro in quanto la Delibera non prevedeva la realizzazione di alcun intervento sul teatro e quindi il problema della conservazione dell'opera, che "appartenendo a ente pubblico e presentando oltre cinquant'anni di vetustà, risulta

ipso iure sottoposto alle misure di tutela previste dalle disposizioni della Parte seconda, Titolo I del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, in vigore dal 1/5/2004)”. Infatti la preoccupazione investiva due aspetti delle opere da realizzare: 1) la predisposizione del sito ai successivi interventi attuativi del progetto e la realizzazione dei campi di bocce; 2) un intervento di minima finitura che consenta la pedonabilità dell’area e l’utilizzo del verde con arredi minimali di supporto. Ritenendo opportuno perciò un approfondimento con l’Amministrazione per chiarire che cosa effettivamente si intende con tali opere e in che modo debbano realizzarsi compatibilmente con la tutela dell’area, prima che la Difensore civico dovesse porre l’eventuale problematica alla Soprintendenza, la Difensore civico riteneva utile promuovere un incontro di mediazione tra le Amministrazioni comunale, regionale, la Soprintendenza ed il suddetto Comitato al fine di addivenire ad un proficuo chiarimento delle questioni aperte da quella delibera comunale. La Difensore civico segnalava inoltre, come significativa una nota del Direttore dei Civici musei di storia ed arte di Trieste con cui egli dichiarava la propria disponibilità a fornire materiale documentario sull’argomento. La riunione *in loco* ha evidenziato che il bene di cui si tratta può essere tutelato o perché di interesse artistico o perché di interesse storico e che esso rientra in questa seconda ipotesi. E’ stato chiarito che la Deliberazione del Comune n. 377 del 5 agosto era in via di trasmissione alla Soprintendenza. E’ stata evidenziata la necessità che la “messa in sicurezza” dell’edificio non pregiudichi in futuro il riutilizzo e la ristrutturazione di tutto l’edificio. La Soprintendenza ha ribadito che, secondo la recente normativa (cd. Codice Urbani) si può ritenere sussistere una presunzione di tutela e che è necessario che non si provveda alla demolizione di nulla che possa pregiudicare gli sviluppi futuri di un completo risanamento della struttura e che il termine stesso di “messa in sicurezza” esclude che si possa procedere alla demolizione della struttura o di una sua parte. Il Direttore dei Civici musei di storia ed arte ribadiva la propria disponibilità a fornire materiale documentario circa i dati storici dell’edificio. Con ciò il Comitato si è dichiarato per il momento soddisfatto per le rassicurazioni espresse.

Alcuni cittadini di Prata di Pordenone si sono rivolti alla Difensore civico perché convinti della illegittimità della decisione della locale Amministrazione comunale di demolire il fabbricato denominato “ex Municipio” di Piazza Risorgimento. La Difensore civico chiedeva al Comune di fornire spiegazioni ai cittadini su alcuni punti ed in particolare: 1) nella Delibera di Consiglio Comunale n. 39/2003 non si rinviene una precisa statuizione circa la rimozione del vincolo conservativo e quindi non sembrano esauriti i termini di impugnativa; 2) il “*sopralluogo effettuato in data 5 marzo 2004*” dove “la Soprintendenza” avrebbe espresso

“parere favorevole con prescrizioni recepite poi in sede di progetto esecutivo”, aveva riguardato solo “lo spostamento del monumento dei caduti e delle lapidi” e non il manufatto in questione; 3) la relazione in atti, prescritta dalla Direzione regionale competente, che attestava la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l’esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche non era né datata né portava un timbro di protocollo. L’intervento della Difensore civico sopraggiungeva però solo dopo che, il 4 agosto, l’immobile era già stato abbattuto. Esso pertanto era solo rivolto ad una chiarificazione circa la legittimità degli atti posti in essere per evitare azioni di responsabilità e/o ricorso al TAR. La risposta dell’Amministrazione comunale non soddisfaceva però dette istanze di chiarezza e pertanto ai cittadini è stato comunicato che non restava loro che adire il Giudice per un’azione di responsabilità.

Una cittadina di Palmanova lamenta il problema della cartolarizzazione del vecchio ospedale di Palmanova. La Difensore Civico chiede all’Amministrazione regionale di acquisire tutta la documentazione della proprietà dell’ospedale vecchio di Palmanova e il rogito recente di trasferimento alla Società P.R.I.M.A. S.r.l. “Società Veicolo” nell’ambito della procedura di cartolarizzazione, onde poter mettere al corrente l’interessata sulla regolarità della procedura in atto che riguarda l’immobile. La documentazione in un primo momento richiesta ai competenti Uffici regionali è pervenuta, ma - essendo stato necessario effettuare una successiva richiesta a completezza della precedente per essere emerso un antico decreto di vincolo sull’intero comprensorio storico della città di Palmanova - solo il completo carteggio dal quale sarà possibile vedere se la particella catastale del vecchio ospedale è o meno compresa nel decreto di vincolo, potrà portare alla conclusione della pratica.

Espropri

Due cittadini si sono rivolti alla Difensore civico affermando di aver firmato nel lontano 1981 un accordo bonario per accettazione dell’indennità di esproprio per una porzione di terreno e di non avere saputo più nulla da allora né dell’esproprio e dell’indennità nonostante i solleciti rivolti all’Amministrazione Comunale competente. Il Comune competente ha comunicato alla Difensore Civico che da una ricerca effettuata negli archivi comunali si è riscontrato che con una delibera del 1981, sono state liquidate le ditte interessate ai lavori effettuati nella via in questione. Nella citata delibera non risultano i nominativi dei ricorrenti. Sembra che questa esclusione sia da attribuirsi al fatto che, all’epoca, il terreno interessato

all'esproprio era stato acquistato da poco dai cittadini interessati, per cui la pratica di intavolazione non era ancora definita. Il Comune non ha ancora comunicato come intende venire incontro ai diritti dei cittadini in questione.

Un cittadino lamenta l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di Budoia di procedere all'esproprio di una porzione di terreno di sua proprietà per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Dalla documentazione esibita alla Difensore civico risulta che il Comune di Budoia, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 2000/04 aveva provveduto ad approvare la variante n. 5 al P.R.G.C., respingendo le osservazioni presentate dall'istante. La Difensore civico chiedeva di conoscere le motivazioni dettagliate per le quali erano state respinte le osservazioni presentate dal cittadino istante, nonché di conoscere i riferimenti di legge in base ai quali tale esproprio sarebbe potuto avvenire a titolo gratuito. L'Amministrazione comunale ha risposto che la nuova Variante Urbanistica assoggetta l'area a vincolo di cessione gratuita ai fini di posteggio in caso di intervento edilizio. L'istante lamentava inoltre di essere ancora in attesa di indennizzo in relazione ad un provvedimento di esproprio risalente a parecchi anni fa, avente per oggetto la medesima area, per il quale attende di conoscere i tempi e le modalità di rimborso, che dovranno comunque essere comprensivi degli interessi maturati fino al momento del pagamento. Circa questo punto l'Amministrazione comunale ha risposto che intende redigere quanto prima il piano di frazionamento e procedere così all'acquisizione dell'area con relativo indennizzo, di area di estensione comunque assai modesta.

Un cittadino lamenta l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di Porcia di procedere all'acquisizione gratuita di Via Milano della quale l'istante risulta essere proprietario per una porzione pari a mq. 104. La Difensore civico sollecita una risposta da parte dell'Amministrazione Comunale, ed in particolare chiede di conoscere su quali basi normative il Comune insista per una cessione gratuita della porzione di Via Milano di proprietà dell'istante. Il Comune ha risposto di aver acquisito la porzione di terreno per usucapione e comunque ha promesso di farsi carico dell'accatastamento della porzione di strada così acquisita, accatastamento che presuppone il suo consenso. La Difensore civico ha comunicato all'interessato che, qualora non ritenga essersi maturata l'usucapione, l'Amministrazione comunale dovrebbe intentare una causa civile, il che costituisce un rischio per il cittadino per il caso in cui Amministrazione comunale vinca la causa e il Giudice lo condanni alle spese di soccombenza. Perciò il cittadino è stato invitato a valutare come opportuno il prestare il consenso previsto dall'art. 31, commi 21 e 22 della L. 448/98 (la norma prevede che, in sede di revisione catastale, è data

facoltà agli Enti Locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale, delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre vent'anni, previa acquisizione del consenso da parte dei proprietari).

Un cittadino lamenta che, a seguito dell'intervento espropriativo per la realizzazione del collegamento autostradale Lacotisce – Rabuiese nulla gli sia stato ancora pagato per l'occupazione temporanea e d'urgenza. L'ANAS ha risposto impegnandosi a liquidare un acconto, pari all'80% dell'indennità di esproprio, entro pochi mesi.

In un altro caso, sempre in relazione ai medesimi lavori, il cittadino lamenta che dal 2002 in cui gli era stato notificato il verbale di immissione in possesso egli non ha più potuto utilizzare i suoi terreni, dai quali ricavava un reddito agricolo, neppure per le *frange* non oggetto di espropriazione. In questo caso l'Anas risponde che il cittadino sarà invitato al ritiro dell'acconto sull'indennità di esproprio.

Attività economiche e ambiente

Una cittadina, anche a nome di altri, lamenta i disagi causati dallo spargimento di liquami dei numerosi allevamenti presenti nella frazione di San Leonardo Valcellina del Comune di Montereale Valcellina. Le preoccupazioni trovano amplificazioni nell'approssimarsi della stagione estiva quando i cittadini tengono aperte le finestre. La Difensore civico rileva che formalmente pare che nulla possa essere imputato all'Amministrazione Comunale che si è munita di opportuno regolamento di polizia rurale che disciplina puntualmente anche questo settore. Tuttavia raccomanda che i disagi segnalati dai cittadini non siano sottovalutati, Chiede perciò di avere copia integrale del Regolamento di Polizia Rurale e suggerisce di porre in essere tutti i controlli affinché questi inconvenienti siano limitati, magari con opportune modifiche al Regolamento stesso. Il Comune ha promesso ulteriori verifiche affinché quanto previsto dal Regolamento sia rispettato: il regolamento infatti consente lo spargimento di liquami purché non ne derivi danno o molestia agli abitanti delle case contermini e istruisce sulla gestione dei liquami stessi. Il Comune, dal momento in cui i disagi continuassero, pur venendo rispettate le norme, si impegna a ad applicarsi per la modifica del regolamento.

Alcuni cittadini lamentano un annoso problema di esalazioni nauseabonde creato da un allevamento di suini sito nei pressi delle loro abitazioni a Fontanafredda. Il Sindaco aveva già prospettato agli istanti la soluzione del problema perché l'allevamento avrebbe dovuto in futuro per forza trasferirsi, dato che la zona era stata recentemente trasformata in zona residenziale. La Difensore civico chiede perciò rassicurazioni e delucidazioni su tale trasferimento, specie in vista della prossima stagione estiva. Chiede anche di sapere se la il Sindaco abbia interessato del problema l'Azienda per i Servizi Sanitari competente e l'Arpa ed in questo caso quali siano state le determinazioni delle due Aziende. Per lo spostamento della porcilaia il Comune riferisce che è necessario attendere la variante al PRGC di prossima adozione.

Una cittadina di Bertiole, anche a nome di altri residenti nella stessa sua via, lamenta di avere più volte segnalato la situazione di disagio e molestia provocata dalle esalazioni dei liquami provenienti da un allevamento di bovini di un'Azienda Agricola situata nei pressi. Ad una particolareggiata richiesta di documentazione l'istante non ha ottenuto l'accesso sulla base di motivazioni che la Difensore civico dichiara di non ritenere condivisibili. Quanto alla concessione edilizia, perché è atto pacificamente soggetto a pubblicità; quanto agli altri documenti perché si tratta di controlli obbligatori circa un'attività definita insalubre che provoca grave disagio alla popolazione circostante, per cui essi attengono sicuramente alla sfera soggettiva dell'istante. La Difensore civico quindi, chiede, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90, la revisione del provvedimento relativo al diniego d'accesso agli atti e, indipendentemente dalle decisioni che sarebbero assunte circa l'accesso, chiede che siano poste in essere tutte le attività di vigilanza affinché l'Azienda agricola in questione adotti tutte le cautele possibili in base alle attuali tecnologie per arrecare minor disagio ai residenti della zona. Dopo l'intervento dell'Ufficio del Difensore Civico, il Comune interessato ha motivato il suo diniego richiamando un orientamento giurisprudenziale costante (CdS, Sez. V sent. n. 45 dd. 19.9.1999), ma, acquisito poi il parere favorevole della Commissione per l'accesso, ha ritenuto di mettere a disposizione dell'interessato la documentazione richiesta.

Alcuni cittadini lamentano che il Comune di Fontanafredda ha rilasciato ad una Società una concessione edilizia per la *realizzazione di una stazione radiobase per il servizio pubblico di telefonia mobile* su un terreno privato inserito tra alcune case di abitazione private ed a poca distanza da esse. Essi espongono di aver appreso la notizia dell'avvenuto rilascio della Concessione edilizia in modo casuale e chiedono pertanto di conoscere e prendere visione dei termini esatti di

pubblicazione della suddetta Concessione. Inoltre fanno notare che, sia l'Arpa nel suo parere tecnico fornito ai sensi della LR 13/2000, sia l'Azienda Sanitaria "Friuli Occidentale" n. 6 nel parere igienico-sanitario previsto sempre dalla LR 13/2000, si riferiscono ad un sito, come luogo di installazione, diverso da quello indicato in Concessione Edilizia. Quest'ultimo infatti viene indicato con determinati dati catastali che lo individuano come molto vicino alle loro abitazioni degli istanti e che effettivamente sembra essere quello interessato alla realizzazione dell'impianto, mentre entrambi i pareri si riferiscono ad un luogo indicato con un indirizzo che lo collocherebbe in un luogo diverso, seppure con i medesimi riferimenti catastali di cui alla Concessione. La discrasia pareva alla Difensore civico cosa di non poco conto essendo certamente un diritto dei cittadini conoscere con esattezza quale sia il luogo realmente oggetto di rilevazioni da parte delle due Aziende (Arpa ed Azienda Sanitaria). Poiché il sito indicato si trova comunque in quei paraggi, la Difensore civico esprimeva l'opinione che la questione fosse chiarita con l'individuazione certa del luogo dove si sono effettuati i rilievi. Altro punto evidenziato dagli istanti è che, nelle more del provvedimento amministrativo di Concessione, il Ministero dell'Ambiente ha emanato un nuovo decreto che sostituisce quello del 10.09.98, fissando nuovi limiti di esposizione e nuovi valori di attenzione *per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz* e di cui secondo loro si sarebbe dovuto tener conto nel provvedimento di Concessione che è successivo appunto alla sua emanazione. Un ultimo rilievo riguarda la relazione dell'Arpa che nella tabella 3 *"Elenco stazioni radio base considerate nella simulazione"*, non indica alcun impianto mentre gli interessati assicurano che vi è un'antenna radio a circa 100 metri dal sito della nuova antenna ed una cabina elettrica a 5 metri. La Difensore civico infine chiede di acquisire una serie di documenti. Dai documenti della concessione, la costruzione dell'antenna in suolo in cui la HG3 è *locataria* è autorizzata visti i pareri della Azienda Servizi Sanitari n.6, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'ufficio tecnico, della Commissione edilizia comunale. Ma dalle lettere e dalle interviste rilasciate sulla stampa risulta che alcuni cittadini si vedrebbero costruire l'antenna a pochi metri dalle loro abitazioni. Non risultando dai documenti forniti dal comune di Fontanafredda il chiarimento circa la discrasia rilevata tra le indicazioni catastali e la denominazione della via come luogo di realizzazione dell'impianto, la Difensore civico chiede spiegazioni. Viene chiarito che l'esatta localizzazione dell'impianto è stata correttamente individuata negli elaborati planimetrici, e sulla base di questi documenti l'A.R.P.A. ha formulato il proprio parere, senza effettuare i controlli direttamente sul territorio, e così anche l'A.S.S.. La questione non è più seguita dalla Difensore civico perché è divenuta oggetto di indagine da parte della locale Procura della Repubblica.

La Difensore civico si è occupata inoltre in almeno altri due casi, Trieste e Porzus in provincia di Udine, di proteste di cittadini circa la concessione per impianti di antenne. Purtroppo, nella situazione normativa vigente l'intervento ha potuto sortire solo l'effetto dell'acquisizione di documenti.

Per quanto concerne Trieste, il tentativo dell'Amministrazione comunale di bloccare nuove installazioni si è scontrato con l'interpretazione del TAR che ha bocciato le limitazioni dal Comune.

Per Porzus, l'interessato rappresenta che dalle misurazioni effettuate dall'ARPA nelle giornate del 11 e 12 febbraio 2004, viene rilevato che "il campo elettrico totale misurato a banda stretta era di 19.7 e i limiti di legge sono di 6 e che alcuni generatori di corrente utilizzati per le stesse antenne nel momento della loro attivazione causano all'interno dell'abitazione forti vibrazioni e odori nauseabondi tali da impedire la vivibilità interna alla casa. La Difensore civico, esponendo di ritenere validi i motivi di doglianza del cittadino, ha chiesto all'Amministrazione comunale di Attimis quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per eliminare la causa di tali doglianze. Il Comune ha risposto che è in attesa di conoscere le azioni di risanamento che verranno disposte dalla Direzione dell'Ambiente sulla base di quanto previsto dall'art. 2 del D.L. n. 5 dd. 23/01/2001 e che relativamente ai generatori di corrente utilizzati per le antenne dislocate sopra l'abitazione dell'istante è stata inoltrata in data 4/8/2004 formale richiesta di accertamento all'ARPA che, però, a tutt'oggi non ha ancora risposto.

Molti cittadini di una frazione di un Comune montano hanno firmato e presentato un esposto per segnalare che proprietari di aziende zootecniche locali lasciavano usualmente gli animali affamati e trascurati liberi di circolare sul territorio senza alcuna custodia e protezione e che gli stessi animali, per lo più bovini, danneggiavano strade, cortili e orti, sfondando le recinzioni, divorando le colture e provocando inquinamento e ostacoli alla pubblica viabilità. Disusati attrezzi agricoli venivano inoltre abbandonati al di fuori degli spazi destinati all'apposita raccolta, per cui la frazione stessa era soggetta da anni ad un progressivo e intollerabile degrado ambientale. Gli interessati evidenziavano altresì che la situazione segnalata provocava un clima di crescente tensione tra i cittadini, tale da destare preoccupazione in materia di sicurezza e ordine pubblico. Il Difensore Civico ha convocato allora le Istituzioni competenti, tra le quali il Comune, il Dipartimento di Prevenzione U.O. Assistenza Sanitaria dell'A.S.S. e dell'Associazione Allevatori, ai fini di sollecitare gli opportuni interventi. Il Dipartimento di Prevenzione ha riferito di avere regolarmente controllato lo stato

sanitario del bestiame e il Comune di avere intensificato il pattugliamento stradale da parte della Polizia municipale dopo avere vietato con apposita ordinanza il pascolo libero del bestiame e l'abbandono dei rifiuti, applicando - in caso di violazione - le massime sanzioni previste dal diritto vigente in materia. Le iniziative prese sono risultate finora efficaci e il problema pare in via di eliminazione.

Inquinamento acustico

A seguito di un esposto di una cittadina per inquinamento acustico derivato al fondo di sua proprietà dagli impianti di un'impresa industriale la Difensore civico è venuta a conoscenza che il Comune aveva rilevato la non conformità dell'impianto agli strumenti urbanistici vigenti, in particolare per l'insistenza degli stessi su una fascia inedificabile per essere destinata dal P.R.P.C. a verde plantumato e che l'Arpa aveva rilevato lo sfioramento delle immissioni sonore registrate all'interno dell'abitazione, sia a finestre aperte che chiuse (di giorno a finestre aperte $Leq = 50,0$ dB e a finestre chiuse $Leq = 35,0$ dB). Nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione Comunale era stata interessata l'ANAS affinché verificasse la compatibilità del manufatto con la norma del codice della strada che prevede l'inedificabilità entro fasce di rispetto di dimensioni determinate, di volta in volta, in funzione del tipo di strada interessato, in particolare in riferimento all'art. 26, terzo comma, del Regolamento al codice della strada. Dalla nota dell'ANAS indirizzata all'Amministrazione Comunale la Difensore civico esponeva di non comprendere come essa avesse potuto affermare: *“Non si ritiene di esprimere alcun parere in merito in quanto i fabbricati di che trattasi non ricadono in fascia di rispetto stradale di cui all'art. 26/3° Reg. CDS (10,00 ml strade di tipo C)”*, posto che l'impresa è situata fuori dal centro abitato, all'interno di una zona prevista come edificabile dal P.R.G.C., suscettibile di attuazione diretta in quanto il Comune ha adottato il P.R.P.C.. La Difensore civico chiedeva all'ANAS una spiegazione non concordando con quanto asserito in merito, anche perché la sola sanzione pecuniaria che il Comune avrebbe comminato, per quanto elevata, non avrebbe soddisfatto l'interesse pubblico alla rimozione di manufatti realizzati in spregio alle norme vigenti, specie considerato il danno per l'inquinamento acustico ed atmosferico prodotto da detti impianti e che invece la fascia di rispetto, prevista dall'art. 26 del Regolamento del codice della strada, sarebbe stata idonea, assieme al verde plantumato previsto dal P.R.P.C., a ridurre i pericoli derivanti dall'inquinamento. L'ANAS rispondeva che siccome l'estratto cartografico del P.R.G.C. della predetta zona industriale (D2.2) non riportava alcuna fascia di rispetto stradale, di cui all'art. 26 del Regolamento del CDS, vigeva l'art. 26 – terzo comma – di detto Regolamento che recita: *“fuori*

dai centri abitati, ..., ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a : ...c) 10 m per le strade di tipo C". Alla luce di ciò l'ANAS confermava il parere espresso con la sua precedente nota e precisava che *"la competenza istituzionale per far rispettare la predetta norma spettava al Comune competente per territorio"*. La Difensore civico ha scritto anche alla Direzione regionale per l'Ambiente chiedendo conoscere quali provvedimenti avesse assunto circa l'autorizzazione richiesta dall'impresa all'Amministrazione Regionale per le emissioni degli impianti - autorizzazione peraltro chiesta quando gli impianti erano già in funzione - . La Regione ha risposto di non aver rilasciato alcun provvedimento autorizzativo all'impresa per il trasferimento degli impianti di aspirazione polveri dal precedente sito dello stabilimento all'attuale, anzi alla luce di quanto comunicato dal Comune di Azzano Decimo, di aver trasmesso alla Procura della Repubblica di Pordenone documentazione chiedendo alla stessa un approfondimento al fine di accertare l'ipotesi di reato previsto dall'art. 24, comma 1, del D.P.R. 203/1988. La Difensore civico prosegue nella trattazione della pratica, anzitutto chiedendo un parere al Servizio della Pianificazione circa la decisione dell'ANAS sulla cui legittimità non è assolutamente convinta e poi in attesa delle ulteriori determinazioni del Comune.

Un cittadino lamenta l'inquinamento acustico derivante da schiamazzi notturni in occasione dei festeggiamenti ferragostani nel paese di Cimolais, dove egli trascorre le vacanze e lamenta che il Comune non adotti ogni misura per evitare il disturbo dei vacanzieri. La Difensore civico chiede all'Amministrazione comunale di essere informata circa la realtà della situazione denunciata. L'Amministrazione comunale ha risposto che non intende rinunciare ai festeggiamenti. La Difensore civico ha invitato comunque il Comune a rendersi parte diligente in una più stretta sorveglianza di quanto avviene dopo la festa, per il comportamento di gruppi di teppisti che disturbano a lungo il riposo dei vacanzieri.

Alcuni cittadini lamentano il grave disturbo al loro riposo notturno causato dalle abitudini di coloro che frequentano un locale sito in un centro commerciale di Fontanafredda (PN) molto vicino alle loro abitazioni. La Difensore civico chiede al Comune l'esito dell'intervento dell'Arpa per quanto concerne le rilevazioni acustiche effettuate e segnalava il particolare disagio lamentato dagli istanti nelle serate del giovedì, allorché all'interno della birreria si esibiscono complessi

musicali dal vivo. A seguito delle rilevazioni effettuate dall'Arpa risultava che le immissioni sonore nell'area hanno sfiorato gravemente i limiti assoluti fissati dall'art. 6 del DPCM dd 01/03/1991. La Difensore civico afferma perciò, in un secondo intervento, che è particolarmente urgente un provvedimento dell'Amministrazione comunale che faccia cessare l'inquinamento acustico, stante anche i danni alla salute che gli istanti lamentano e la rilevanza costituzionale del diritto alla salute come diritto fondamentale della persona.

Due cittadini lamentano che a tutt'oggi l'Amministrazione comunale di San Quirino non abbia verificata la regolarità delle costruzioni civili ed artigianali edificate dal loro vicino. L'istante sostiene che tali opere sono state eseguite in completa difformità alle concessioni edilizie o, addirittura, in assenza delle stesse, in particolare egli si riferisce agli immobili adibiti alla lavorazione del ferro che sarebbero stati eseguiti in difformità all'allora Piano di Fabbricazione ed in difformità anche all'attuale Piano Regolatore Generale. Lamenta che l'Amministrazione Comunale non abbia preso posizione circa il rilascio di abitabilità ed agibilità relativa all'attività commerciale ivi svolta per la vendita di articoli funerari e che le lavorazioni del ferro eseguite dall'impresa del vicino continuerebbero anche dopo l'orario normale, fino a tarda sera ed anche nelle giornate festive. Il tutto in deroga al Piano Regolatore Generale che prevederebbe in quella zona solamente piccoli insediamenti artigianali compatibili con una zona residenziale. Il 26 aprile 2004, presso l'Ufficio di Gabinetto distaccato di Pordenone, si tiene un incontro tra l'interessato e il Sindaco, accompagnato dal capo dell'Ufficio tecnico. Il Sindaco afferma che la soluzione passa attraverso lo spostamento della ditta nella nuova zona industriale dove, peraltro, esiste già una concessione edilizia rilasciata a favore di quella impresa. Il Comune, attraverso il vigili urbani, ha effettuato un sopralluogo presso i locali attuali della ditta ed in effetti si sono riscontrati diversi abusi edilizi e che non esiste ancora l'agibilità per i locali posti al piano superiore dove sono ospitati gli uffici della ditta stessa. Per tutti questi abusi, una volta ultimate le verifiche, l'Amministrazione Comunale afferma essere sua intenzione emettere un provvedimento che preveda la demolizione delle parti costruite in maniera illecita. Successivamente si tiene un secondo incontro in cui il tecnico comunale comunica che l'impresa ha presentato ricorso al TAR contro l'ordinanza di demolizione predisposta dal Sindaco di San Quirino che intimava alla ditta medesima la demolizione delle parti costruite in difformità alla concessione edilizia. Egli informa inoltre che sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo capannone dell'impresa nella zona industriale, lavori che dovrebbero essere ultimati nella primavera del 2005. Il tecnico informa infine che da un ultimo sopralluogo effettuato presso i locali dell'impresa si sono riscontrati ulteriori abusi edilizi non rilevati nel precedente sopralluogo. Tali abusi dovranno

comunque essere sanati anche nell'ipotesi di un trasferimento dell'attività presso la nuova sede in fase di costruzione presso la zona industriale. Un tanto è nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale di San Quirino. Si è saputo però che i disturbi continuano.

Per converso, un imprenditore di Sutrio lamenta di avere ricevuto una determina al pagamento di una somma per aver violato la L. 26/10/1996 nonché il D.P.C.M. 14/11/1997 art. 4 sull'inquinamento acustico. La Difensore civico rileva che la Determina, pur facendo riferimento espresso alla L. 24/11/1981 n. 689 artt. 16-17-18 e pur facendo seguito ad un verbale di accertamento, non contiene i requisiti previsti dalla L. 689/81 e non contiene l'indicazione del termine e dell'Autorità giudiziaria a cui poter ricorrere (art. 3 comma 4 L. 241/90), né risulta rispettare il termine di cui all'art. 18 I comma L. 689/81. L'interessato lamenta anche che appena il giorno precedente, rispetto alla notifica del verbale di accertamento, gli era stato notificata una ordinanza del Comune con cui gli veniva ordinato di dotare l'impianto tecnologico di motori di raffreddamento delle opportune soluzioni tecniche volte a limitare le immissioni sonore negli ambienti residenziali limitrofi alle sorgenti sonore, entro e non oltre 120 giorni dalla notificazione del provvedimento, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge. Nel verbale non è indicata neppure la fonte normativa delle sanzioni per cui la Difensore civico fa rilevare che l'istante non ha modo di sapere se esse per caso siano le stesse di cui alla determina. La Difensore Civico chiede perciò che l'Amministrazione voglia chiarire con il cittadino come mai, pur avendogli assegnato 120 giorni di tempo per la regolarizzazione degli impianti, gli abbia notificato il giorno dopo la determina che gli ingiunge il pagamento di sanzioni. A fronte della invalidità della determina che non risponde ai requisiti di legge, la Difensore civico propone all'Amministrazione il suo annullamento in virtù di autotutela. L'Amministrazione ha riconosciuto l'irregolarità dell'atto, l'ha annullato, ma ne ha emesso un altro, senza i precedenti errori formali, ma che presta il fianco alle medesime osservazioni di natura sostanziale. Il cittadino ha dovuto proporre opposizione avanti all'Autorità giurisdizionale.

Ferrovie, viabilità, strade e disciplina del traffico

Un gruppo di insegnanti e lavoratori, alcuni attraverso la già difensore civico della Provincia di Venezia, altri autonomamente, si è rivolto al Difensore Civico affinché si interessi dei gravi **problemi causati ai lavoratori e studenti pendolari dalla modifica dell'orario di alcuni treni e dalla soppressione di altri** avvenute nel dicembre 2003. Essi lamentano, come già noto, anche il sovraffollamento delle carrozze e la perdita di coincidenze con il trasporto pubblico locale. La Difensore

Civico, dopo una prima riunione conoscitiva avuta con l'Assessore Regionale ai trasporti Lodovico Sonogo, il quale si dimostrato sensibile al problema, e con il Responsabile del trasporto regionale di Trenitalia, ha contattato l'avv. Bottoli, Difensore Civico del Veneto, affinché la Difesa Civica delle due Regioni sia promotrice di un incontro con Trenitalia, gli Assessori regionali e Provinciali competenti e i responsabili delle Aziende di trasporto locali per discutere tali problemi ed individuare alcune, anche provvisorie o parziali, soluzioni. La Difensore civico ha anche acquisito i dati di produzione trasmessi da Trenitalia all'Assessore competente. La riunione, di cui vi è stata largo eco sulla stampa locale (vedasi *Messaggero Venero*, ed. di PN 23.4.2004, il *Piccolo* 24.4.2004. *Primorski Dnevnik* 24.4.2004) si è tenuta a Venezia, presso la Sede del Difensore civico del Veneto. Ne è emerso un quadro molto complesso e di difficile soluzione, e non avrebbe potuto essere diversamente. Anzitutto si è saputo che due anni fa c'è stato un cambiamento dell'orario che ha abolito ottanta treni al giorno. I ritardi, che riguardano soprattutto la linea "alta" – Mestre – Udine – dipendono, fondamentalmente, da quello che avviene nel *nodo* di Mestre. Per effetto della regionalizzazione e del fatto che, quindi, la Regione Veneto ha stipulato un suo contratto con Trenitalia, si è visto colà aumentare il traffico regionale e ne è stato così penalizzato quello verso la nostra Regione. Non solo, ma il Veneto ha potuto stabilire penalità per i ritardi in caso di disservizi. La nostra Regione, invece, non ha ancora un suo contratto con Trenitalia perché, essendo a Statuto speciale, non le è applicabile *tout cour* la *legge Bassanini*, e gli atti con cui si attuerà la sua autonomia sulla materia sono in corso di approvazione (decreti governativi e trasferimento delle risorse) e quindi non ha ancora gli strumenti per intervenire concretamente. Si è capito anche che mancava uno dei maggiori responsabili della vicenda e cioè Rete Ferroviaria Italiana, che dispone delle infrastrutture a terra, attualmente insufficienti. Comunque Trenitalia ha negato che i ritardi sarebbero causati dal passaggio del nuovo Eurostar Udine-Roma, come affermato dai cittadini. Quel treno, è stato detto, è stato introdotto a seguito di un'accurata indagine di mercato e ciò non è avvenuto a discapito dei treni regionali ed interregionali. Trenitalia ha affermato di dover far fronte ad un crescente numero di passeggeri. E' emerso anche che il trasporto pubblico locale fatica ad adeguarsi all'orario ferroviario e a quello delle scuole per le differenze che, per effetto dell'autonomia scolastica, ogni scuola presenta quanto ad inizio e termine delle lezioni e durata delle vacanze in occasione delle festività. I responsabili del trasporto pubblico locale presenti alla riunione si sono impegnati a prendere contatto con l'Autorità scolastica per concordare delle linee di azione per venire incontro ad insegnanti e studenti. I Difensori civici hanno raccomandato alle Amministrazioni interessate di convocare un tavolo di concertazione tra tutte le parti interessate, e quindi anche le Aziende di trasporto pubblico locale su ruote,

gli Istituti scolastici e le associazioni dei consumatori in rappresentanza dei pendolari, quando vengono predisposti i nuovi orari ferroviari.

Un cittadino, caduto con il proprio motorino transitando lungo la strada di S. Clemente sita nel Comune di Muggia, per un evidente difetto di manutenzione della via, come da rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro redatto dai Carabinieri, lamenta che il Comune di Muggia abbia declinato la propria responsabilità in quanto la strada in questione, non ricadendo nel centro abitato, non appartarrebbe al Demanio Comunale. In base alle visure tavolare e catastale essa risulta intestata al Demanio Statale. Sarebbe perciò obbligo di codesto ANAS la sua manutenzione. Egli lamenta però che finora nessuno degli Enti richiesti del risarcimento se ne sia assunto l'onere pur non contestando la dinamica dell'accaduto. Infatti le lesioni riportate ed il suo comportamento di guida assolutamente ineccepibile inducono la Difensore civico ad intervenire onde evitare che l'interessato debba assumersi l'onere di una causa civile dall'esito incerto quanto alla legittimazione passiva dei possibili convenuti. Infatti le sue condizioni di reddito non glielo consentono ed è comunque ingiusto che un cittadino debba sottostare ad un tale rischio per effetto di una situazione di obiettiva carenza amministrativa di cui non porta alcuna responsabilità. La Difensore civico ospita poi un incontro con le suddette Autorità. Viene indicata l'ANAS come l'Ente che deve provvedere alla manutenzione delle strade di proprietà del demanio statale. Interpellata, l'ANAS S.p.a. invece sostiene che suo compito istituzionale è quello di provvedere alla manutenzione solo delle strade iscritte in tavolate come *demanio-strade*. Poiché invece quella via è iscritta come *demanio* e non è riportato nell'elenco delle strade affidate all'Ente, la responsabilità non è attribuibile ad essa. La Difensore civico ha consigliato perciò l'istante a rivolgersi per il risarcimento al Ministero delle Finanze ed ha inoltrato una lettera ultimativa al Demanio per invitarlo a provvedere, a scanso della causa civile.

Un cittadino si è visto elevare una contravvenzione, che ha subito pagata, a causa di una segnaletica stradale non completa. Egli sostiene che il cartello che indica un divieto di transito per fasce orarie posto su una bretella di congiunzione tra Piazzale Sacro Cuore e Via San Quirino non è visibile agli automobilisti che sopraggiungono dall'Asilo Sacro Cuore, transitano da Piazzale Sacro Cuore e si immettono nella suddetta bretella. Un tanto appare chiaro dalle foto che egli produce. La Difensore civico rileva che, qualora, come nel caso, non sia stata immediatamente, - all'orario fissato per il divieto di transito - apposta la transenna che impedisca il transito all'inizio della bretella, l'automobilista proveniente da

Piazzale Sacro Cuore non può rilevare questo divieto. La Difensore civico espone di ritenere corretta la segnalazione del cittadino, oltre che le sue lagnanze per l'ingiusta contravvenzione subita e chiede che l'Amministrazione renda più chiara e visibile la segnaletica dell'area per evitare in futuro che altri possa incorrere nelle medesime infrazioni. Il Comune di Pordenone, dopo sopralluogo ha evidenziato le carenze di visibilità segnalate dalla Difensore civico ed ha assicurato un solerte intervento tecnico atto a garantire una migliore percezione dei limiti e divieti presenti su quel luogo.

Un cittadino si lamenta con la Provincia di Pordenone, indirizzando la sua lettera anche alla Difensore civico, la quale chiede perciò al suo Presidente come intenda provvedere per porre soluzione alle questioni relative alla viabilità nella frazione di San Martino di Campagna in Comune di Aviano. Senza entrare nel merito delle scelte di carattere politico circa le opere pubbliche che si intendono realizzare nel prossimo futuro, la Difensore civico esprime l'opinione che i cittadini della suddetta frazione abbiano diritto ad una maggiore sicurezza nella circolazione all'interno del loro abitato, ed in particolare che siano da considerare i problemi collegati al transito dei mezzi pesanti nel centro del paese. Si svolge quindi presso il Comune di Aviano un incontro con il Sindaco in merito all'ipotesi di realizzazione di una circonvallazione nella frazione di San Martino di Campagna. Il Sindaco comunica che l'attuale Amministrazione Comunale di Aviano non è pregiudizialmente contraria alla realizzazione della circonvallazione nella Frazione di San Martino di Campagna, ma sta valutando anche una soluzione alternativa, anche perché alla giunta sono state recapitate 300 firme di cittadini di San Martino di Campagna contrari all'attuale tracciato della circonvallazione. La soluzione alternativa prevederebbe la riqualificazione del tratto dove sussiste la strettoia con l'abbattimento degli attuali edifici e la loro ricostruzione retrocedendo di alcuni metri con la costruzione anche di un marciapiedi per la messa in sicurezza dei pedoni. Egli comunque rileva che il traffico che transita lungo questa strada non è così intenso come ad esempio quello che transita sulla Pontebbana e che già esiste un'ordinanza comunale che dirotta il traffico pesante proveniente da Nord verso un percorso alternativo e, quindi, non passa per il centro della frazione. Il Sindaco sostiene che la volontà dell'Amministrazione Comunale è di mantenere comunque un transito, un passaggio per il centro del paese. E' nelle intenzioni della giunta illustrare questa ipotesi ai cittadini della frazione ed affidare a questi ultimi la decisione finale sulla soluzione più opportuna da prendere. La Difensore Civico solleva un problema di natura ambientale di inquinamento acustico ed atmosferico da tenere in considerazione. Il Sindaco comunica che l'Amministrazione Provinciale ha dato dei riscontri positivi rispetto al progetto alternativo alla circonvallazione, progetto per il quale a giorni dovrebbe arrivare in Comune la

domanda di concessione edilizia. Circa il rischio di perdere i finanziamenti regionali e provinciali previsti per la realizzazione della circonvallazione, il Sindaco informa che c'è stato un incontro con i Sindaci facenti parte il comprensorio "Aviano 2000" dove si è stabilito che i fondi stanziati rimarranno comunque a disposizione per la viabilità di Aviano. Infine il Sindaco conferma l'intenzione di illustrare questo progetto alternativo convocando un'assemblea pubblica, non appena il progetto verrà depositato in Comune, dove verranno invitati tutti i cittadini della frazione di San Martino di Campagna e che inoltre è allo studio dell'Amministrazione Comunale di procedere anche con una consultazione dove verranno sottoposti all'attenzione ed all'approvazione dei cittadini i due progetti. La Difensore Civico prende atto delle iniziative che l'Amministrazione Comunale intende avviare e informa che sarà sua cura di comunicarle all'istante ed agli altri cittadini che avevano sollecitato un suo intervento.

Una cittadina di Montenars si lamenta con quel Comune e con il Comune di Tarcento circa la pericolosità della strada denominata via Gaspari Borgo Cretto S. Maddalena. La Difensore Civico chiede a dette Amministrazioni di voler chiarire di chi sia la competenza della manutenzione della strada in questione e di voler provvedere alla necessaria sistemazione della stessa per prevenire in futuro incidenti per chi transita abitualmente su quel percorso. Hanno risposto entrambi i Comuni interessati, in quanto entrambi interessati alla manutenzione della strada per i rispettivi tratti di competenza. Il Comune di Tarcento ha comunicato di aver provveduto ad eseguire alcuni lavori di manutenzione della strada interessata nel tratto ricadente nella sua competenza e, per il tratto di competenza provinciale, visto il disinteresse della Provincia, di avere provveduto con delibera n. 406/2004 e acquisita la loro favorevole disponibilità, a delegare gli interventi di ripristino funzionale della strada alle Comunità montane del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale. Il Comune di Montenars, invece, per il tratto di sua competenza ha comunicato di aver provveduto e di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada interessata.

Un cittadino residente a Cassacco lamenta di dover versare all'ANAS della somma di € 1.326.63 relativa al canone per il mantenimento dell'accesso del passo carraio già esistente. La Difensore Civico chiede le modalità con cui si effettua il conteggio del canone, perché risulta, a dire dell'istante, che alcuni residenti nella stessa via paghino una somma di canone molto inferiore. Chiede anche che all'istante sia consentito di rateizzare la somma. L'ANAS risponde dando contezza di tutti i provvedimenti presi che hanno dato luogo ad un

aggiornamento dell'entità del canone richiesto per accessi carrai e specificando che la difformità riscontrata dall'istante, nel pagamento dell'anzidetto canone rispetto ai propri vicini è probabilmente da attribuirsi al fatto che i vicini sono proprietari di fabbricati aventi un unico accesso. Relativamente alla richiesta di ratealizzazione avanzata dall'istante, l'ANAS ha comunicato di non poter accogliere la medesima, avendo l'interessato già provveduto al pagamento dell'intera somma richiesta.

Il Presidente dell'Associazione Culturale Ricreativa "Ponte Delizia" lamenta che l'ANAS ha provveduto a porre una barriera che impedisce di fatto l'accesso al parcheggio del Bar "Al Ponte" in Località Ponte della Delizia in Comune di Valvasone, parcheggio che funzionava anche da fermata autobus per gli abitanti di tale località. Egli ha proceduto ad una raccolta di firme (n. 132) al fine di sollecitare il ripristino di tale fermata. La Difensore civico sollecita perciò l'ANAS ed il Sindaco del Comune di valutare, fatti salvi gli aspetti relativi alle norme stradali di sicurezza, di porre in essere tutte le procedure per il ripristino della fermata autobus al fine di consentire ai residenti di tale località di continuare ad usufruire del servizio di trasporto pubblico. L'ANAS però rispondeva rimandando tutto alle decisioni del Comune per la ricerca di una soluzione alternativa. La Difensore civico ricorda al Sindaco i disagi segnalati dai cittadini della borgata e chiede perciò all'Amministrazione comunale di farsi carico della soluzione del problema.

Molte le questioni poste da cittadini circa la qualificazione delle strade, private pubbliche o vicinali. Di tutte è inutile dare conto nei particolari. Molte infatti sono le liti tra privati proprietari che hanno a che vedere con la qualificazione delle strade, per il loro uso e manutenzione. Divergenti anche gli orientamenti delle Amministrazioni con cui i cittadini si scontrano talvolta perché esse non intendono farsi carico di strade che essi ritengono di uso pubblico o perché, invece, i cittadini stessi si oppongono all'esproprio o alla qualificazione pubblica.

Una cittadina di San Quirino lamenta la mancata asfaltatura della bretella di Via Aprilis denominata "Borchiata". L'istante sostiene che altre strade con analoghe caratteristiche siano state asfaltate a spese del Comune. La situazione attuale provoca il sollevarsi di molta polvere al passaggio di mezzi che non sono di

proprietà dei frontisti. La strada è stata mantenuta, fino ad ora, in buone condizioni dagli stessi frontisti, ma vede transitare il passaggio di terzi. Infine l'istante segnala la preoccupazione che la situazione si aggravi con l'avvio di un'ampia lottizzazione prevista su detta bretella. La Difensore civico chiede di conoscere la natura giuridica della strada in questione, se cioè sia privata, vicinale (in tal caso deve risultare inserita negli elenchi) oppure ad uso pubblico poiché dalla qualificazione giuridica derivano diritti e doveri dei cittadini frontisti e di conoscere le determinazioni che l'Amministrazione intende assumere per venire incontro ai disagi lamentati. Il Sindaco ha comunicato che trattasi di strada vicinale, utilizzata non solo dai frontisti, alla cui manutenzione ha provveduto l'Amministrazione comunale. L'inconveniente lamentato dalla cittadina avrebbe come unica soluzione l'asfaltatura, per cui altri proprietari frontisti non sono d'accordo. Inoltre considerata la scarsa densità abitativa della via, l'Amministrazione riserva priorità per l'asfaltatura di vie con maggiore densità abitativa e collocate in zone abitualmente frequentate. La Difensore civico comunica all'interessata la risposta del sindaco.

Due coniugi, residenti nel Comune di Duino Aurisina, loc. Sistiana con un lungo esposto, lamentano in sostanza il mancato adempimento, da parte dell'amministrazione comunale di Duino Aurisina degli obblighi a loro dire imposti dalla convenzione sottoscritta all'epoca della lottizzazione relativa alla loro attuale proprietà. Si tratta anche qui di una controversia che attiene alla strada che serve detta lottizzazione, che il Comune non intende acquisire a pubblica. La Difensore civico fa presente al Comune che gli obblighi assunti con la convenzione hanno natura reale. Inoltre i cittadini lamentano la pericolosità dell'accesso alla strada statale l'inadempimento di Comune e ANAS sul punto. L'Amministrazione comunale ha fatto sapere che, in attuazione della convenzione, intende *prendere in carico* l'impianto di illuminazione pubblica realizzato lungo la strada principale della lottizzazione e la fognatura — cosa che è avvenuta con la Delibera della Giunta regolarmente trasmessa alla Difensore civico. Per quanto concerne invece la cd. *area verde* e la strada il Comune non intende per ora prendersi carico di tali opere perché è ivi necessario eseguire importanti opere di sistemazione. Poiché i cittadini, rilevando l'inadempimento dell'Amministrazione, hanno deciso di rivolgersi ad un Legale che li tuteli avanti l'Autorità giudiziaria, la Difensore civico ha ritenuto esaurito il suo compito.

Interventi per il risparmio energetico

Un cittadino lamenta la mancata concessione di contributi per interventi nel settore del “risparmio energetico” per la riduzione, da parte della Regione, della disponibilità finanziaria inizialmente prevista dal bando. La Difensore civico chiede che sia dato conto di un tanto e chiede come di tale provvedimento sia stata data pubblicità posto che gli interessati hanno confidato in un determinato ammontare di finanziamenti previsti e questo ha comportato per loro ingenti spese per la redazione del progetto tecnico, le dovute istanze all’Autorità comunale ed altri oneri particolarmente gravosi, specie nella provincia di Trieste per le note rigide posizioni della locale Soprintendenza. La Direzione regionale annuncia invece che sono stati poi ripristinati i fondi e che anche la domanda del cittadino in questione è ammissibile.

Un cittadino, residente a Ronchi dei Legionari lamenta che la Direzione Provinciale per l’edilizia e i servizi tecnici gli abbia chiesto la documentazione inerente l’abitabilità della struttura edilizia interessata all’installazione dei pannelli solari di cui ad una sua domanda di contributo in quanto egli non è in grado di produrla perché l’installazione doveva essere effettuata su una struttura in fase di costruzione. La richiesta del Servizio si riferiva esplicitamente all’interpretazione della Direzione regionale competente in base a cui per struttura edilizia esistente, come previsto al punto 1) - primo comma - del Bando di concorso, si deve intendere *“quelle completate e dotate dei requisiti di abitabilità richiesti per l’ottenimento del relativo certificato, ai sensi dell’art. 86 della L.R. 52/1991”*. La Difensore civico chiede un riesame di quella interpretazione sia per motivi di diritto che per evidenti motivi di fatto. Anzitutto perché il bando, nell’esprimere “struttura esistente”, non rende esplicito in modo inequivocabile che debba trattarsi di struttura edilizia già completa ed abitabile. Al momento del Bando la struttura che il cittadino intendeva dotare di impianto ad energia solare esisteva in quanto già costruita; non era quindi un’opera futura, seppure, non essendo completamente ultimata, non poteva essere dotata del certificato di abitabilità. Poi perché dalla formulazione contenuta nel Bando non era comprensibile che solo le opere del tutto completate potessero essere ammesse a contributo e quindi gli interessati potevano legittimamente fare conto su un possibile contributo per decidere l’intervento in questione. Dal punto di vista di fatto, la Difensore civico esprimeva l’opinione che escludere a priori dal contributo le opere non completamente finite fosse un controsenso rispetto alle finalità che la legge si propone, cioè di incentivare l’utilizzo di fonti alternative di energia elettrica, essendo sicuramente più propensi a dotarsi di questo tipo di impianti coloro che costruiscono per la prima volta la loro casa anziché coloro che per farlo devono compiere un profondo riadattamento degli impianti e appoggiare i pannelli solari sul tetto anziché sistemarli al suo interno. Tra l’altro, considerate le forti raffiche

di vento che interessano i nostri territori, la Difensore civico esprimeva la convinzione che l'appoggio sulla copertura del tetto possa non essere una soluzione di tutta tranquillità. I pannelli installati dal cittadino in questione sono di un tipo ad incasso nel tetto, e quindi non adatti ad una installazione sopra manto di copertura in un secondo momento; non sarebbe stato possibile completare l'installazione dei pannelli in un secondo momento per ovvi problemi di possibili infiltrazioni causati dagli agenti atmosferici nella parte del tetto che sarebbe rimasta scoperta; il completamento del tetto e della successiva installazione del pannello solare ad incasso in un secondo momento sarebbe risultato soluzione antieconomica. La Difensore civico, ritenendo fondati i motivi di ordine tecnico proposti dall'istante chiede alla Direzione regionale il riesame dell'interpretazione adottata e quindi ad entrambe le Direzioni una diversa valutazione del caso in questione del caso.

La Direzione regionale competente non ha accolto le istanze della Difensore civico, ma ha comunque espresso l'intenzione di tenere conto in futuro delle osservazioni formulate.

Caccia

Due cittadini lamentano che il regolamento annuale di gestione faunistica e di fruizione venatoria per la caccia tradizionale e di selezione, adottato dal direttore della riserva di caccia di Mernicco impone una restrizione al diritto dei cacciatori assegnati alla riserva di invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore come previsto dall'art. 31 della L.R. 30/99. La Difensore civico, preso atto della risposta già fornita al ricorso degli interessati esprime il dubbio circa la possibilità per il regolamento in questione di limitare quello che appare essere un diritto soggettivo previsto dalla L.R. 30/99. Gli istanti hanno infatti rappresentato oralmente che le loro lamentele sono determinate dal fatto che la caccia è per loro un momento di socializzazione. La Difensore civico esprime l'opinione che possa essere utile un confronto con la Direzione regionale competente onde esaminare il problema circa il valore giuridico del regolamento in questione e la natura del diritto previsto dall'art. 31 per eventualmente esporre al Consiglio Regionale la necessità che, nell'ambito delle modifiche già preannunciate alla suddetta L.R. 30, sia meglio regolamentata la questione degli inviti. Nell'incontro i funzionari chiariscono che i regolamenti annuali di gestione faunistica e venatoria sono adottati dalle riserve di caccia ai sensi dell'art. 7 comma III punto b) che ne stabilisce l'obbligatorietà. Circa la possibilità che tali regolamenti limitino una facoltà come quella stabilita dall'art. 31 della l.r. 30/99 questi possono contenere norme più restrittive qualora la riserva di caccia ne ritenga la necessità per la tutela del patrimonio faunistico, previa adeguata motivazione tecnica, in base all'art. 17 del Decreto del Presidente

della Giunta 7 febbraio 2000 n. 032/Pres. In base all'art. 2 di tale Decreto la riserva di caccia persegue il fine della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e della gestione dell'esercizio venatorio sul territorio di competenza e nell'ambito di tale finalità può proporre alle amministrazioni ed enti competenti limitazioni temporanee nell'utilizzo del territorio. Per intendere in senso corretto il termine gestione si deve fare riferimento all'art. 1 della l.r. 30/99, in particolare laddove la Regione viene investita dal compito di tutelare la fauna in quanto patrimonio indisponibile dello Stato e disciplinare le diverse forme di gestione, ivi compreso il prelievo venatorio mediante criteri di protezione, incremento conoscenza e utilizzo razionale della fauna. Viene confermato che la limitazione posta dal Regolamento della riserva agli inviti mira a restringere il prelievo venatorio. La Difensore civico rappresenta la sua opinione circa l'opportunità che le norme regionali stabiliscano in modo più preciso i poteri delle riserve di caccia di limitare i prelievi anche mediante restrizione degli inviti e quindi la sua intenzione di dare informazione scritta di un tanto all'Assessore Regionale alla Caccia, e al Direttore Regionale competente.

Un cittadino di Basiliano (UD) lamenta che la domanda di assegnazione in riserva di caccia da lui presentata in data 26.03.2004 non è stata ammessa in graduatoria per non avere barrato la casella n. 4) delle dichiarazioni previste in calce alla richiesta. Egli afferma di non avere barrato la casella ritenendo che, essendo socio dimissionario da soli due giorni da altra riserva di caccia, non poteva non essere in possesso del requisito di cui al punto 4) vista l'incompatibilità sancita dall'art. 33 della legge regionale 30/99. Nel presentare la domanda l'istante afferma che l'incaricato dell'ufficio ricevente aveva anche fatto copia della lettera di dimissioni dall'altra riserva "proprio per evitare ogni possibile disagio". L'istante ritiene inoltre di avere implicitamente risposto al punto 4) laddove dichiarava di essere dimissionario dall'altra riserva di caccia manifestando quindi il desiderio di essere trasferito da una riserva ad un'altra. La Difensore civico rileva che ai sensi di quanto espressamente previsto in calce al modulo di domanda di assegnazione dove si legge "non si darà seguito all'istruttoria delle domande incomplete o non accoglibili per la mancanza dei requisiti (art.1, comma 4, del DPGR n. 030/Pres. 1 febbraio 2000)", l'incompletezza della domanda nel caso non si riferisca a mancanza di requisiti e che la vicenda poteva essere considerata in realtà una ipotesi di trasferimento, poiché il modulo previsto come domanda di trasferimento, effettivamente non comprende che il richiedente dichiari quanto contenuto nel punto 4); una onorevole soluzione delle vicenda potrebbe essere quella di assimilare la domanda svolta dall'istante ad una domanda di trasferimento, ritenendola valida a questo fine, pur se tale soluzione comporta un modesto onere economico a carico del richiedente. La soluzione

sarebbe parsa conforme a canoni di corretta amministrazione, tanto più che per la riserva in questione la graduatoria non avrebbe esaurito i posti disponibili. La competente Direzione centrale ha risposto spiegando che la dichiarazione del punto 4 del modulo (ovvero la dichiarazione di non esercitare attività venatoria in qualità di legale rappresentante di azienda faunistica-venatoria) costituisce requisito essenziale per l'assegnazione del posto in graduatoria nella riserva di caccia richiesta dall'interessato. Relativamente alla avanzata possibilità di considerare detta domanda come una domanda di trasferimento, la Direzione rileva che ciò non è possibile in quanto l'istante, al momento della domanda, era già dimissionario dell'altra riserva mentre requisito essenziale per presentare tale fattispecie di domanda è l'appartenenza ad una riserva di caccia (art. 4 comma 4 bis, DPGR 30/99 e successive modifiche)

In questo come in un altro caso la Difensore Civico Regionale ha segnalato perciò al Servizio competente di non condividere l'estremo rigore formale con cui sono trattate le pratiche di assegnazione alle Riserve di caccia in quanto una telefonata che solleciti i cittadini a regolarizzare i piccoli errori formali potrebbe risolvere molti piccoli problemi ed eviterebbe ai cittadini questi spiacevoli dinieghi. La Difensore civico ha tuttavia dovuto prendere atto, come il Servizio ha chiarito al telefono, che le domande sono centinaia e moltissime sono le irregolarità. I dinieghi lamentati da alcuni cittadini erano dovuti perciò a detto rigore formale necessitato dalla scarsità di mezzi per gestire una mole di domande così ingente, rigore che o viene applicato a tutti oppure, laddove vi siano eccezioni, porterebbe effettivamente a delle ingiustizie.

SALUTE

Si tratta di un capitolo che assorbe molto del lavoro dell'ufficio, anche per la delicatezza delle questioni trattate.

La Difensore civico è stata nominata Presidente della Commissione Mista conciliativa istituita dall'Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine ed ha partecipato ad una seduta in cui sono stati esaminati anche alcuni dei casi che erano stati da lei stessa segnalati e di cui si era dato conto nella precedente relazione. C'è stato modo così di apprezzare questo istituto che può essere una sede valida di composizione stragiudiziale delle vertenze dei cittadini con l'Amministrazione sanitaria. Si segnala perciò in questa sede che sarebbe importante che tutte le Aziende ne apprezzassero le finalità e le rendessero funzionanti. Alcuni direttori dell'Area triestina sono stati espressamente sensibilizzati sul tema.

Salute mentale: dei molti casi trattati non si dà conto singolarmente. In genere si tratta di disservizi lamentati da chi non riesce a convivere con la malattia o con quella dei familiari. La difensore civico non si è trovata di fronte, insomma, a comprovati disservizi. Circa la competenza della Difesa civica in questo ambito, si è convenuto con alcuni dei Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale che, trattandosi di uno degli ambiti di tutela del generale diritto alla salute, l'operato dei servizi non possa sfuggire ad un controllo da parte del Difensore civico.

In generale

Una cittadina lamenta alcuni episodi avvenuti nel mese di dicembre del 2003 durante il periodo in cui era ricoverata presso il Reparto di Geriatria dell'Ospedale Maggiore di Trieste. La Difensore civico chiede chiarimenti in merito alle varie questioni da essa lamentate. L'URP comunica il contenuto della relazione predisposta sull'argomento da parte del Direttore della Struttura Complessa

Geriatrics, nella quale veniva chiarita la posizione dell'Amministrazione Ospedaliera in merito a ciascuna delle osservazioni proposte dalla signora. Nel contempo viene anche dichiarata la disponibilità del Direttore della Struttura in questione ad un colloquio, di cui l'istante è invitata ad avvalersi.

Una cittadina residente a Roma, ma dimorante in Regione per ragioni affettive, chiede di conoscere se effettivamente trasferendo la sua residenza da Roma ad una località della Regione Friuli Venezia Giulia debba necessariamente rinunciare al suo medico di fiducia operante presso Codesta Azienda Sanitaria Locale come da informazioni fornitele oralmente. A seguito dell'intervento della Difensore civico nei confronti dell'Azienda Sanitaria di Roma e della Direzione centrale regionale della salute viene inviata alla Difensore civico una circolare che prevede, sulla base delle norme di legge tuttora vigenti, che la legge di riforma sanitaria (L. 833/78) agli artt. 19 e 25, individua i soggetti assistibili da ciascuna USL (oggi ASL) nei cittadini residenti nel territorio dell'USL stessa. Il termine residenza è certamente quello di cui all'art. 43 del Codice civile. La Circolare esplicita pertanto che *"Il legislatore ... ha ritenuto ... di ancorare l'appartenenza alla USL ad un elemento oggettivo (dimora abituale, cioè a carattere permanente e stabile) e non ad elementi soggettivi (volontà del soggetto di mantenere in una determinata località il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche)."* La dimora temporanea è invece presa in considerazione dal legislatore esclusivamente per confermare il diritto del cittadino alle prestazioni urgenti in alcuni casi ritenuti degni di particolare considerazione (attività lavorativa, di studio, servizio militare).

Un cittadino lamenta di non aver ancora ricevuto risposta ad una sua lettera con cui chiedeva il rimborso per il trasporto effettuato in autoambulanza dall'Ospedale Cantonale di Friburgo (Svizzera) all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Egli afferma che tale trasferimento era stato concordato telefonicamente tra i medici dei due ospedali. La Difensore civico chiede pertanto all'Azienda Sanitaria di conoscere i tempi di rimborso delle spese sostenute dall'istante che erano ammontate a 4.900 franchi svizzeri. L'A.O.S.M.M. di Udine risponde precisando che la dottoressa che assiste il cittadino *ricorda* di essere stata contattata dai medici dell'Ospedale di Friburgo e di aver offerto la disponibilità di un posto letto, *conferma* che il ricovero è avvenuto, ma non che sia mai stato prospettato un intervento chirurgico. L'Azienda quindi esclude di poter soddisfare la richiesta del cittadino. La Difensore civico chiede informazioni sul regolamento dei rimborsi all'Azienda dei servizi Sanitari n° 6 "Friuli Occidentale". L'Azienda risponde che il rimborso è previsto per persone assistite dall'A.D.I. in territorio

provinciale, che le regole comunitarie e statali non prevedono il rimborso per i costi di trasporto dell'ammalato dall'estero in Italia, per ricevere delle cure specifiche, essendosi recato all'estero per motivi diversi dal lavoro. Non avverrà quindi il rimborso.

Una cittadina si è rivolta alla Difensore civico lamentando l'insuccesso di un intervento di *“stabilizzazione vertebrale posteriore”* subito presso una Casa di Cura convenzionata. Dopo l'intervento la cittadina non aveva conseguito alcun miglioramento, anzi, le era comparso un dolore sciatico a sinistra. Secondo quanto riferito alla paziente dal medico Direttore del S.O.C. di Chirurgia Vertebro-Midollare dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine, le radiografie della colonna vertebrale dimostravano la *“rottura di ambedue i sistemi di stabilizzazione”*, tanto da dover programmare presso detto S.O.C. l'intervento chirurgico di *“rimozione dei mezzi di sintesi, laminectomia e stabilizzazione con sistema CD Horizon”*. Il Difensore civico ha chiesto pertanto una relazione sull'attività medico-chirurgica svolta sulla paziente dalla Casa di cura e, considerato che l'intervento era stato effettuato in convenzione, ha chiesto all'Azienda Ospedaliera presso cui la cittadina si è poi rivolta per rimediare agli effetti negativi del primo intervento presso un Reparto di alta specializzazione, di relazionare all'A.S.S. competente ed alla Difensore civico circa eventuali rilievi che vi fossero da formulare nei confronti dell'operato della struttura privata, o quanto ad eventuali errori tecnici o quanto ad eventuale errata valutazione dell'appropriatezza dell'intervento nel caso di specie. A maggiore ragione qualora l'Azienda pubblica avesse già esaminato altri casi di insuccesso di quel tipo di operazione. La struttura privata ha risposto riferendo circa il percorso terapeutico praticato ed un decorso post-operatorio nella norma. L'Azienda ospedaliera udinese ha recentemente risposto che, essendo stato effettuato da poco tempo il secondo intervento di stabilizzazione con sostituzione dei mezzi di sintesi impiegati dalla Casa di cura privata, solo ora è possibile controllare se i mezzi di sintesi usati sono corrispondenti a quelli approvati dal Ministero della Sanità. L'Azienda si è impegnata inoltre a riferire sulla frequenza di casi di insuccesso riscontrati tra gli interventi compiuti dalla struttura privata in questione con i mezzi di sintesi impiegati da quella struttura, impegnandosi a sottoporre eventualmente al Ministero una revisione di quella autorizzazione.

Si sono rivolti alla Difensore civico i genitori di un ragazzo deceduto nel 2001 all'età di anni 16, i quali hanno esposto a voce e poi in una lunga relazione la vicenda che ha portato il figlio alla morte dopo lunga malattia e sofferenza. La Difensore civico chiedeva anzitutto alle Autorità cui indirizzava il suo intervento

(Difensore Civico della Regione Veneto, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova e Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine) a leggere attentamente l'esposto ritenendo che i coniugi istanti avessero il diritto di acquisire una documentazione clinica completa, comprensibile e non illeggibile come quella che era già stata loro fornita e che avessero il diritto di avere copia di due documenti che essi affermano di aver firmato all'atto del ricovero del figlio minore presso l'Ospedale di Padova. Essi sostengono infatti di non essere mai stati posti in grado di conoscere il contenuto di quanto firmato. La Difensore civico esprimeva l'opinione che fosse verosimile che i genitori avessero dovuto firmare "un consenso informato" essendo per l'appunto il figlio ancora minorenne. Chiedeva un'ampia relazione sul caso, vista la drammaticità degli eventi ed interessava altresì il Difensore Civico del Veneto, avv. Vittorio Bottoli, di voler intervenire presso l'Azienda Ospedaliera di Padova per i più ampi chiarimenti dovuti agli istanti. Soltanto l'Ospedale di Padova ha risposto. Ma la Difensore civico, non potendosi ritenere soddisfatta dai chiarimenti ottenuti si vedeva costretta a formulare alcune osservazioni. La lettera scritta dal professore Direttore del Reparto che aveva curato il povero ragazzo conteneva alcune affermazioni apparentemente contraddittorie. Egli affermava che la necessità di sottoscrizione di qualche forma di modulistica circa l'informativa iniziale fornita ai genitori in questione non fosse ritenuta necessaria in quanto: "una modulistica scritta e firmata da allegarsi al fascicolo clinico la riserviamo solo per gli studi prospettici randomizzati o di carattere squisitamente sperimentale". Invece, nella prima parte della lettera il medesimo professore affermava: "in merito al particolare della modulistica di cui i Signori... hanno memoria ed in particolare di un'eventuale loro sottoscrizione della stessa, ribadisco che ho potuto verificare ancora una volta che essi prima dell'inizio delle cure, sono stati informati, in più occasioni, del protocollo di cura che si sarebbe utilizzato nel caso di specie della sequenza terapeutica...delle modalità di applicazione della chemioterapia...i possibili benefici, limiti ed effetti collaterali della stessa, informazioni tutte idonee a formulare il consenso informato. Oltre a ciò ho verificato l'avvenuto assenso all'inizio delle cure. In sintesi si è confermato che anche in questo caso si è espletato appieno a tale previsto adempimento deontologico". La Difensore civico perciò chiedeva come tale verifica fosse stata effettuata dal Direttore in questione, cioè come egli avesse accertato che il previsto adempimento deontologico fosse stato espletato appieno, se nulla di scritto trovasi a questo proposito nella cartella clinica; come mai lo stesso professore in una sua precedente nota, indirizzata alla Direzione Ospedaliera, cui si era rivolta nell'interesse dei genitori in questione il Tribunale per i Diritti del Malato, aveva affermato che: "per prassi nell'Unità da me diretta si provveda alla formalizzazione, ove previsto, del consenso informato da parte dei genitori dei minori ricoverati, allo stato attuale tale documentazione, peraltro certamente

acquisita come attestato anche dagli stessi genitori di Flavio, non è stata reperita". A seguito di questa nota il Direttore Sanitario aveva provveduto a scrivere al Tribunale dei Diritti del Malato che: "per prassi nell'Unità di Oncoematologia Pediatrica si provvede alla formalizzazione, ove previsto, del consenso informato da parte dei genitori dei minori ricoverati ma che, allo stato attuale tale documentazione riferita al ragazzo, peraltro certamente acquisita come attestato anche dagli stessi genitori, non è stata reperita". In considerazione del fatto che i genitori ricordano perfettamente la circostanza di una loro firma, la questione secondo il parere della Difensore civico, andava meglio chiarita. La Difensore civico infatti faceva presente che i genitori, posto che "una modulistica scritta e firmata da allegarsi al fascicolo clinico è riservata solo per gli studi prospettici randomizzati o di carattere squisitamente sperimentale, hanno bisogno di sapere con chiarezza cosa esattamente era stato loro fatto firmare. La Difensore civico ribadiva che la sua intenzione era quella di acquisire elementi certi e concordanti per poter assicurare i genitori del ragazzo, i quali ancora non si danno pace di quanto avvenuto. A questo secondo scritto la Difensore civico si sentiva rispondere che "l'informativa consensuale (come ben noto fatto giuridico rilevante e non già atto giuridico) viene registrato in una modulistica circostanziata, peraltro utilizzata nella maggior parte dei casi ai soli fini mnemonici", "... è obbligo di legge far firmare l'assenso alla trasfusione di emoderivati e all'esecuzione di esami radiologici con mezzo di contrasto". Infine "nessun diario diverso dalla cartella clinica esiste né è mai esistito per alcun paziente". Pertanto la Difensore civico si è rivolta al Collega del Veneto esponendogli di non concordare su due punti con quanto affermato dall'Ospedale: che l'informativa consensuale si definisca un fatto giuridico rilevante e non già un atto giuridico e che sia corretta la prassi che sembra invalere in quel reparto ospedaliero per cui non viene tenuto un diario terapeutico, e cioè un documento da cui risultano giorno per giorno ed ora per ora gli esami clinici svolti, la misurazione della temperatura e la somministrazione dei farmaci, eventi che nel diario tenuto dall'Ospedale di Udine risulta sottoscritto di volta in volta dall'infermiere. La Difensore civico riteneva - e ritiene, posto che il caso non è ancora chiuso - tali precisazioni molto importanti per dissipare ogni dubbio degli istanti i quali evidentemente vivono con uno stato emotivo particolarmente critico l'operato dell'Ospedale di Padova. Chiedeva perciò al Difensore civico del Veneto di voler esprimere la sua opinione su dette osservazioni ed eventualmente le iniziative che egli ritiene possano essere prese per il chiarimento della vicenda. Ritengo che in sostanza al Difensore civico resti da chiarire con certezza: se la terapia eseguita fosse o meno di tipo sperimentale e quindi quanto se ne conoscesse l'adeguatezza e i terribili effetti collaterali; se il consenso informato andava assunto, da parte dei genitori, per la chemioterapia applicata.

Una giovane signora si è rivolta all'Ufficio lamentando di essere stata visitata presso la Clinica Ginecologica dell'Istituto Burlo Garofolo di Trieste alla quale avrebbe esibito le analisi "BETA - HCG" eseguite qualche giorno prima. A seguito della visita le sarebbe stato detto che tutto era a posto e che avrebbe potuto fare vita normale. Ha invece abortito spontaneamente pochi giorni dopo in un Ospedale della provincia di Siena. Il ginecologo che successivamente l'ha visitata a Trieste si sarebbe meravigliato che non fosse stato rilevato il valore molto basso della BETA - HCG rispetto alla settimana indicata nella scheda ostetrica. La Difensore civico, domandando alla Direzione sanitaria una relazione sul caso riteneva alquanto incomprensibile come il ginecologo avesse potuto ritenere rientranti nella norma dell'8ª settimana di gravidanza dei valori così bassi, se riferiti ai valori di riferimento riportati a fianco del documento rilasciato dall'ambulatorio di analisi. La Difensore civico chiedeva che l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico facesse luce sul caso, eventualmente in contraddittorio con la paziente interessata in sede di Commissione Mista Conciliativa e che comunque fosse data la più ampia risposta ai pesanti interrogativi che il grave caso suscita. La risposta è stata perentoria e piuttosto "piccata" per cui la Difensore civico non ha potuto far altro che far conoscere alla cittadina la risposta pervenutale dall'Istituto e consigliarla, qualora intendesse proseguire nella richiesta, di rivolgersi al Giudice, non prima però di essersi munita di una consulenza tecnica di parte che valutasse l'operato della struttura ospedaliera in questione.

Una cittadina si è rivolta alla Difensore civico affermando di aver ricevuto da parte di personale dell'Azienda informazioni errate o insufficienti circa i redditi da prendere in considerazione ai fini dell'esenzione del tiket sanitario. La Difensore civico raccomandava all'Azienda particolare attenzione sulle informazioni fornite all'utenza a questo riguardo stante la rilevanza penale sulle dichiarazioni mendaci e chiedeva che fosse appurato se nel passato possano esservi stati dubbi circa il concetto di reddito del nucleo familiare che potessero aver indotto il personale dell'Azienda a fornire informazioni errate.

Un cittadino lamenta i lunghi tempi di attesa per ottenere un impianto di protesi dentaria. L'Azienda Ospedaliera competente, interpellata in merito, comunica di essere una delle poche strutture pubbliche italiane che fornisce le prestazioni di riabilitazione protesica mobile a fronte del solo pagamento del ticket, cercando in tal modo di rispondere con efficacia ed efficienza alle richieste di salute orale della popolazione, soprattutto nelle fasce di disagio sociale e che, nell'ambito del potenziamento dei servizi per gli anziani, stava intraprendendo un percorso di

potenziamento ed adeguamento dei servizi offerti. A seguito della richiesta di assicurazioni sul caso particolare, è stata evidenziata l'esistenza, per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione protesica mobile, di una lista di attesa piuttosto lunga ed è stato pure appurato che il cittadino in questione non risultava essere in possesso dei requisiti di età, reddito e condizioni di salute richiesti e pertanto nulla si è più potuto più fare per lui.

Una cittadina di Udine si è rivolta alla Difensore civico lamentando che a seguito della richiesta del suo medico curante di una mammografia bilaterale si era vista fissare un appuntamento per una data a 14 mesi di distanza dalla richiesta. Considerata l'importanza di questi esami diagnostici per la prevenzione dei tumori femminili, peraltro costantemente sollecitata alla popolazione da parte degli organi sanitari, la Difensore civico ha chiesto all'Azienda Sanitaria competente, al Policlinico Universitario e alla direzione regionale della Sanità di voler informare per il suo tramite l'interessata di quale fosse la normativa di riferimento e i piani regionali per questo tipo di prestazioni diagnostiche; se la prestazione fissata dal CUP nel caso in esame si fosse conformata a dette disposizioni. La Direzione del Policlinico Universitario ha evidenziato che la richiesta non presentava indicazione d'urgenza (di priorità) e che quindi l'appuntamento è stato dato seguendo l'ordine cronologico che, a causa della quantità di richieste e dei carichi di lavoro del personale, determina, per le pazienti asintomatiche, attese indubbiamente molto lunghe. L'Azienda sanitaria n. 4 Medio Friuli ha evidenziato, dal canto suo, che per le richieste urgenti, previa indicazione da parte del radiologo, i tempi di attesa non superano i dieci giorni e che per la paziente in oggetto, mancando tale dato, la prima data utile per avrebbe potuto essere nel novembre dell'anno stesso e quindi a quattro mesi dalla richiesta, ma presso altra struttura sanitaria dell'Azienda stessa. Ha altresì evidenziato che non è ancora partito il programma di screening mammografico a chiamata attiva previsto dalla Regione per il 2005, ma che l'Azienda ha dato applicazione alle disposizioni previste dalla Direzione regionale della Sanità n. 413 del 12.1.1999 garantendo la mammografia in regime di esenzione per le donne in età compresa tra i 45 e i 69 anni e che dichiarino di non aver eseguito tale esame nell'anno solare precedente.

Indennizzo a seguito di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 25 febbraio 1992, n. 210).

La legge attualmente vigente in materia indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 25 febbraio 1992, n. 210 e ss. modificazioni ed integrazioni), pur prevedendo un indennizzo da parte dello Stato nei confronti dei soggetti danneggiati è sicuramente inadeguata. La materia è da anni seguita dal difensore Civico della Toscana che funge da centro di studi e consulenza a favore di tutti gli uffici regionali dei Difensori Civici. Si ritiene che la legge contempli, solo in minima parte, il risarcimento dei danni alla salute e non contempli affatto il risarcimento dei danni morali e patrimoniali, cosicché l'entità dell'indennizzo appare, attualmente, del tutto inadeguata alla estrema gravità dei danni subiti dalla maggior parte dei soggetti interessati. Viene, altresì, lamentata la disparità di trattamento nella determinazione degli indennizzi tra cittadini contagiati da emotrasfusioni infette (e la cui regolazione normativa è contenuta nel D.L. 23 aprile 2003, n. 89 convertito in L. 20 giugno 2003, n. 141) e gli altri danneggiati. Relativamente a questa problematica, sono stati interessati, da aprte del Coordinamento dei Difensori civici regionali, facendo proprio lo studio e le conclusioni del difensore civico della regione Toscana, alcuni parlamentari per sensibilizzarli sul grave problema in questione e suggerire loro le necessarie modifiche da apportare ai disegni di legge in materia al vaglio delle competenti Commissioni.

Due i casi trattati nel corso dell'anno in regione, per i quali ci si è avvalsi dell'aiuto dell'Ufficio toscano.

Una signora, che aveva contratto epatite virale a seguito di trasfusioni, lamenta di avere sostenuto la visita medica presso l'Ospedale Militare di Udine ancora nel 2002 e di aver appreso solo a voce dell'inoltro della richiesta di indennizzo dall'Azienda per i Servizi Sanitari n.1 "Triestina" al competente Ufficio Ministeriale e di non aver da allora più avuto alcuna comunicazione. Interpellata in merito, l'Azienda Sanitaria competente ha confermato l'avvenuto invio della pratica al Ministero della Salute. A qualche mese di distanza il Ministero ha comunicato alla signora che, pur essendo stato riconosciuto il nesso causale tra trasfusione ed infermità, questa non è stata giudicata ascrivibile ad alcuna categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30/12/1981, n.834. L'interessata ha presentato ricorso avverso detto provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 210/92 e rimane in attesa tutt'ora di conoscerne l'esito.

Un cittadino lamenta di essere affetto da epatite cronica da HBV contratta a seguito di una trasfusione di sangue effettuata presso l'Ospedale Maggiore di Milano. Per tale circostanza l'istante aveva rivolto al Ministero della Salute, già Ministero della Sanità, domanda di risarcimento danni. Pur essendo intervenuta una voluminosa corrispondenza tra l'Ufficio Medico Legale del Ministero e l'Ospedale Maggiore di Milano per la raccolta di tutta una serie di dati informativi relativi al caso, a tutt'oggi l'istante non ha ricevuto nessuna comunicazioni in merito alla sua domanda. La Difensore Civico chiede pertanto al Ministero della Salute di conoscere se risulta essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per poter procedere a chiudere finalmente la pratica e di conoscere, di conseguenza, i tempi di tale risarcimento. Il Ministero competente risponde di essere ancora in attesa di completare l'indagine su tutti i donatori al fine di poter ammettere o negare l'esistenza del nesso causale tra l'affezione denunciata e le trasfusioni, indagine indispensabile per la formulazione del richiesto parere medico legale. La Difensore Civico interpella anche il Difensore Civico della Regione Lombardia, a seguito dell'intervento del quale presso l'Ospedale interessato, è stato finalmente reso noto il nominativo mancante dalla lista dei donatori. Trasmessa la suddetta documentazione all'Ufficio Medico Legale del Ministero si è ora in attesa di conoscere se all'istante verrà riconosciuto il risarcimento danni ai sensi della L. 210/1992.

Vaccinazioni

Due coniugi si sono rivolti alla Difensore Civico per mancata effettuazione al figlio minore di talune vaccinazioni obbligatorie. I genitori in questione avevano avanzato per iscritto alla Azienda Sanitaria talune osservazioni all'obbligo di vaccinazione del figlio. Alla specifica richiesta rivolta dai coniugi che fossero adottate per il loro figlio, prima della vaccinazione, tutte le cautele possibili in base allo stato delle conoscenze scientifiche attuali, l'Azienda rispondeva che "a tutt'oggi non è stato individuato e pertanto non esiste alcun test che possa garantire specificatamente sull'innocuità dei vaccini" e che, "nel caso di specie, non risultando concretamente documentata alcuna circostanza esimente l'esecuzione delle vaccinazioni (controindicazioni) e non essendo stato chiesto o concesso alcun provvedimento di esonero, temporaneo o definitivo all'assunzione delle vaccinazioni" quell'Ufficio riteneva "di aver ampiamente rispettato l'obbligo, imposto dalla legge, di assicurare una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui rischi, le complicità e sui metodi di prevenzione". Gli istanti, invece, lamentavano di non essere stati informati circa le possibilità di esenzione. Per tale motivo la Difensore Civico chiedeva all'Azienda Sanitaria di voler chiarire tanto

agli istanti quanto all' Ufficio le modalità con cui richiedere l'esonero e le circostanze che lo consentono. La richiesta di informazione dei genitori, affermava la Difensore civico, infatti, non può essere ignorata o sprezzata: la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che nelle note Sentenze 259/'94 e 307/'90 richiama il principio che i trattamenti sanitari siano accompagnati dalle "cautele e condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla loro natura" pone senz'altro il problema delle cautele cui il cittadino ha diritto prima di sottoporsi a trattamenti obbligatori. Senza che con ciò si intenda negare la necessità di detti trattamenti — nel caso vaccinazioni —, necessità, peraltro ampiamente condivisibili ed esaustivamente illustrate e spiegate dall'Azienda Sanitaria in una precedente nota ai genitori. Nonostante la disponibilità dichiarata dalla Difensore Civico ad ospitare, in base all'art. 10 della legge istitutiva dell'Ufficio, un incontro al fine di procedere congiuntamente all'esame della pratica, esso non si è tenuto stante anche la precisazione fornita dall'Azienda Sanitaria che ha dichiarato di aver già a precedenza invitato, senza successo, i genitori ad un incontro presso il consultorio pediatrico.

La mamma di una bambina affetta da leucemia linfoblastica acuta - in trattamento polichemioterapico - si è rivolta all'Ufficio in quanto aveva ricevuto qualche giorno prima dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria ordinanza di ingiunzione di pagamento di una sanzione per la mancata vaccinazione antidifterica, antipoliomelitica ed antiepatite B della bambina. La Difensore Civico ha contattato il responsabile del Servizio competente per fargli conoscere la particolare situazione della bambina. Il Funzionario in questione si è immediatamente interessato al caso e, a seguito delle certificazioni rilasciate dal Dipartimento di Medicina Pediatrica del Ospedale Infantile e della Pediatra della bambina - che certificavano la non sottoponibilità della minore alle vaccinazioni di legge se non dopo un anno dal termine dei trattamenti necessari — provvedeva ad annullare d'ufficio l'atto. La Difensore Civico ha ritenuto di dover evidenziare inoltre all'Area Affari Amministrativi e Legali del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria che l'indicazione delle modalità di presentazione dell'eventuale opposizione da parte degli interessati, così come indicate nella lettera di comunicazione dell'ordinanza - ingiunzione, non erano corrette alla luce della novella legislativa di cui al D. Lgs. 30/12/1999, n.507 che, all'art. 98, ha aggiunto l'art. 22/bis alla L. 24.12.1981, n.689 (Modifiche al Sistema Penale). Il Servizio competente si è dimostrato subito sensibile a recepire il suggerimento.

Assistenza

Assegni di natalità

Gli assegni previsti dall'art. 14 della L.R. 24.6.1993 n. 49 come da ultimo sostituito dall'art. 8, comma 6 della L.R. 12/2003 e poi interpretato ed integrato dall'art. 8, comma 7, L.R. 12/2003 nel testo modificato dall'art. 3, comma 16, L.R. 14/2003, e poi successivamente di nuovo integrato dall'art. 3, comma 47 e 49 della L.R. 1/2004 hanno costituito materia di molti interventi della Difensore civico perché le modifiche della norma hanno comportato difficoltà applicative anche per la necessità, prevista espressamente dal Legislatore, che i nuovi aventi diritto – genitori non sposati e persone con redditi particolarmente bassi, precedentemente esclusi – ripresentassero la domanda.

Una cittadina lamenta di avere presentato una domanda per i contributi previsti dall'art. 14 della L.R. 49/93 a seguito della nascita della 3 figlia avvenuta in data 1.02.03 e che tale domanda pare smarrita dagli Uffici di un Comune. La medesima racconta di aver compilato il modulo prescritto pochi giorni dopo la nascita quando, accompagnata dal padre dei suoi figli –convivente - era andata a denunciare la nascita della bambina. Ricorda con precisione come era fatto il modulo, ma non a chi lo ha consegnato perché l'addetta non portava il cartellino di riconoscimento. Ricorda che le è stato detto che il contributo regionale richiesto non le sarebbe spettato in quanto non coniugata. Afferma di essersi recata più volte presso gli uffici a chiedere se la legislazione fosse cambiata e che le sarebbe stato detto che sarebbe stata informata qualora fosse rientrata negli aventi diritto. Molti mesi dopo, avendo saputo da altre madri che la legge regionale riconosceva il contributo anche a favore dei genitori non coniugati, si reca presso il medesimo sportello dove aveva depositato la domanda e viene a conoscenza di non aver ricevuto ancora nulla in quanto la sua domanda non si trova più. Viene così a sapere anche che nel frattempo è scaduto il termine previsto dalla delibera regionale che, ai sensi di legge, prevedeva un apposito termine per la formulazione della domanda di coloro che erano rimasti esclusi a causa della precedente formulazione della norma. La Difensore civico chiede all'Amministrazione locale interessata di voler accuratamente svolgere accertamenti sui fatti segnalati. Il Comune ha risposto di non aver ricevuto nel corso del 2003 nessuna domanda da

parte dell'interessata relativa alla l.r. 49/93. Quando l'istante ha presentato domanda non era ancora coniugata, perciò quanto in allora comunicatole dall'Amministrazione a suo tempo era corretto. Infatti, l'1.2.03, alla data della nascita della terza figlia, la normativa che la escludeva era ancora in vigore. Solo il 26.09.03 è stata approvata dalla Giunta Regionale la delibera n. 2889 con le nuove disposizioni riguardo al termine e le modalità di presentazione delle domande. Sulla base della nuova normativa potevano presentare la domanda di contributo relativamente alle nascite avvenute negli anni 2001-2002-2003 i genitori che erano stati esclusi per mancanza di requisiti. Pertanto, l'interessata avrebbe dovuto nuovamente presentare una domanda redatta su appositi modelli, successivamente alla pubblicazione della suddetta deliberazione. Alla luce di quanto sopra l'Amministrazione ritiene di aver operato con la dovuta correttezza e trasparenza e di aver dato risposta al quesito sottoposto.

Altro caso analogo al precedente: la Difensore civico viene interessata dal Difensore Civico del Comune di Trieste circa il problema di un cittadino il quale ha fatto domanda di contributo a seguito della nascita del terzo figlio prima dell'entrata in vigore della nuova norma che ha equiparato ai fini dell'assegno di natalità la nascita di figli di genitori non coniugati a quelli di genitori coniugati. Egli lamenta che domanda gli sia stata rigettata in quanto non coniugato con la madre del bambino il 22.9.2003 *dopo l'entrata in vigore della nuova norma*, entrata in vigore il 21/08/2003. La norma in allora prevedeva che fossero *“ammessi a godere dei benefici di cui all'art. 14, nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, i soggetti esclusi o che non hanno presentato richiesta per mancanza di requisito di “coppia coniugata” relativamente alle nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003, previa presentazione di apposita domanda nei termini da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale.”* Nel caso in questione il Comune non ha inteso di poter erogare il contributo in quanto egli non aveva riproposto la domanda entro novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della Delibera della Giunta Regionale n. 2889 dd. 26.9.2003. La Difensore civico faceva notare l'illegittimità del rigetto e riteneva quindi che nel caso non poteva dirsi che il genitore in questione fosse stato escluso per mancanza del requisito, in quanto all'epoca del provvedimento di esclusione la condizione circa il vincolo di coniugio non sussisteva più. Avendo egli presentato regolare domanda, illegittimamente respinta, la Difensore civico auspica un'interpretazione benevola della norma che tenga conto del particolare momento storico in cui si è realizzata la fattispecie. La Direzione regionale ha già respinto tale istanza, non ritenendo di poter procedere ad una interpretazione diversa della norma in questione.

Nei due casi si ritiene di dover segnalare la disattenzione delle due Amministrazioni comunali in questione che non hanno ritenuto di informare i cittadini già esclusi della riapertura del termine per le domande di assegno, provocando così una manifesta ingiustizia. La Difensore civico ha altresì segnalato agli Organi regionali competenti di ritenere inopportuna una norma che obblighi i cittadini, che già avevano fatto domanda, a ripresentarla non potendosi dubitare circa la manifestazione di volontà insita nella domanda stessa ed essendo note le risorse finanziarie necessarie in base, appunto, alle domande già presenti ed escluse.

Una cittadina lamenta la mancata erogazione del contributo di maternità già riconosciutale per il suo terzo figlio. Il Comune competente ha esposto a voce che l'interruzione della corresponsione degli assegni di natalità deriva da una interpretazione della circolare della Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale della Regione. Da ulteriori contatti a voce tra l'amministrazione locale e quella regionale veniva chiarito che la circolare non riguardava coloro che sono erano beneficiari dell'assegno e che i Comuni erano stati invitati ad anticipare le somme dovute a questo titolo ai propri cittadini residenti. L'Amministrazione Comunale in questione però non aveva ancora messo in pagamento alcun importo per l'anno 2004 perché la Regione non ha ancora provveduto ad erogare ai Comuni i saldi per l'anno 2003. La Difensore civico chiede perciò alle Direzioni regionali alla salute ed a quella delle finanze di provvedere affinché i Comuni siano dotati delle risorse finanziarie per soddisfare i diritti dei cittadini. Il problema è stato risolto.

Assegni di assistenza per gli anziani

Molti gli interventi richiesti alla Difensore civico anche per i benefici previsti dall'art. 32 della L.R. 10/98 che assegna contributi alle famiglie a basso reddito che accudiscono in casa i propri anziani, dove la Difensore civico viene sollecitata quando i cittadini si ritengono ingiustamente esclusi per effetto delle regole previste dal vigente regolamento di attuazione della legge (D.Pr.R. 126/2002).

Un cittadino ha interessato più volte la Difensore civico per i problemi legati all'assistenza della madre inferma lamentando di non aver mai avuto risposta circa le sue domande per ottenere i benefici della L.R. 10/1998, art. 32 per gli anni precedenti il corrente 2004. Egli espone che l'ultima domanda è stata presentata

dalla persona che accudisce la madre, ai sensi del III° comma dell'art. 32 che prevede che *“Beneficiari delle incentivazioni economiche sono le persone singole ed i nuclei familiari che ospitano i soggetti indicati al comma 1. Possono essere altresì beneficiari le persone singole ed i nuclei familiari che, pur non convivendo con i medesimi soggetti di cui al comma 1, si fanno carico del loro accudimento, previa assunzione, ai fini di cui al presente articolo, dell'impegno sottoscritto di dare applicazione, limitatamente alla parte di propria competenza, al programma assistenziale di cui al comma 2.* Egli lamentava che nemmeno su quella domanda non gli fosse mai pervenuta alcuna risposta e che l' U.V.D. non si era mai recata a visitare la madre e a verificare le sue condizioni di salute né avevano redatto il programma assistenziale personalizzato che l'assistente avrebbe dovuto firmare ai sensi della disposizione sopra riportata. La Difensore civico chiedeva perciò al Comune di voler fornire al cittadino istante ed all'assistente una dettagliata risposta circa la valutazione del caso. Il Comune ha risposto di non ritenere che l'attuale assistente abbia le caratteristiche per godere dei benefici in parola perché non già residente con l'assistita prima che si venisse a creare la necessità di assistenza. La Direzione regionale ha precisato altresì che il beneficio può essere erogato a favore di terzi, non familiari, *solo in caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacità di quest'ultimo all'accudimento.* Infatti, anche il nucleo familiare che non possa sopperire materialmente all'accudimento, se capace di portarne la *responsabilità*, può realizzare la finalità di accudire a casa l'anziano tramite un affidatario. In tali casi il beneficiario resta la famiglia e non l'affidatario.

Una cittadina si è rivolta alla Difensore civico esponendo di avere fatto domanda per ottenere i benefici di cui all'art. 32 l.r. 10/98 che le è stata respinta dall'Amministrazione Comunale per superamento del limite di reddito accertato mediante indice ISEE. L'istante espone di non darsi ragione del perché il detto reddito sia stato calcolato senza prendere in considerazione quello del nucleo familiare di cui fa parte la madre ed il reddito della madre fosse stato scorporato. La Difensore civico ha ritenuto che effettivamente la dichiarazione ISEE dovesse essere presa in considerazione così come rilasciata. Ha dovuto poi prendere atto che, in base all'art. ... del D.Lgv. 109/'98 come modificato dal D.Lgv. 130/2000 gli Enti erogatori (nel caso la Regione) possono prendere in considerazione un reddito diverso, escludendo alcuni redditi.

E' emersa anche in Regione, seppure non con specifiche segnalazioni, la problematica relativa alla contribuzione economica a carico dei familiari dei soggetti non autosufficienti ricoverati in comunità. Se ne è occupato, come si è

dato conto anche nell'introduzione, il Coordinamento dei Difensori Civici regionali. In quella sede è stata acquisita una esaustiva relazione del Difensore civico del Piemonte che, studiato, sotto il profilo giuridico, in modo approfondito il problema ha evidenziato le argomentazioni che escludono, in radice, la possibilità per l'ente erogatore della prestazione assistenziale agevolata di rivalersi nei confronti dei parenti degli assistiti. Tali argomentazioni si basano, essenzialmente, sulla circostanza che - poiché le prestazioni patrimoniali possono essere imposte, ai sensi dell'art 23 della Cost., solo in base alla legge - trattandosi, nel caso di specie, di un'obbligazione alimentare configurabile quale credito personale, non è ammessa la possibilità di surrogazione dell'ente erogatore in quanto l'art. 438 del codice civile consente la possibilità di chiedere gli alimenti ai soggetti elencati all'art. 433 del c.c. (i parenti) al solo soggetto che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Ne consegue che è privo di fondamento giuridico il comportamento dell'ente erogatore che si sostituisca all'avente diritto per esigere il pagamento dell'obbligazione alimentare in quanto compete solo ed esclusivamente all'alimentando richiedere la prestazione alimentare ai propri congiunti. Sul punto e in questo senso si è pronunciato nel 2003 anche il Difensore civico del Comune di Udine. Poiché è emerso che è prassi di molti comuni esigere dai parenti *cd. civilmente obbligati* un impegno scritto al pagamento della retta con la minaccia di citarli in giudizio come obbligati agli alimenti, la Difensore civico regionale ha convocato, per i primi giorni del 2005 una riunione con i difensori civici locali per un aggiornamento circa le prassi dei comuni e per approfondire il problema e come sensibilizzare le Amministrazioni sulla scorrettezza di questa prassi.

Handicap

Un cittadino, tutore del figlio invalido al cento per cento, si è rivolto alla Difensore civico perché il Consorzio isontino per i Servizi integrati ha introdotto a titolo sperimentale la compartecipazione dell'utenza alle spese della mensa usufruita presso i Centri Diurni. La Difensore Civico chiedeva al Consorzio di fornire copia della delibera con cui era stato deciso tale contributo onde fornire all'istante le esatte fonti giuridiche e regolamentari cui detta delibera dava attuazione.

Una cittadina, madre di un minore invalido lamenta che, con il mese di novembre 2004, le sia stata sospesa la corresponsione dell'indennità di frequenza di cui alla L.289/90, art. 1, comma 3, in quanto l'Azienda per i Servizi Sanitari non sarebbe stata in possesso del certificato di frequenza della scuola da parte del bambino. Ella lamenta che, avendo portato il certificato richiesto, le sarebbe stato detto che,

a causa del tempo tecnico necessario per il ricalcolo degli importi dovuti, la pensione sarebbe stata messa in pagamento solo dal mese di aprile dell'anno successivo. All'Azienda Sanitaria la Difensore civico chiede di conoscere se, trattandosi di un minore che frequenta la scuola dell'obbligo, sia proprio necessaria la produzione del certificato di frequenza o se sia sufficiente un'autocertificazione del genitore e se il genitore stesso sia stato informato in tempi congrui della mancanza che poi ha determinato l'improvvisa ed inaspettata sospensione dell'assegno di frequenza. All'I.N.P.S. la Difensore civico chiede se sia possibile affrettare la rimessa in pagamento della pensione, considerate sia la gravità delle condizioni economiche della signora, che ha altri due figli, sia le note ristrettezze prodotte dagli oneri che l'assistenza ad un bambino invalido causa ad ogni famiglia. Purtroppo a tutt'oggi si è in attesa di risposta da parte delle competenti autorità regionali.

Una cittadina si è rivolta alla Difensore civico lamentando l'aumento, a suo dire, del 100% a carico della famiglia della compartecipazione della retta presso l'Istituto per ciechi Rittmeyer di Trieste dovuto per il figlio non vedente. La Difensore civico chiede dettagliate delucidazioni circa i criteri di ripartizione della spesa tra Regione, Comune e famiglia relativamente alla retta medesima. Il Comune di Caneva ha risposto con importi e percentuali dettagliate. Dalla nota in questione è emerso che, per il 2001 il progetto di inserimento del minore non vedente, la famiglia ha contribuito con il 6,38% della spesa complessiva, per il 2002 con il 6,069, per l'anno scolastico, per il 2003 con l'11,207. Il Comune ha spiegato che la quota contributiva della Regione è variabile in quanto dipende dall'importo complessivo stanziato per ciascun ambito socio-assistenziale di anno in anno e sulla base della casistica presente in ciascun Comune appartenente all'Ambito. Ha precisato poi che il Regolamento Comunale prevede che venga effettuata una valutazione socio-economica della famiglia interessata e che i soggetti beneficiari concorrano alle spese in modo proporzionale al reddito del nucleo familiare e alla sua consistenza numerica. La quota di compartecipazione richiesta è perciò quella che deriva da tale valutazione. La cittadina non ha contestato questa risposta.

Un cittadino lamenta la mancata erogazione del contributo chiesto per la modifica agli strumenti di guida in base all'art. 27 della L. 104/92. La Difensore civico evidenzia che da una verifica effettuata con la Direzione Regionale della Salute e della Protezione Sociale emerge che *le Aziende Sanitarie erano già autorizzate a pagare dal 01/01/2002 le competenze di cui alla legge in argomento* e chiede perciò che venga dato corso a tale disposizione da parte della ASL competente. La

ASS n. 6 Friuli occidentale risponde invece che le procedure di autorizzazione presso detta Direzione sono ancora in corso, quanto alle domande presentate nel 2002. Afferma che ogni domanda di rimborso pervenuta all'Azienda per i Servizi sanitari viene vagliata ed inviata alla Direzione Regionale che provvede annualmente ad autorizzare la liquidazione e il pagamento delle domande presentate nell'anno precedente. L'Azienda perciò risponde che pagherà solo quando avrà ricevuto l'autorizzazione alla liquidazione degli importi. La Difensore civico rileva la contraddizione delle risposte e ne chiede conto, posto che a febbraio 2004 il cittadino attende ancora i contributi previsti per l'anno 2002. La Direzione regionale ha poi tempestivamente informato la Difensore civico di avere trasmesso all'Azienda sanitaria in questione gli elenchi dei contributi per il pagamento, elenchi nei quali rientra anche l'istante. La risposta poteva così essere trasmessa al cittadino che non ha più trasmesso alcuna istanza o comunicazione.

L'Associazione Familiari e Amici della Fondazione Bambini e Autismo Onlus di Pordenone trasmette alla Difensore civico una nota segnalando alcune disfunzioni circa l'applicazione delle legge 162/1998. In particolare segnalava il punto 3.1.1 lett. a) della Delibera di Giunta n. 1910 del 05/06/03 che recita: *"Tali progetti sono rivolti a disabili gravi che ne fanno esplicita richiesta in grado di autodeterminarsi"*. L'Associazione fa presente che, dalla lettura testuale di tale norma, parrebbero restare esclusi tutti i disabili mentali affetti da handicap grave. La Difensore civico chiede alla Direzione regionale competente chiarimenti al riguardo. La Direzione Centrale della salute e della protezione sociale afferma che, per quel che riguarda le persone affette da disabilità mentale in situazioni di gravità, possono essere attivati progetti previsti al punto 3.1.1 lett. b), progetti personalizzati per il sostegno alla famiglia, precisando che con i fondi ex L. 162/1998 sono finanziabili solo attività a carattere strettamente assistenziale e quindi non quelle a carattere educativo, che potrebbero essere finanziate con altre risorse. Il Difensore civico comunica la risposta all'Associazione, certa che, quando sarà attuato nella nostra Regione il sistema di servizi integrati alla persona previsto dalla legge 328/2000, l'approccio in cui si distingue così nettamente tra assistenza, salute ed educazione (sfere intimamente connesse specie nel caso dei minori) potrà essere superato.

Istanza dell'ANMIC

Si è rivolto alla Difensore civico il Presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, esponendo le difficoltà che le Associazioni degli invalidi incontrano nell'inserimento dei propri rappresentanti all'interno

delle Commissioni degli Enti Pubblici che trattano problematiche relative ai disabili. Poiché la legge regionale 2.5.2001, n.14, relativa alla "Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione", dà precise indicazioni in materia, la Difensore Civico ha chiesto notizie in merito alla Direzione regionale della Salute ed alla Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio. Quest'ultima ha assicurato che, nella puntuale applicazione della normativa in materia di accertamenti per l'invalidità civile, le Commissioni Sanitarie sono integrate, nell'esame dei casi di competenza, da un medico di categoria nominato dall'ANMIC. Per quanto riguarda le difficoltà lamentate dalla stessa Associazione nell'inserimento di un proprio rappresentante nella Commissione tecnica comunale per l'assegnazione di parcheggi personalizzati agli invalidi, il quesito è stato trasmesso, per competenza, al Difensore Civico Comunale. Questi si è attivato presso quella Amministrazione affinché sia accertata la correttezza della decisione di limitare il numero dei componenti della Commissione ai soli soggetti istituzionali (in quanto si tratta di Commissione tecnico-medica a carattere consultivo). Il Servizio degli Affari Istituzionali e il sistema delle autonomie locali della Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, interpellato in merito dalla Direzione centrale della salute, ha espresso parere positivo in merito alla prassi seguita in questa materia dal Comune.

Collocamento lavorativo mirato delle persone disabili

Un cittadino invalido si è rivolto all'Ufficio lamentando la mancata convocazione da parte del Comitato tecnico di cui alla legge 12.3.1999, n.68, alla legge regionale 10.4.2001, n.12 ed al DPCM 13.1.2000 per il collocamento lavorativo mirato delle persone disabili. La Difensore Civico ha chiesto alla Provincia di Trieste di comunicare quali siano attualmente le ragioni della mancata convocazione e quali invece i tempi previsti per l'espletamento delle procedure in questione. Lo Sportello del Lavoro della Provincia ha risposto che "il caso in questione è stato segnalato per una sua sollecita definizione al Comitato Tecnico L.68/1999, il quale nella propria specifica autonomia tecnica procederà a valutare il percorso di inserimento lavorativo per il collocamento mirato". Nella medesima nota lo Sportello del Lavoro chiariva che la valutazione del percorso sarebbe stata compiuta dal Comitato Tecnico sulla base della "documentazione sanitaria già agli atti dell'ufficio del collocamento obbligatorio (verbale di riconoscimento di invalidità civile e diagnosi funzionale redatta ai sensi dell'art.7 del DPCM 13/01/2000) ovvero convocando direttamente presso il Comitato Tecnico la persona interessata per un colloquio di orientamento". Detto Comitato tecnico previsto dalla L. 68/1999 è stato costituito formalmente con provvedimento

presidenziale n.48 del 01/07/2003, con conseguente pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio dell'Ente e a quelli della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni della Provincia e della C.C.I.A.A. ed è operante a tutti gli effetti sin dal 25/07/2003. Da tale data procede a regolari riunioni periodiche presso lo Sportello del Lavoro di Trieste in Scala dei Cappuccini, n.1.

Tutele ed amministrazione di sostegno

Un cittadino interdetto e sotto tutela del fratello afferma di non essere più nelle condizioni di incapacità che giustificavano quello status. Egli espone di essere perito industriale e di aver svolto per molti anni il suo lavoro presso un'amministrazione comunale e di non rassegnarsi più alla sua condizione di assoluta inattività, desiderando iscriversi all'università, facoltà di scienze ambientali di Trieste, cosa che finora non gli era stata consentita dal tutore. A seguito di colloqui informali avuti con il medico psichiatra del Centro di Salute Mentale competente e con l'assistente sociale dei Servizi Sociali del Comune, la Difensore civico espone al Procuratore della Repubblica, al Giudice Tutelare ed al tutore che i servizi concordano che la migliore soluzione sarebbe quella di revocare il provvedimento di interdizione e di disporre piuttosto un'*amministrazione di sostegno*, che lo sostituisca. Questo è infatti di un istituto più duttile, più morbido rispetto all'interdizione, più capace di modellarsi sulle reali esigenze di chi, per le più svariate ragioni, in un determinato momento della vita, *non ce la fa da solo*. La Difensore civico chiede perciò a tutti, Servizi e Organi della tutela di volersi attivare per dare concretezza a questa ipotesi con cui si potrebbe venire incontro ai diritti civili dell'istante senza pregiudicare la necessità di un sostegno, specie per gli affari economici, che lo riguardano. Il cittadino ha poi detto di conoscere un avvocato di sua fiducia il quale ha affermato di assumersi l'onere di presentare l'istanza per la revoca dell'interdizione e per la nomina di un amministratore di sostegno.

La Difensore civico si è rivolta al Giudice Tutelare a seguito della lamentela di un padre, tutore provvisorio del figlio interdicensi, il quale affermava di avere chiesto che il Giudice lo autorizzasse a prelevare dalle banche presso cui erano depositate importanti somme del figlio per versarle in un unico conto della tutela. L'istante, non avendo ancora ottenuto il provvedimento richiesto, faceva presente alla Difensore civico che urgevano pagamenti arretrati. La Difensore civico chiedeva che il Giudice volesse disporre l'autorizzazione in questione nel più breve tempo possibile. A seguito poi di ulteriori colloqui avuti con il Giudice istruttore della causa di interdizione, la Difensore civico ha aiutato l'istante a

formulare una domanda al Giudice di essere sollevato dal pesante incarico — per le molte proprietà pervenute al figlio da un'eredità — ed in tal senso è stato poi disposto.

La Difensore civico ha segnalato al Tribunale competente, per gli eventuali provvedimenti di competenza, che si erano rivolti a lei, accompagnati da un amico, due cittadini i quali, rispettivamente l'uno inabilitato e l'altro interdetto, lamentavano che il curatore e rispettivamente tutore non provvedesse a loro per le piccole necessità quotidiane e non fosse neppure mai reperibile. L'amico che li aveva accompagnati aveva confermato alla Difensore civico che i due fratelli vivevano in stato di abbandono e in gravi ristrettezze per non avere mai a disposizione neppure modeste somme di denaro per le piccole necessità. Se per quello interdetto era senz'altro comprensibile la massima prudenza nell'erogare somme di denaro, per quello inabilitato ciò sembrava non altrettanto corretto. La Difensore civico chiedeva che il Tribunale considerasse l'eventualità di revocare per entrambi, o solo per l'inabilitato il provvedimento in atto, sostituendolo con la nuova figura dell'amministratore di sostegno. Il provvedimento preso dal Tribunale è stato solo quello della sostituzione del tutore, dal quale ci si aspetta una maggiore diligenza.

Fruizione del trasporto pubblico da parte di persone diversamente abili.

La Difensore civico aveva segnalato la lamentela di una cittadina di Trieste che, a causa della sua disabilità, incontrava gravi difficoltà a salire e scendere dagli autobus in quanto i mezzi molto spesso non accostavano al marciapiede. La Difensore civico è intervenuta per conoscere quali iniziative i Comuni, la Provincia e l'impresa che gestisce il servizio pubblico Trieste Trasporti avessero intenzione di assumere per ovviare al problema, molto diffuso, specie a causa dell'età mediamente anziana della popolazione. Prendendo successivamente atto delle numerose note di assicurazione circa il problema segnalato pervenute da tutte le amministrazioni competenti, faceva presente però che la pedana di cui il Comune di Trieste aveva annunciato la collocazione sperimentale era già stata rimossa. Si dava atto che ne era stata invece costruita una fissa, molto più adeguata in altro sito, ma si sarebbe desiderato sapere come procedeva la sperimentazione e quali decisioni si intendesse prendere per il futuro. Seguivano numerose lamentele di cittadini, tra cui quella della cittadina in questione, su una rubrica del quotidiano locale, cui la Responsabile dell'Ufficio relazioni esterne della Trieste Trasporti rispondeva. Poiché però le lamentele perdurano, la Difensore civico ha

nuovamente invitato le Amministrazioni in indirizzo a seguire con la massima attenzione il problema.

Benefici previsti dall'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n.104

Una cittadina si è rivolta alla Difensore civico per poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 per l'assistenza prestata a favore del convivente. La Difensore civico ha risposto che non può dare seguito a tale istanza con un intervento che sarebbe in aperto contrasto con la giurisprudenza pacifica nel senso di riconoscere detti benefici solo al lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato e con lui convivente. La Difensore civico afferma l'impossibilità di parificare *tout cour* il rapporto di convivenza con il rapporto di coniugio in considerazione della necessità di rispettare una scelta di libertà in coloro che convivono di fatto senza i vincoli che il matrimonio comporta (v. Corte Costituzionale 13.5.1998, n.166 in Giurisprudenza Italiana 1998, 1783).

L. 40/1998 e successivo D.Lgs. n. 286/1998 invalidi civili extra comunitari.

Aderendo all'invito più volte formulato dalla dott. Maria Grazia Vacchina, Difensore civico della Valle d'Aosta, la Difensore civico ha segnalato all'Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale, a quello per le identità linguistiche e i migranti e al Presidente della III^a Commissione consiliare permanente attività sociali l'inoltro ai competenti Uffici del Ministero dell'Interno (v.all. n.1) della proposta di miglioramento amministrativo della L. 40/1998 e successivo D.Lgs. n. 286/1998. Detta proposta era stata già stata portata all'attenzione della Conferenza Nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome - di cui la Difensore civico della Valle d'Aosta è Presidente - e in quella sede aveva avuto il sostegno dei Difensori civici stessi. E' opinione della Difensore civico che la nostra Regione, dopo aver recentemente approvato le norme che disciplinano l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili attribuite dal D. Lgs. 31.10.2002, n.270 potrebbe prendere in considerazione, l'opportunità, per le ragioni di equità già ben evidenziate da altri Difensori civici che il diritto alle provvidenze economiche a favore dei cittadini extracomunitari invalidi civili sia fatto decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta di rilascio della carta di soggiorno.

Diritto all'inserimento lavorativo degli invalidi: art. 6 della L. 12.3.1999, n.68 e dell'art.4 del D. Lgs. 469/97

Si è rivolto alla Difensore Civico un insegnante elementare "cieco civile con residuo visivo non superiore ad un ventesimo" come attestato dal certificato medico rilasciatogli dall'Azienda per i Servizi Sanitari n.1 "Triestina". Egli lamentava che gli sarebbe ingiustamente stata imposta l'assistenza di un accompagnatore durante le lezioni da lui tenute. La Difensore Civico chiedeva anzitutto alla Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia di fare chiarezza con l'interessato circa l'effettivo obbligo della presenza di detto accompagnatore considerato che, mentre con una lettera inviata dal Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Trieste ai Dirigenti scolastici del 2° Circolo e degli Istituti Comprensivi della Provincia veniva affermato che *"la necessità che nello svolgimento della funzione docente sia assistito da un accompagnatore è una necessità posta dalla A.S.S. n. 1 "Triestina" (come da certificato medico)"*, con nota successiva lo stesso C.S.A. afferma invece che quella lettera non costituisce provvedimento bensì *"istruzioni non vincolanti date ai dirigenti scolastici sulle modalità di conferimento di supplenze a tempo determinato sulla base"* di una sentenza del Giudice del Lavoro che aveva ritenuto che *"l'accompagnatore - individuato dalla struttura sanitaria, secondo l'espletamento delle proprie competenze - deve considerarsi come una sorta di "strumento di lavoro" per l'insegnante ipovedente, poiché supplendo con il proprio organo all'handicap del lavoratore, consente il pieno svolgimento delle funzioni di insegnante di scuola elementare, che comprendono non solo la didattica ma anche il controllo visivo di una classe di alunni."* La medesima sentenza evidenziava che la legge 12 marzo 1999, n.69 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", all'art. 6, prevede che siano gli organismi individuati dalle Regioni ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/12/1997, n.469 (denominati dalla legge "uffici competenti") a provvedere, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, all'attuazione del collocamento mirato anche mediante stipula di convenzioni con i datori di lavoro nelle quali siano indicate le mansioni e le forme di "sostegno, consulenza e tutoraggio" da parte degli appositi servizi regionali. Nel caso in cui o l'Ufficio Scolastico regionale o il singolo Dirigente scolastico avessero effettivamente la necessità che, per svolgere la sua funzione di insegnante, l'interessato dovesse avvalersi di un accompagnatore, la Difensore Civico chiedeva alla Direzione Centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca della Regione e alla Provincia di Trieste - Sportello del Lavoro -che provvedessero, ai sensi dell'art. 6 della L. 12.3.1999, n.68 e dell'art.4 del D. Lgs. 469/97, a finanziare un accompagnatore durante le ore di lezione, onde rendere effettivo l' inserimento al lavoro del maestro in questione. Lo Sportello del lavoro della Provincia ha risposto al Difensore Civico comunicando che gli strumenti finanziari volti ad incentivare l'inserimento lavorativo di soggetti

disabili ai sensi della L. 68/1999 e della L.R. 1/1988 non potrebbero essere utilizzati nell'ipotesi in cui l'Ufficio Scolastico regionale o il singolo Dirigente scolastico ravvisassero la necessità per la persona in questione di avvalersi di un accompagnatore durante le ore di lezione, in quanto possono accedere ai benefici economici previsti per l'assunzione di soggetti disabili esclusivamente i datori di lavoro privati. Anche la Direzione centrale del Lavoro ha confermato detta interpretazione rappresentando inoltre l'eventuale possibilità di ricorrere ad appositi progetti presentati dagli enti convenzionati nell'ambito del Servizi Civile nazionale, tra i quali possono essere ricomprese anche le azioni di accompagnamento al lavoro dei cittadini non vedenti. Di tutte le informazioni assunte è stata comunicazione al cittadino interessato.

Un medico di un Centro di Salute Mentale si è rivolto alla Difensore Civico per la mancata erogazione dell'assegno di invalidità civile spettante ad un proprio assistito. La Difensore Civico si rivolgeva pertanto al Servizio di Medicina Legale dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed alla Prefettura competenti specificando che al cittadino assistito dal Centro di Salute Mentale era stata riconosciuta già nell'anno 2002 un'invalidità civile per patologia psichiatrica superiore al 75% e dunque indennizzabile. La persona in questione era stata ristretta all'interno di un Ospedale Psichiatrico Giudiziario fino al gennaio 2004, era iscritta alle liste speciali di collocamento fino al dicembre 2002 ed era nuovamente iscritta a dette liste dall'aprile 2004. Nonostante ciò l'assegno di invalidità spettategli non gli era stato ancora riconosciuto. La Difensore Civico faceva presente che si trattava di un soggetto particolarmente svantaggiato anche per l'assoluta mancanza di parenti che potessero sostenerlo economicamente e che quindi l'assegno di invalidità gli era assolutamente necessario per le fondamentali esigenze quotidiane. Il Centro di Salute Mentale aveva rappresentato alla Difensore Civico che il breve periodo in cui la persona non era stata iscritta nelle liste di collocamento poteva rappresentare un ostacolo al riconoscimento al diritto all'assegno. In proposito la Difensore Civico invece segnalava alle Autorità competenti che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, il requisito costitutivo del diritto è il requisito dello stato di incollocazione al lavoro, in quanto esso può essere valutato a prescindere dall'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio (come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro 28/03/2002, n. 4555). In particolare la Difensore Civico si riferiva ad una sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro Sent. 10765 del 12/08/2000 laddove la S.C. aveva stabilito che *«In materia di diritto all'assegno di invalidità civile, poiché, a norma dell'art.1, secondo comma, della legge n.482 del 1968, non sono ammessi al collocamento obbligatorio i soggetti che, a causa della loro invalidità possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli*

impianti, deve ritenersi che nei confronti del soggetto affetto da minorazione psichica, lo stato di incollocamento al lavoro possa essere liberamente dimostrato, anche mediante presunzioni, senza che sia necessaria l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio o la presentazione della relativa richiesta.” Conforme altra sentenza Cass. Civ. Sez. Lavoro Sent. 02564 del 21/02/2001. La Difensore Civico faceva presente che l'interessato in questione, nel periodo in cui era internato nell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, non era certamente nelle condizioni di fatto di poter chiedere l'iscrizione al collocamento, ma era certamente incollocato e incollocabile al lavoro. A distanza di qualche mese l'Azienda per i Servizi Sanitari competente ha dato comunicazione che l'istruttoria per il rilascio del beneficio economico richiesto era stata conclusa con l'acquisizione su banca dati dell'INPS e che pertanto l'interessato avrebbe potuto riscuotere entro breve l'assegno cui aveva diritto.

L'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili Sezione Provinciale di Udine si è rivolta alla Difensore civico per conto di una associata lamentando di aver inviato in data 28.06.2002 (come si evince dal timbro postale) all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 una domanda di aggravamento dell'invalidità e che sulla domanda risulta invece come data di presentazione il giorno 1.7.2002 e che per questo l'istante non ha più potuto beneficiare della pensione d'invalidità perché il giorno 5.7.2002 ha compiuto il 65° anno d'età. La Difensore Civico fa presente la Difensore civico fa presente di non ritenere corretta questa la prassi e, a conforto, trasmette la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze da cui risulta inequivocabilmente che *“le provvidenze previste per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti debbano decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di spedizione dell'istanza”* e che devesi considerare che la materia inerisce a diritti soggettivi e quindi l'inutile trascorrere dei 60 giorni previsti per il ricorso al ministero del Tesoro non pregiudica l'azione davanti al Giudice competente. Per questo motivo la Difensore civico suggerisce una revisione del provvedimento esercitando il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, potere che da sempre segno di un sano rapporto con il cittadino il quale non necessariamente deve comunque rivolgersi all'Autorità Giurisdizionale. Il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda risponde di avere segnalato alla Prefettura di Udine la situazione lamentata e di essere in attesa di comunicazioni in merito dalla Prefettura stessa. Afferma altresì che a seguito delle indicazioni della Difensore civico sono state impartite nuove disposizioni per la protocollazione delle istanze di invalidità, tenendo conto della data di spedizione delle stesse.

Un cittadino si è rivolto alla Difensore civico depositando una richiesta già rivolta ai due Comuni competenti relativo ad un problema inerente la retta della Casa per Anziani dove è ricoverata sua madre e per la quale non aveva avuto risposta. Da quella nota si evince che, anche se la madre possedeva la residenza nel Comune dove la Casa di Riposo si trova, la retta che le viene addebitata per il ricovero risulta corrispondere al domicilio di soccorso che è quello di altro Comune in cui la persona risiedeva fino al 1998 per meno di due anni. L'interessato fa presente che il Comune, sede del cd. *Domicilio di soccorso* non si era assunto l'onere di integrare la retta per la maggiore somma addebitata. La questione si è risolta positivamente con un accordo tra i due comuni e la riduzione della retta.

DIRITTI CIVILI

Una cittadina di Palmanova lamenta che, nonostante abbia più volte chiesto che il nome del padre, morto a ... come militare fatto prigioniero dai tedeschi, sia tolto da un monumento dedicato da quel Comune a... .., tale richiesta non sia stata accolta. La Difensore civico, nell'instare per un ripensamento del problema rappresentato dalla cittadina così da poter esaudire la sua richiesta ricorda che *nell'ambito della tutela dei diritti della persona anche l'uso del nome è un diritto soggettivo (ex art. 7 cod. civ.).* Ai sensi dell'art. 8 C.C., laddove è stabilito che l'azione prevista dall'art. 7 di tutela del proprio nome può essere promosso anche da chi abbia alla tutela del nome un interesse fondato da ragioni familiari degne di essere protette, *in dottrina (Antolisei, Lotta, Zencovich) si sostiene che i dati normativi depongono a favore della trasmissibilità dei diritti della personalità. Il diritto alla tutela dell'identità personale e dell'onore del membro della famiglia premorto costituisce un diritto fondamentale dei congiunti dello stesso ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, la cui lesione genera un danno risarcibile.* Così Cass. 27.7.1978 n. 3779 ha stabilito che *la legittimazione a chiedere quella tutela (del diritto al nome) spetta autonomamente anche agli eredi.* Più recentemente Cass. 22.6.1985 n. 3769 ha stabilito che *“sussiste l'interesse della persona a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica e che quindi tale interesse deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 della Costituzione in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti e tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 Cod. Civ. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità contro i suddetti comportamenti, di azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere, ai sensi del secondo comma del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda”.* Il Tribunale di Roma con sentenza del 9/06/1998 ha stabilito che *“il diritto alla tutela dell'indennità personale e dell'onore del membro della famiglia premorto costituisce un diritto fondamentale dei congiunti dello stesso, rientrando nel catalogo aperto di cui all'art. 2 Cost., e la cui lesione genera un danno risarcibile”.* Il Pretore di Roma con sentenza dd. 25/05/1985 ha stabilito che *“i congiunti hanno il diritto di agire a difesa della riservatezza e dell'onore della persona defunta”.* Se il diritto all'onore della persona defunta va inteso come da citata sentenza Cass. 3769/85 *“rappresentazione che della propria identità*

personale viene data nella vita di relazione tutelabile anche quando il fatto ritenuto lesivo non offende l'onore o la reputazione", mi sento di poter concludere che vi sia un diritto alla tutela del proprio congiunto quando si ritenga che l'esposizione del suo nome possa menomare la sua immagine nel senso di immagine sociale come coacervo di valori, in questo caso intellettuali e politici. Recentemente l'Amministrazione comunale ha risposto che è necessario acquisire il parere in merito anche di un nipote del defunto, in tal modo dimostrando di voler venire incontro alle richieste della cittadina.

Il Direttore del mensile Italia Viva, di informazione civile, chiede l'intervento della Difensore civico in relazione al problema dell'ottenimento di copia della determina emanata dal dirigente dell'area personale riguardante l'impegno di spesa della retribuzione di risultato del segretario generale della Provincia di Udine. All'interessato, convocato dal Segretario generale in persona, è stato consentito prendere visione dell'atto, ma non di estrarne copia né di prendere appunti, volendo l'interessato - essendo un giornalista - scrivere una nota sull'argomento, non ha potuto farlo non potendo ricordare a memoria quanto letto. L'interessato lamenta la non osservanza, nel caso di specie, di quanto disposto dal art. 10 del D.L.gs 267/2000 ovvero che tutti gli atti dell'Amministrazione provinciale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espresse indicazioni di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente della Provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone. La Difensore Civico chiede alla Provincia di Udine di voler fornire copia degli atti richiesti dall'istante e, nel caso ci fosse il diniego, adeguate spiegazioni. L'Amministrazione Provinciale di Udine ha risposto dando contezza del comportamento tenuto e trasmettendo copie della determinazione richiesta dall'interessato.

Immigrazione

Varie problematiche riguardanti la situazione dei cittadini extracomunitari che vivono nel nostro territorio. *In primis*, i frequenti casi di cittadini extracomunitari in attesa di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (ed in possesso della relativa ricevuta rilasciata dalla Questura) ai quali vengono negate, dai competenti Uffici per l'Impiego e il Collocamento l'iscrizione nelle relative liste di avviamento al lavoro nonché, per i soggetti già iscritti, la stipulazione di regolari contratti di lavoro e ciò sul mero presupposto dell'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno. Di un tanto si dà conto più approfonditamente nel

paragrafo dedicato ai “diritti civili in genere”. Infatti, com’è noto, i tempi di istruzione delle pratiche sono solitamente ben più lunghi del periodo intercorrente tra la possibilità di richiedere il rinnovo (da presentarsi un mese prima della scadenza) e la scadenza stessa del permesso di soggiorno. Appare *ictu oculi* la grande rilevanza sociale della problematica prospettata in quanto essa, di fatto, preclude agli interessati non solo l’esercizio di un diritto fondamentale qual è quello al lavoro ma anche preclude loro la possibilità di percepire le indennità di disoccupazione contemplate dalla vigente normativa e ciò per motivi non imputabili ad inadempienze degli interessati bensì a lungaggini burocratiche e carenze organizzative degli Uffici amministrativi preposti al disbrigo delle relative pratiche. Chiesti, da parte del Coordinatore lumi alle Amministrazioni centrali competenti per favorire la risoluzione del problema, si resta in attesa della loro risposta. Altro problema connesso alla attività lavorativa di cittadini extracomunitari di cui si è occupato il Coordinamento riguarda la possibilità di prevedere la partecipazione di cittadini extracomunitari, purché regolarmente autorizzati a svolgere lavoro subordinato in Italia, ai pubblici concorsi per posti di lavoro che comportino mansioni da svolgere all’esterno della sede amministrativa dell’Ente (es. giardiniere o autista). Infine la terza problematica concernente i cittadini extracomunitari trattata è stata quella di interessare il Ministero dell’Interno della opportunità di attivarsi presso le sedi competenti al fine di far decorrere le provvidenze economiche di invalidità civile in favore di cittadini stranieri dal giorno successivo alla richiesta di rilascio della carta di soggiorno, solo successivamente accolta. Il Ministero dell’Interno ha interpellato i Ministeri interessati, ma si resta ancora in attesa di una risposta in merito.

Un cittadino algerino che ha studiato dal 1982 al 1988 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma dove si è laureato, non potendo in seguito restare regolarmente in Italia ritorna in Algeria. Quando ritorna in Italia, nel 1992, ottiene regolare permesso di soggiorno per essersi iscritto ad un Corso di Specializzazione.. Per mantenersi agli studi, dal 1993 egli lavora con regolare iscrizione sul libretto di lavoro e dal egli è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale. Dal 2002 è titolare di Carta di soggiorno. Successivamente resiede nel Veneto, dove ottiene il ricongiungimento della famiglia. Poi, recentemente viene assunto da un’industria del Friuli. Essendo ormai trascorsi più di 10 anni dal suo rientro in Italia e intendendo perciò chiedere la cittadinanza italiana, egli chiede un certificato anagrafico al Comune di Roma, da cui apprende che egli risulta ivi residente solo dal 1996. Avendo sempre abitato a Roma, sin da suo ingresso in Italia, egli non possiede precedenti iscrizioni anagrafiche in altri Comuni italiani. Non capacitandosi di come possa non risultare iscritto anagraficamente pur risultando, dai permessi di soggiorno, residente a Roma ed avendo qui ottenuto sia

il libretto di lavoro che la tessera sanitaria, chiede aiuto alla Difensore civico per una —impossibile— rettifica del dato anagrafico. La Difensore civico interessa il Difensore Civico del Comune di Roma per sondare la possibilità di una soluzione che gli consenta di documentare la sua residenza in Italia a far tempo, almeno, dal 1993, data di rilascio del libretto di lavoro. La risposta è, come scontato, negativa. La Difensore civico viene altresì a sapere che casi come questo sono molti: la mancata tempestiva iscrizione all'anagrafe fa perdere anni, ai fini della cittadinanza, a molti stranieri, che regolarmente soggiornano e lavorano nel nostro paese. La legislazione in materia di residenza però non solo consente, ma obbliga i Comuni, i quali sappiano di una persona che risiede nel loro territorio senza esservi anagraficamente iscritti, a sollecitarla a farlo e, in difetto, ad iscriverli d'ufficio. La Difensore civico ritiene che si dovrebbe chiedere al Ministero degli Interni di mettere i Comuni, attraverso una trasmissione periodica dei permessi di soggiorno rilasciati, in condizione di conoscere gli stranieri che dichiarano la propria residenza in un determinato territorio, sì da consentire le iscrizioni, ev. d'ufficio, nel registro dell'anagrafe. Ritengo che uno straniero in assoluta buona fede possa credere di essere regolarmente iscritto nell'anagrafe comunale se la sua residenza risulta dai documenti in suo possesso.

Un cittadino del Ghana, regolarmente soggiornante in Italia dal luglio 1991, dichiara di avere subito in quello stesso anno il furto del suo permesso di soggiorno ed a seguito di questo fatto altre persone devono aver utilizzato il suo nome, tanto che a lui risultano intestate autovetture che egli non ha mai posseduto. Su questo si stanno svolgendo ampie indagini da parte della Magistratura Penale. Nel frattempo però egli si trova a dover contrastare le pretese dell'Amministrazione Finanziaria in ordine a bolli auto non pagati. La Difensore civico chiede pertanto il rilascio di un certificato di residenza storico a suo nome ai Comuni dove egli è risieduto. Entrambi i Comuni rispondono ed i certificati gli sono consegnati.

La Difensore civico ha relazionato alla Terza Commissione Consiliare e all'Assessore Regionale all'Immigrazione i problemi che si sono verificati nell'applicazione del "Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro", in particolare del disposto di cui agli articoli 5, 6 e 7. Infatti alla Difensore civico si era rivolto un cittadino il quale lamentava il mancato accoglimento della sua domanda di regolarizzazione di una badante dovuto al fatto che la raccomandata, contenente i documenti di regolarizzazione, portava l'ora 8.26, quindi 4 (quattro)

minuti prima dei termini previsti all'art.6 – comma I° del suddetto Regolamento. Il Direttore dell'Ufficio Postale aveva dichiarato che la raccomandata era stata acquisita nel computer dello sportello dall'operatore all'apertura al pubblico alle ore 8.30 ed il fatto che la stampa di ricevuta riportasse l'orario 8.26 era da imputare ad un fattore manuale di inserimento ora oppure al blocco del computer. La Provincia di Pordenone, nel respingere la richiesta di riesame svolta dalla Difensore civico, aveva risposto chiarendo che: *“la determinazione di un'ora di inizio per la spedizione delle richieste per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri extracomunitari ha creato problemi riferibili alla non precisa ottemperanza da parte degli Uffici Postali a quanto previsto dal Regolamento Regionale”*. Gli errori infatti da parte dell'Ente Poste sono stati moltissimi. La Dirigente del Servizio provinciale esprime perciò l'opinione che dall'esperienza fatta: *“sarebbe preferibile fosse fissata la data a decorrere dalla quale possono essere inviate le domande e non anche l'ora di spedizione”*. La Difensore civico auspicava perciò una modifica al Regolamento in vigore per non incorrere in futuro nelle problematiche segnalate. Venendo approvato il 04/01/05 un nuovo regolamento, in cui non vengono considerati i suggerimenti della Difensore civico, viene chiesta spiegazione all'assessore del lavoro, il quale risponde che *“la limitazione dell'indicazione della data entro cui fare la richiesta renderebbe problematica la definizione di un ordine cronologico visto che tutti si affrettano il primo giorno a fare la domanda.”* La direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca notifica alla Difensore civico che il regolamento è stato modificato. Quindi non è più stabilito uno specifico orario iniziale al decorrere del quale sia consentito il valido inoltro delle raccomandate.

DIRITTO ALLO STUDIO

Tre sono state le segnalazioni pervenute al Difensore Civico in merito alla mancata concessione del contributo regionale allo studio ad iscritti nelle scuole private.

La legge regionale 1/2004, art. 5, comma 4, ha modificato l'art. 2 della legge regionale 14/1991 sostituendo la linea del comma 1 con le seguenti disposizioni: *“Sono destinatari degli interventi gli alunni residenti nella regione e iscritti a scuole dell’obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fine di lucro, che siano in possesso dei seguenti requisiti:...”* A seguito dell’entrata in vigore della norma alcuni alunni, che si erano iscritti a scuole private aventi scopo di lucro, contando di beneficiare del contributo regionale fino ad allora riconosciuto loro dalla norma vigente al momento dell’iscrizione, si sono trovati invece a non poter beneficiare del contributo. La Difensore civico faceva presente che la formulazione della norma non consente con sicurezza di stabilire se riguardi o meno gli alunni iscritti all’anno scolastico 2003/2004 e che, considerato che trovasi inserita nella legge finanziaria 2004, dovrebbe avere valore per l’anno scolastico che inizia nel 2004 (anno scolastico 2004/2005). Una diversa interpretazione sarebbe lesiva dei diritti già maturati dagli iscritti alle scuole private nell’anno 2003 sulla base di una norma di legge fino ad allora vigente. Interpellata sull’argomento, la Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l’istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà ha chiarito che, secondo quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 2/4/1991, n.14, le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall’art. 2 dovevano essere presentate, per l’anno scolastico 2003/04, entro il 31 marzo 2004. Nel mese di febbraio 2004 sono entrate in vigore le norme di modifica che hanno disciplinato in modo diverso i destinatari degli interventi. La Direzione sopra citata ha considerato che l’inizio del procedimento amministrativo di concessione e la sua istruttoria sono avvenuti dopo la modifica legislativa e che, in base ai principi che regolano le successioni della legge nel procedimento amministrativo, e in particolare al principio secondo cui *“tempus regit actum”*, non sarebbe stato più possibile applicare le norme anteriormente vigenti. La medesima Direzione ha ritenuto inoltre che soltanto in presenza di una norma transitoria che differisse l’applicazione della norma di modifica all’anno scolastico successivo, sarebbe stato possibile non applicare la nuova norma. La Difensore Civico ha portato a conoscenza della competente Commissione del Consiglio regionale la risposta avuta dalla Direzione centrale della necessità di una norma transitoria, e non di interpretazione autentica, al fine di rendere possibile l’applicazione della nuova disposizione all’anno successivo. Auspicava quindi, in base al principio di equità, che potesse essere presa in considerazione una modifica dell’art.5, comma della

L.R. 26.1.2004, n.1 con l'inserimento di una disposizione transitoria che facesse decorrere i suoi effetti a partire dall'anno 2004-2005.

Borse di studio a sostegno della formazione/riqualificazione dei giovani e dei lavoratori

Si è rivolta al Difensore Civico una cittadina che, pur avendo conseguito la borsa di studio di cui al "Regolamento di attuazione del Progetto 1 – interventi per le borse di studio a sostegno della formazione/riqualificazione dei giovani e dei lavoratori" per l'anno accademico 2002/2003, nell'ottobre 2004 non aveva ancora potuto percepire alcuna somma in quanto l'Amministrazione provinciale le aveva comunicato l'assenza dei fondi complessivamente necessari per l'erogazione del beneficio in argomento. La Difensore Civico è intervenuta nei confronti della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie che l'ha informata che da poco era stato ammesso a registrazione il decreto della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca con il quale veniva concesso e liquidato alla Amministrazione provinciale il Programma di politica attiva del lavoro per l'anno 2002 che avrebbe dato la possibilità all'interessata di ottenere quanto spettante.

Mense scolastiche

Si è rivolto al Difensore Civico, tramite la Presidente dell'Organizzazione per la Tutela dei Consumatori del Friuli Venezia Giulia, un folto gruppo di genitori di bambini frequentanti la scuola materna statale sita in un Comune del Carso triestino, ma residenti nei comuni limitrofi, lamentando di dover pagare per il servizio di refezione scolastica dei figli un importo superiore rispetto ai residenti. Per tale motivo essi avevano inviato al sindaco del comune in cui aveva sede la scuola materna un esposto in cui dichiaravano incomprensibile la "discriminazione tariffaria" fra residenti e non residenti. La Difensore Civico, pur condividendo le perplessità dei cittadini interessati che lamentavano di essere discriminati in base alla residenza e in violazione al principio di uguaglianza stabilito dalla Costituzione e dalle norme europee, considerava pure comprensibili i motivi finanziari che avevano indotto la decisione. Riteneva però che essi dovessero essere risolti attraverso accordi tra i Comuni o tra gli Enti interessati e non ricadere sulle spalle dei cittadini. Per tale motivo interveniva nei confronti del Sindaco, della Direzione centrale dell'istruzione e del Servizio degli Affari Istituzionali e del sistema delle autonomie locali al fine di conoscere la loro interpretazione ed eventuali indicazioni in merito alla questione. Il Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali della Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali della Regione ha fatto pervenire tanto al Difensore Civico quanto al Comune interessato, il quale a sua volta lo aveva

interpellato, il proprio articolato parere in merito alla questione. In detto parere viene rilevato che *“il servizio di mensa scolastica costituisce una delle categorie dei “servizi pubblici a domanda individuale “ che, in quanto tali , soggiacciono alle disposizioni dell’art. 6 del D.L. 28/2/1983, n.55, con la conseguenza che gli enti locali, i loro consorzi e le comunità montane debbono definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei relativi costi complessivi, che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.”* Il parere prosegue con la considerazione che *“all’esame specifico della lamentata diversificazione delle tariffe tra residenti e non residenti per la fruizione del servizio di refezione scolastica,... se è vero che la determinazione può apparire , a prima vista discriminante, nei confronti di coloro che sono chiamati ad una contribuzione maggiore, è anche vero che potrebbero delinearsi ipotesi di responsabilità ove la destinazione delle risorse di quel Comune vada non già a vantaggio della popolazione amministrata, bensì di soggetti alla cui cura e tutela è preposto altro ente..... Dalle accezioni utilizzate dai legislatori nazionale e regionale, si evince che i destinatari dell’azione comunale sono i residenti, in quanto componenti di quell’aggregazione di persone alla quale l’ente è preposto per definizione. L’iscrizione anagrafica, infatti, concreta la condizione giuridicamente rilevante dalla quale discendono i diritti ed i doveri propri dell’appartenenza alla comunità locale”.* Il Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali conclude la propria dettagliata esposizione affermando di ritenere che il Comune *“abbia legittimamente disposto di richiedere a tali soggetti una contribuzione maggiore rispetto a quella fissata per i propri cittadini, anche al fine di ottemperare alla norma regionale (art. 4 L.R. 10/1980) per la quale gli utenti del servizio di mensa scolastica devono contribuire alla copertura finanziaria dei relativi costi. Infatti, mentre la richiesta di una contribuzione in misura ridotta rispetto al costo di servizio trova piena giustificazione nei confronti dei residenti- poiché l’ente provvede, per la quota differenziale, con proprie risorse di bilancio- ove il medesimo trattamento, disposto unilateralmente dalla stessa amministrazione fosse esteso ai non residenti, risulterebbero violati i principi e le disposizioni fin qui ricordate.*

Preso atto dei pareri espressi sull’argomento, la Difensore Civico ha inoltrato una lettera anche alle altre le amministrazioni comunali coinvolte nella vicenda suggerendo siano le stesse amministrazioni comunali di provenienza degli utenti ad attivarsi con l’amministrazione comunale che eroga il servizio al fine di stipulare una convenzione che definisca l’assunzione a loro carico della quota differenziale della spesa in argomento e consenta così che la lamentata discriminazione — non certo imputabile al comune ospitante — possa essere rimossa. Questo, specie se i comuni di provenienza non riescono a soddisfare con le proprie risorse, tutta la domanda dei propri residenti tramite strutture pubbliche.

La medesima nota del Difensore Civico è stata inviata anche ai genitori interessati qualora intendessero attivarsi in proposito.

ATTIVITA' ECONOMICHE

Una cittadina, titolare di un'impresa di import-export con sede a Trieste lamenta di non poter importare tessuti per l'arredo di teatri prodotti in Germania ed omologati in base alla legislazione di quel Paese. Dalla documentazione prodotta dall'istante si evince che le Amministrazioni italiane che debbono procedere all'acquisto di tali materiali si riferiscono, ai fini antincendio, alla classificazione italiana e, forse per la mancanza di una normativa di equiparazione tra la classificazione tedesca e quella italiana, non accettano la certificazione tedesca. L'istante si era già rivolta alla Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo ed aveva ottenuto nel lontano 1991 la risposta prot. n. 21659 da parte della Presidente Viviane Reding con cui veniva informata che, a seguito delle istanze effettuate dalla Commissione europea, le autorità italiane *“avevano iniziato la prassi necessaria per modificare la regolamentazione italiana vigente al fine di garantire l'applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle norme tecniche e delle prove di laboratorio in materia di resistenza al fuoco”* e che *“un decreto ministeriale contenente le norme di mutuo riconoscimento richiesto dalla Commissione entrerà in vigore nel prossimo futuro”*. Il caso era stato esaminato in base agli artt. 30-36 del Trattato che organizza la libera circolazione delle merci, in quanto per tali prodotti non esiste armonizzazione a livello comunitario. La Commissione aveva ritenuto che l'esigenza del controllo sulla non infiammabilità dei prodotti in questione è dettata da ragioni di sicurezza ai sensi dell'art. 36 del Trattato, ma che tali ragioni non diano diritto alle autorità dello Stato importatore di esigere senza necessità analisi tecniche o chimiche o test di laboratorio qualora le stesse analisi e test siano stati già effettuati in un altro Stato membro e i loro risultati siano a disposizione di queste autorità o possano essere su richiesta messi a loro disposizione (Sent. 17.1.1981 in causa 272/88, Biologische Produkten). Inoltre, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la Commissione aveva sostenuto il principio del reciproco riconoscimento delle norme tecniche e procedure equivalenti secondo le quali debbono essere considerati conformi alle esigenze della normativa dello Stato membro d'importazione i prodotti fabbricati e controllati secondo specifici procedimenti in vigore in altri Stati membri che soddisfano gli obiettivi di sicurezza perseguiti dalla normativa dello Stato di importazione e che, a tal fine, lo Stato membro importatore debba tener conto dei certificati, dei marchi di conformità alle norme e dei protocolli di sperimentazione emessi dai laboratori di altri Stati membri ufficialmente riconosciuti. La Difensore civico scriveva al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno esprimendo l'opinione che il problema dell'importatore avrebbe dovuto da tempo risolversi mediante la presentazione dell'istanza prevista dai punti 2 e 3 del Decreto Ministeriale

5.8.1991 del Ministero dell'Interno, Decreto che attua quanto previsto in sede Comunitaria per l'adeguamento della regolamentazione italiana al principio di mutuo riconoscimento affermato dalla Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo nella nota sopra citata. A questa richiesta il Ministero dell'Interno rispondeva confermando che, effettivamente, il D.M. 5 agosto 1991 consente la commercializzazione e l'impiego in Italia dei materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della comunità economica europea sulla base delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti. In attesa dell'emanazione delle norme armonizzate, i materiali in questione possono essere omologati dal Ministero dell'Interno senza oneri di prova qualora, dall'esame della documentazione da cui si evidenzia l'identificazione del materiale e i relativi certificati di prova rilasciati da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro (articolo unico del D.M. 5 agosto '91, comma 3), risultino assicurate le stesse garanzie di sicurezza richieste dalla regolamentazione italiana vigente in materia. Perciò la Difensore civico ha potuto comunicare all'importatore che è necessario che il fabbricante presenti istanza, corredata dalla documentazione di cui al comma tre dell'articolo unico del D.M. 5 agosto '91, secondo le procedure di dettaglio riportate nella Circolare emanata dal Ministero dell'Interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio, Servizio tecnico centrale, Ispettorato per le attività e le normative speciali di prevenzione incendi il 3 agosto 1998 n. 18/MI.SA. Compito della Difensore Civico sarà quello di vigilare che la procedura di omologazione prevista dalla Circolare suddetta non mortifichi il principio di libera circolazione delle merci, spirito cui il D.M. 5 agosto 1991 intende prestare ossequio. Deve cioè essere rispettato lo spirito e lo scopo del D.M. del reciproco riconoscimento delle norme tecniche e procedure equivalenti in base al quale debbono essere considerate conformi alle esigenze della normativa dello Stato membro d'importazione i prodotti fabbricati e controllati secondo specifici procedimenti in vigore in altri Stati membri che soddisfano gli obiettivi di sicurezza perseguiti dalla normativa dello Stato di importazione. Come sopra già riportato, l'opinione della giurisprudenza dalla Corte europea di Giustizia e della Commissione delle petizioni, è che a tal fine lo Stato membro importatore deve tener conto dei certificati, dei marchi di conformità alle norme e dei protocolli di sperimentazione emessi dai laboratori di altri Stati membri ufficialmente riconosciuti.

Un cittadino si è rivolto alla Difensore civico in quanto titolare di un'impresa individuale, esponendo che nel dicembre del 2001 aveva presentato una proposta al l'Azienda Regionale per la Promozione Turistica di questa Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia volta ad includere nella pubblicazione di cui è editore messaggi promozionali sugli spettacoli e le manifestazioni turistiche finanziate o

comunque promosse da Enti Regionali. Egli esponeva che, a seguito di risposte informali affermative circa l'interesse dell'allora Presidente dell'A.R.P.T., aveva formulato un'offerta precisa relativa ai costi della conseguente operazione divulgativa. Esponeva altresì che, dopo i successivi contatti con l'Assessorato aveva avviato l'attività di stampa e diffusione del materiale informativo sulla pubblicazione mediante l'inserimento di un certo numero di pagine in più rispetto alle precedenti edizioni. A tale fornitura di servizio aveva fatto seguito regolare pagamento di fatture. Alla sua proposta di rinnovo della fornitura, otteneva il rinnovo dell'incarico che però nuovamente non veniva formalizzato. Unica nota scritta pervenuta all'interessato da parte dell'Amministrazione Regionale quella con la quale egli veniva informato che era destinatario di un contributo mai richiesto (e che come tale egli non aveva riscosso). Successivamente all'Editoriale in questione veniva comunicato che su indicazione della Giunta regionale, non si sarebbe potuto far fronte all'acquisto di pagine promozionali all'interno del mensile per mancanza di fondi. Egli aveva preso a malincuore atto di un tanto e, un giorno prima di andare in macchina, aveva sospeso la stampa di tutte le pagine promozionali già predisposte a favore della Regione, limitandosi a chiedere il pagamento delle fatture ancora in sospeso. Gli venivano così accreditati due distinti bonifici corrispondenti al saldo di sole 2 delle 4 fatture, residuando quindi un cospicuo credito. Nonostante i numerosi solleciti l'interessato non otteneva il pagamento delle fatture insolute e riceveva soltanto una raccomandata in cui la Direzione Regionale delle Attività Produttive afferma *“non risulta alcun atto da cui si possa evincere un impegno formale dell'Amministrazione regionale in merito alle fatture insolute di cui alla ... nota ...”*. La Difensore civico, per predisporre questo intervento ha chiesto di produrre ogni documentazione utile potendo quindi appurare che le inserzioni promozionali pubblicate dal mensile erano state trasmesse dalla Regione o da Enti finanziati dalla stessa, e che di fatto e di diritto aveva usufruito della fornitura di servizi dell'impresa. Per cui, nonostante i dubbi sulla regolarità della procedura d'incarico, il contratto aveva avuto esecuzione e il cittadino che aveva fatto affidamento sulla parola e sui fatti conseguenti di funzionari pubblici (che gli avevano assicurato la continuità della collaborazione e la fornitura del materiale relativo) non avrebbe dovuto farne le spese. La stessa risoluzione del contratto *ex abrupto* aveva costituito pregiudizio per l'interessato. La Difensore civico citava in proposito una sentenza del T.A.R. della Campania (Napoli Sez.V 17_12_2001, n.5478) *“Nondimeno l'illegittimità delle procedure amministrative propedeutiche alla conclusione del contratto non si riverbera nella successiva fase negoziale come causa di nullità assoluta o di automatica caducazione del contratto stipulato in forza di un provvedimento meramente illegittimo (che non sia precedentemente annullato o sospeso), nè può comportare una potestà dell'amministrazione di sciogliere, in via unica ed autoritativa, una pattuizione contrattuale già assunta negozialmente.”*

L'Amministrazione regionale non ha però ritenuto di accogliere l'istanza della Difensore civico per cui è stato consigliato al cittadino il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Il titolare di un'impresa commerciale lamenta che non gli sia stata ancora erogata la cifra riconosciutagli a titolo di credito agevolato ex art. 2 L.R. 26.8.1996, n.36 (credito agevolato al commercio). Afferma di avere ottenuto soltanto un pre-finanziamento pari circa ai due terzi della somma riconosciuta e di stare corrispondendo al Mediocredito quanto dovuto per interessi per il suddetto finanziamento. Non è stato quindi ancora ammesso alla restituzione del capitale; ciò sarebbe dovuto al fatto che egli non è in grado di presentare la fattura finale in quanto i lavori di ristrutturazione ammessi a contributo non sono stati eseguiti a regola d'arte e pertanto è tuttora in corso una causa civile da lui promossa contro la ditta appaltatrice dei lavori. Considerati i tempi, presumibilmente molto lunghi di detta causa civile, l'interessato lamenta di non aver ancora potuto iniziare il rimborso del capitale in quanto il continuo esborso per i soli interessi diviene nel tempo un onere economico eccessivo ed improprio. La Difensore civico nel segnalare il caso chiede al Mediocredito se e in quale modo, stante la particolarità del problema, possa essere dato modo all'imprenditore di fruire dell'agevolazione ottenuta. Il Mediocredito ha rimesso la questione alla Direzione regionale per le attività produttive. Detta Direzione ha deciso che, non potendo essere erogate le agevolazioni prima dell'avvenuto completamento dei programmi di investimento, che normalmente è dimostrato con la presentazione di fatture a saldo, nel caso, considerata la sua particolarità, potrà essere dimostrato il programma di spesa da un'apposita perizia redatta da tecnico abilitato e l'importo del finanziamento possa essere calcolato sulle fatture quietanzate rilasciate dall'impresa che ha eseguito i lavori.

Un cittadino lamenta che il Comune di Pordenone non ha risposto ad una domanda con la quale chiedeva l'ampliamento dell'area occupata quale ambulante in Piazza della Motta a Pordenone. Nel contempo la titolare della licenza, che è la moglie, ha subito un controllo da parte dei Vigili Urbani del Comune di Pordenone in data 30/06/03 conclusosi con un verbale di contestazione (vedi allegato) per violazione dell'art. 20, comma 4 del Codice della Strada, per aver occupato una superficie di mq. 56.35, eccedente mq. 30.35 quella autorizzata, che è di mq. 26.00. La situazione contestata si è creata dalla copertura del banco con un telone che serve di riparo alla clientela in caso di pioggia o comunque dai raggi solari. La domanda presentata mira a risolvere questa situazione già sanzionata. Il Comune risponde che sulla questione i commercianti sono stati già più volte informati nel corso di

vari incontri tenutisi per trovare soluzioni ai disagi causati al commercio dai numerosi lavori interessanti le aree adibite a mercato. L'Amministrazione comunale ha dichiarato di stare redigendo il nuovo regolamento per la disciplina delle attività su aree pubbliche ai sensi della L.R. 14/99. Nonostante l'Amministrazione esprima di tenere conto dello stato di sofferenza attuale del mercato a causa dei lavori suddetti, non si ha voluto venire incontro alla commerciante in questione, ribadendo l'illiceità del suo comportamento.

Due Società commerciali si sono rivolte a questo Difensore Civico lamentando che la Direzione centrale delle attività produttive, all'atto della valutazione delle domande relative all'intervento di cui alla legge regionale 26/2001 DOC.U.P. Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006-Azione 2.4.2.-Aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo tecnologico, avesse rimesso in termini i concorrenti che non avevano depositato i contratti di collaborazione con Università o Enti Pubblici di Ricerca che davano diritto ad una maggiorazione del contributo come da Allegato A del Bando (documento 1). A seguito dell'intervento della Difensore civico e delle successive lettere della Avvocatura regionale e dei due Servizi regionali, per il sostegno e la promozione del comparto produttivo industriale e per il sostegno e la promozione del comparto produttivo artigiano della Direzione centrale delle attività produttive, l'amministratore delle due società ha prospettato l'inammissibilità delle domande dei soggetti che avevano dichiarato di avere in corso un contratto di collaborazione con l'Università o Enti di ricerca barrando nella domanda la relativa casella "SI", ma non avevano in realtà ancora stipulato un contratto di collaborazione. Lungi dal poter immaginare che le domande potessero essere scartate per dichiarazione mendace ai fini della concessione della maggiorazione, spettando tale valutazione solo alla Magistratura penale, ai sensi dell' art. 9, ultimo comma, della legge regionale 23 aprile 1981, n.20, istitutiva dell'Ufficio del Difensore Civico, la Difensore civico ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per le necessarie valutazioni in ordine alla eventuale rilevanza penale delle dichiarazioni rese alla Regione dalle imprese che, intendendo beneficiare dei contributi di cui sopra, abbiano reso una dichiarazione non corrispondente al vero.

Imprenditoria femminile

Un'imprenditrice lamenta di avere proposto domanda di ammissione alle agevolazioni Misura E1/INPR presso l'Agenzia regionale per l'impiego di V.le Miramare 19. Posto che il Regolamento non le sembrava chiaro, chiedeva informazioni in merito alle modalità di rendicontazione. Le veniva comunicato che

L'Ufficio le avrebbe comunicato, prima della scadenza dei termini perentori, l'ammissione alla graduatoria, chiedendo nel contempo i rendiconti relativi alle spese effettuate. Nel frattempo le competenze relative al programma comunitario in questione – imprenditoria femminile – venivano trasferite alle Province. La menta di avere più e più volte telefonato per sapere quando e come inviare la documentazione, ma che in Provincia nessuno era in grado di fornirle informazioni, finché le è nata un bambino, evento che le ha impedito temporaneamente di seguire la questione. In aprile le arriva la prima comunicazione da parte della Provincia che le comunica che la domanda è stata respinta per mancata presentazione del rendiconto. Al primo intervento della Difensore civico, il Direttore per le Attività Economiche della Provincia di Trieste risponde che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 comma 1 del D. Pres. Reg. 6/6/2001, n.217, Regolamento attuativo della MISURA E1/INPR – obiettivo 3. è termine perentorio al quale la richiesta di integrazioni prevista dal comma 2 dell'articolo citato non può applicarsi. La Difensore civico rileva, in ordine alla nota suddetta, che, se è vero che la norma in parola prevede che *“Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conclusione dell'anno decorrente dalla data di iscrizione... all'Albo delle imprese artigiane,... a pena di revoca del provvedimento di ammissibilità,... l'impresa beneficiaria è tenuta a produrre agli Uffici competenti”* la documentazione giustificativa relativa alle spese oggetto di contributo, è anche vero che le modalità di adozione del provvedimento di ammissibilità a contributo sono previste dal precedente art. 5, commi 4 e 6. In particolare il comma 6 prevede che a tal fine *“gli Uffici competenti provvedono per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete.... Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione”*. L'imprenditrice in questione espone di essersi preoccupata proprio del fatto che questa richiesta di integrazione della documentazione non le fosse mai giunta. Per questo motivo, finché le condizioni di salute glielo hanno permesso, essa si è più volte recata presso gli Uffici per sapere come comportarsi. La Difensore civico esprime di ritenere che, non i motivi di salute adottati dall'interessata, ma il mancato invio da parte degli Uffici in indirizzo della richiesta prevista dall'art. 5 possano condurre gli stessi a riconsiderare il provvedimento assunto nei confronti dell'interessata mediante il potere di autotutela. La Difensore civico chiede alla direzione regionale del Lavoro un intervento sul punto e detta chiarisce che, effettivamente, il provvedimento sanzionatorio, nel caso di mancata presentazione entro tale termine perentorio della documentazione prevista, è la revoca di provvedimenti già assunti (ammissibilità o concessione del contributo). Inoltre gli uffici avrebbero dovuto attribuire alla richiesta di contributo presentata dal beneficiario un numero che serve al beneficiario all'atto della presentazione della

documentazione. La Direzione regionale competente rileva che non è noto se detta procedura è stata attuata, nel caso, e che, non essendo mai stata informata l'interessata di ammissibilità al contributo, tant'è che la Provincia informa l'interessata che *“è stata respinta la domanda”*, e non, come avrebbe dovuto essere, *la revoca del provvedimento di ammissibilità o concessione*. Si è ancora in attesa che la Provincia prenda atto di quanto sopra e comunichi le sue decisioni.

CASA: CONTRIBUTI REGIONALI E A.T.E.R.

Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n.6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata.

Vari cittadini lamentano con la Difensore civico, con profonda indignazione, che nel "Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n.6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata" all' art.8, comma 1, punto d), sia stato posto un limite minimo dell'ISEE pari a € 7.500,00. La scelta appare come una vera e propria discriminazione a scapito dei cittadini più poveri. La Difensore civico chiede di voler dar conto della scelta per poter correttamente informare i cittadini interessati ed auspica comunque una modifica di tale scelta. La Direzione regionale informa che la scelta è stata di carattere politico e che, comunque, quanto evidenziato sarà oggetto di attenta valutazione.

Una cittadina lamenta che, pur essendo l'indicatore ISEE che la riguarda ampiamente inferiore alla soglia dei 25.000,00 euro prevista dall'art.8, comma 1, lettera d, il suo ISE supera, anche se di poco, i 50.774, 94 euro previsti dal medesimo art. 8, comma 1, lettera e). La Difensore civico esprime di non essere assolutamente d'accordo con la formulazione delle due disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'art. 8 del Regolamento in questione che stravolgono il dettato del D. Lgs. 31/03/1998, n.109, art. 2, comma 4. Esso infatti prevede che *"l'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del 20 % dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1"* e, ai sensi del comma 5 *"l'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare"*. La Difensore civico segnala che, chiaramente, la sigla ISE sta per "indicatore della situazione economica" ed ISEE sta per "indicatore della situazione economica equivalente" e che le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate trovansi nel D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221. Non si capisce perciò come il Regolamento in questione possa alla lettera d) parlare di "indicatore della situazione economica equivalente" con riferimento al nucleo familiare definito all'art. 9 ed, alla successiva lettera e), parlare sempre di "indicatore della

situazione economica equivalente”, di nuovo con riferimento al nucleo familiare definito all’art. 9, ma abbreviato in ISE, quando la sigla ISE identifica un dato solo numerico, cioè il reddito più la percentuale di patrimonio. L’errore è di tutta evidenza e porta a situazioni assolutamente inique, ma non è noto se sia stato corretto, nonostante sia stato segnalato anche alla Commissione consiliare competente. La Direzione Centrale dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici risponde che presto sarà proposta una nuova e diversa formulazione del *“Regolamento di esecuzione dell’art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n.6 concernente le agevolazioni per l’edilizia agevolata”* che conterrà una più chiara formulazione circa la valutazione del requisito del reddito per l’accesso alle agevolazioni regionali in questione. A questa risposta tuttavia la Difensore civico osserva di non essere assolutamente d’accordo sul fatto che dall’art. 2 del D. Lgs. 109/98 si evincerebbe che l’ISE vada calcolato con riferimento al nucleo familiare. Dal D.Lgs. in questione si evince che l’ISE è una semplice somma aritmetica di redditi e patrimoni di tutto il nucleo familiare, ma solo l’ISEE viene calcolato sulla base della scala di equivalenza prevista dalla Tabella 2 allegata al decreto stesso.

Un cittadino lamenta di non ritenere giusta la richiesta di interessi sulle somme ricevute indebitamente a titolo di contributo per l’acquisto della prima casa dopo l’estinzione del mutuo stesso. Egli afferma infatti ed un tanto risulta da nota scritta indirizzata a Medio Venezie Banca Spa, che l’Amministrazione regionale era perfettamente a conoscenza dell’estinzione del mutuo. La revoca del contributo è avvenuta a quasi 6 anni dall’estinzione dello stesso, un tempo davvero eccessivo. Nel caso sarebbe stato obbligo della Banca e del Servizio regionale il reintrodurre tempestivamente quanto non più dovuto. La Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici di Udine ha risposto evidenziando che il cittadino era pienamente consapevole che i contributi erogati dopo l’estinzione del mutuo non gli spettavano: egli stesso, infatti, avrebbe inviato una nota alla propria banca — inviata anche per conoscenza alla testé citata Direzione — nella quale invita la banca a “non accreditare sul suo conto personale somme di denaro provenienti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”. La Direzione in parola evidenzia, altresì, che è lo stesso art. 39, comma 2, della L. n. 75/1982 a prevedere che “l’estinzione anticipata del mutuo comporta la revoca del contributo... e la restituzione delle quote di contributo eventualmente liquidate successivamente, maggiorate del tasso di interesse legale decorrente dalla data delle singole erogazioni” ed informa la Difensore civico che, attualmente, il contributo è tutt’ora nella disponibilità del cittadino interessato, il quale, tra l’altro, non ha nemmeno provveduto a restituire quella parte del contributo che aveva espressamente riconosciuto di dover restituire alla Direzione. La Direzione, infine, rammenta che non sussistono impedimenti formali di sorta che impediscano ai beneficiari degli

interventi di edilizia residenziale pubblica a rendere, autonomamente, contributi indebitamente percepiti, limitandosi – nei casi di specie – l'Ufficio ad emettere un decreto di presa d'atto dell'avvenuta restituzione.

Un cittadino, anche per conto di altri inquilini del medesimo stabile Ater lamenta i disagi causati da un potente faro posizionato dall'Impresa costruttrice di un complesso residenziale posto di fronte Essi lamentano che tali disagi possano diventare insostenibili in vista della prossima stagione estiva, quando anche le tapparelle restano aperte, impedendo loro il sonno. L'Ater aveva assicurato la rimozione del faro entro una certa data, trascorsa senza che il disagio sia cessato. L'istante chiede che l'Ater intervenga, eventualmente anche mediante azione legale inibitoria nei confronti dell'Impresa. La Difensore civico chiede altresì al Comune di Pordenone di conoscere, in base all'atto di concessione edilizia, chi debba provvedere all'illuminazione dell'area medesima, se l'impresa costruttrice o il Comune stesso. L'Ater sostiene che il faro è solo temporaneamente posizionato, in attesa che il Comune provveda al collaudo dell'illuminazione pubblica. La difensore chiede quindi quali iniziative l'Amministrazione Comunale intenda assumere riguardo il collaudo delle opere di urbanizzazione. Il Comune di Pordenone si è impegnato quindi ad accelerare le pratiche per il collaudo delle opere di urbanizzazione e ha invitato l'impresa a voler, nel frattempo, utilizzare tutti gli accorgimenti necessari affinché il faro non provochi disagi.

Una cittadina di Pordenone lamenta di aver chiesto nel settembre del 2000 di poter riscattare l'alloggio Ater nel quale abita da 39 anni, dopo aver risparmiato con fatica la somma necessaria per dare l'acconto. All'epoca di questa richiesta afferma che le era stato risposto che il riscatto di quell'appartamento non era più previsto. Lamenta la disparità di trattamento operata nei suoi confronti in quanto molti inquilini di appartamenti siti nella medesima strada hanno potuto procedere al riscatto. Alla richiesta di spiegazioni rivolta dalla Difensore civico all'ATER, l'Ente ha precisato che in base alla Legge Regionale 20.4.1999, n. 9 possono essere ceduti in proprietà solo gli alloggi compresi nei Piani di Vendita deliberati dall'Ater. Non essendo l'alloggio della cittadina compreso nell'elenco degli alloggi in vendita, deliberato il 5 febbraio 2004, viene consigliato alla cittadina di attendere che il suo alloggio venga incluso eventualmente nei futuri piani.

Una cittadina di Udine lamenta che l'ATER non le riconosca i lavori di manutenzione dell'alloggio da lei occupato, nonostante avesse, come suo dovere, presentato regolare domanda di autorizzazione all'esecuzione di detti lavori

debitamente concessa dall'ATER. Stessa. Onde poter informare la cittadina sui suoi diritti, la Dc chiede all'ATER di produrre ogni documentazione utile. In particolare le autorizzazioni rilasciate per eseguire alcuni interventi di manutenzione nell'appartamento e il verbale di consegna dell'alloggio indicati nella risposta dell'Ater alla cittadina medesima. La Difensore civico chiede altresì che sia considerata la richiesta di rimborso delle migliorie apportate (come deduzione rispetto al prezzo di riscatto, qualora questo fosse stato già interamente versato, come liquidazione di rimborso), alla luce della L. 8/8/1977, art. 28 comma 2, qualora la stessa trovi applicazione anche nella nostra Regione. Relativamente al problema prospettato del rimborso delle migliorie apportate, la Direzione centrale competente ha risposto che è in corso una disamina della normativa sulla casa, al fine di valutare possibili ed eventuali modifiche da introdurre alla vigente legislazione. In tale ambito, pertanto, potrà essere riesaminato quanto disposto dalla precedente normativa con i principi riformatori introdotti dalla L.R. 6/2003.

Una signora, nella sua condizione di invalida, lamenta che la mancata installazione di un ascensore nello stabile di proprietà dell'ATER, in cui abita come inquilina la costringe a non potersi muovere da casa per lunghi periodi. La Difensore Civico si rivolge all'Azienda chiedendo se lo stabile in questione sia inserito nei piani per l'installazione, nel prossimo futuro, di ascensori. Pur rispondendo negativamente per quanto riguarda un intervento nel breve periodo, l'ATER ha fatto sapere che l'installazione richiesta rimane comunque all'attenzione dell'Azienda il cui Consiglio di Amministrazione ha di recente approvato una delibera in cui, ai fini dell'installazione degli impianti di ascensori, è stato inserito l'obbligo di valutare elementi quali l'altezza del fabbricato, la presenza di disabili e la presenza di anziani ultrasessantacinquenni.

Un cittadino si rivolge alla Difensore civico con un dettagliato esposto affermando l'irregolarità in una procedura di appalto per la manutenzione straordinaria di alloggi già di proprietà dell'ATER dove oggi l'Azienda è amministratore di condominio, soggetta nell'affidamento dei lavori alle procedure di evidenza pubblica di cui alla L.R. n. 14/2002. La Difensore civico nel suo intervento domanda anzitutto se, per quanto sopra, l'ATER non debba render conto in modo puntuale all'assemblea dei condomini — i quali sopportano la spesa in proporzione alle quote in proprietà, — circa le procedure espletate e l'esito delle stesse. Infatti il cittadino espone che l'assemblea del condominio fu chiamata a deliberare sui lavori di manutenzione straordinaria sulla base del computo metrico estimativo redatto dall'ATER e sulla base dei prezzi da essa Azienda proposti (circa i quali egli espone che i condomini contavano "sugli effetti correttivi" del mercato

conseguenti alla procedura d'appalto prevista dalla legge regionale in materia). I lavori così deliberati erano iniziati un anno e mezzo dopo, senza che nel frattempo l'assemblea fosse stata chiamata a deliberare e senza che fosse informata del fatto che la gara d'appalto era andata deserta e quindi che i lavori erano stati affidati ad un'impresa scelta dall'ATER sulla base del computo e dei prezzi in allora accettati, con il solo misero sconto dell'1,38%. Il cittadino lamentava che non gli era stata fornita tempestivamente la documentazione relativa all'appalto e di aver dovuto insistere con il Presidente dell'Azienda per avere informazioni circa il relativo capitolato. Segnalava infine che i dati aggiornati a consuntivo per ogni singola opera erano notevolmente inferiori al computo metrico estimativo redatto in sede di approvazione dei lavori, addirittura inferiori alla realtà per quanto concerne la superficie dei ponteggi e degli impalcati. La Difensore civico rilevava che una nota dell'ATER di risposta al medesimo cittadino sulle sue lagnanze non le sembrava sufficiente, anche se successivamente si era svolta tra con il Direttore dei lavori un'ampia corrispondenza in ordine a molti punti tecnici. Successivamente, avendo l'Ater di Gorizia ha fatto pervenire più note di chiarimento della questioni poste dal cittadino in questione (in particolare, circa il punto più controverso, l'ATER precisava che i conteggi presentati all'assemblea dei condomini erano stati fatti "a tavolino" e che poi altra persona, rispetto a quella che aveva steso il preventivo assembleare aveva redatto il computo metrico necessario per la gara d'appalto assumendo come corrette le metrature già calcolate dal collega e che comunque la forte discrepanza si era risolta a favore dei condomini perché aveva determinato una riduzione dei costi) e dopo un colloquio di approfondimento svolto con il Direttore dei Lavori, la Difensore civico, di fronte all'insistenza del cittadino si è rivolta all'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici e al Presidente del Collegio Sindacale dell'ATER affinché espletassero le funzioni di controllo previste dagli artt. 11, comma 3 e 18, comma 1 della L.R. 24/1999. Il controllo svolto dal Collegio sindacale non ha evidenziato alcuna irregolarità nella procedura e pertanto la Difensore civico ha potuto ritenere definita la vicenda.

IMPOSTE E FORNITURE DI SERVIZI LOCALI

Segnalo solo poche pratiche, le più significative dal punto di vista giuridico.

Un professionista espone che i cittadini del Comune di Gonars sono assoggettati al pagamento di € 60 per ogni richiesta che essi rivolgono al Comune stesso che comporti una valutazione tecnica circa lo scarico acque e in genere per le istruttorie relative a pareri di conformità delle pratiche edilizie. Tale valutazione, in base a convenzione tra il Comune di Gonars, la Provincia di Udine e il Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana (Rep. n. 1184, registrato il 18/06/99), compete al Consorzio Depurazione Laguna. Detto Consorzio provvede altresì ad incassare la somma. Egli lamenta che ad una sua nota con cui chiedeva raggugli circa l'applicazione delle spese di istruttoria a favore del Consorzio Depurazione Laguna il Comune gli abbia risposto che tali spese sono dovute in conseguenza della convenzione stipulata da esso con la quale si attribuiscono allo stesso le competenze di istruttoria e del D.LGS. 152/99 il quale, all'art. 45, comma 10, stabilisce che le spese per il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri sono a carico del richiedente. La Difensore civico rileva di non avere alcun dubbio alcun dubbio circa la legittimità di affidare al Consorzio Depurazione Laguna l'istruttoria e il parere circa la conformità sulle pratiche di autorizzazione allo scarico e di conformità edilizia sulla base della convenzione citato, ma che bisogna stabilire qual è il fondamento giuridico dell'addebito posto a carico dei cittadini perché nella convenzione il servizio di consulenza previsto dall'art. 4, comma 7, risulta compensato da parte del Comune con gli introiti relativi ai canoni di fognatura e depurazione, decurtati dalle quote di ammortamento per i mutui in corso. La Difensore civico rileva che nella fattispecie manca la determinazione da parte dell'autorità competente circa la somma che il richiedente è tenuto a versare, come previsto dal D.Lgs 152/99, all'art. 45, c. 10 (*“le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione previste dal decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute”*) in quanto non si rinviene un atto del Comune che stabilisca né il contributo, né il suo importo a carico del cittadino. Il Comune ha accolto l'intervento della Difensore civico eliminando l'imposizione in questione.

Una cittadina di Muggia, commerciante ambulante, lamenta che il Comune imponga agli ambulanti un tributo aggiuntivo per *“costo aggiuntivo dei vigili urbani impiegati in esclusiva in un mercato settimanale”*. La Difensore civico, accogliendo le perplessità dell'istante, si rivolge a quell'Amministrazione comunale affermando di non rinvenire nell'ordinamento una norma che autorizzi l'Ente locale a creare un tributo collegato a questo servizio comunale e quindi di non ritenere che la fattispecie rientri nella potestà impositiva autonoma dell'Amministrazione in materia di entrate. I compiti dei Vigili urbani rientrano infatti appieno nei compiti istituzionali del Corpo di polizia municipale. Di un tanto la Difensore civico ha avuto conferma anche dal Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali e pertanto essa chiede al Comune un ripensamento della propria decisione assunta con una delibera del lontano 1997. In un primo momento l'Amministrazione non ha inteso recepire le osservazioni della Difensore civico. Successivamente, la Segretario comunale ha ammesso la dubbia legittimità dell'imposizione in oggetto ed ha affermato che per il 2005 sarebbe stata intenzione dell'Amministrazione di eliminare questa entrata. Per il passato la cittadina è stata invitata a rivolgersi eventualmente alla Commissione tributaria.

ICI

Una frazione di un Comune montano è stata annessa da molti anni, per volontà popolare, al territorio di altro Comune limitrofo. Un abitante lamenta di aver continuamente dovuto pagare l'imposta relativa all'immobile di sua proprietà ubicato in tale frazione non già secondo le aliquote applicate dalla nuova Amministrazione, ma secondo le più onerose aliquote applicate dall'Amministrazione originaria. La Difensore Civico regionale chiede chiarimenti al Comune di effettiva residenza dell'interessato, il quale risponde che le aliquote Ici vengono uniformemente applicate in tutta l'area comunale e quindi anche nella frazione a suo tempo incorporata. La diffidente e superiore somma versata dal cittadino dipende dalla maggiore rendita catastale della sua unità immobiliare che risulta tuttora iscritta al Catasto del Comune di provenienza, in quanto egli non ha mai provveduto a trasferirne l'accatastamento, convinto che ciò spettasse agli Uffici comunali, mentre la legge vigente prevede che ciò sia a carico del singolo proprietario.

Alcuni proprietari di immobili si sono lamentati che il Comune li obblighi ad eseguire il pagamento dell'ICI presso l'Ufficio postale dove ogni bollettino di versamento intestato alla Tesoreria costa 1 euro. Hanno asserito che tale

pagamento può effettuarsi gratuitamente qualora l'Amministrazione stipuli apposita convenzione con un Istituto di credito. Il responsabile dell' Ufficio comunale competente, cui il Difensore Civico regionale ha trasmesso l'istanza degli interessati, ha risposto citando l'art. 59, lettera n) del D.L. 446/97 che consente ai Comuni di razionalizzare le modalità di riscossione dei tributi secondo criteri di semplificazione amministrativa e in base alla potestà regolamentare ad essi attribuita. L'Amministrazione interessata non ha tuttavia escluso di poter accogliere, in futuro, la richiesta dei cittadini.

Un cittadino di Vajont lamenta di essere tenuto al pagamento dell'ICI nonostante non sia ancora proprietario dell'immobile, ma solo assegnatario di un'area edificabile nel Comune di Erto e Casso dopo la tragedia della diga. La Difensore civico ha informato l'istante che l'ICI è un'imposta che colpisce il *possesso* e che, anche dalla Giurisprudenza consultata, si evince che l'imposta grava su cui di fatto possiede l'immobile, anche qualora non sia il soggetto passivo.

Il terreno di un cittadino è stato trasformato, con l'approvazione del nuovo Piano Regolatore comunale, da agricolo in edificabile, divenendo così immediatamente soggetto al pagamento della relativa imposta. Il proprietario, ritenendo ingiustificata la corresponsione dell'Ici pretesa dal Comune poiché sul terreno medesimo insiste una servitù per il passaggio di una condotta fognaria che ne pregiudica al presente l'edificabilità, si è rivolto alla Difensore Civico regionale. L'Amministrazione, cui è stata trasmessa l'istanza dell'interessato per le opportune valutazioni, ha risposto dichiarando di impegnarsi, qualora si verificasse l'esigenza di edificare sulla superficie indicata e prima del rilascio della concessione edilizia, ad effettuare la necessaria variazione del tracciato di servitù, ma di non ritenere che la sussistenza della medesima faccia venire meno l'edificabilità del terreno e che pertanto *non è consentito all'istante di sottrarsi agli obblighi tributari previsti.*

TARSU

Una cittadina lamenta che il Comune di Ronchi dei Legionari non abbia ancora risposto alla sua richiesta di rimborso della tassa rifiuti pagata in più negli anni 2002 e 2003 dovutale per aver variato la propria denuncia della superficie tassata in quanto nella prima dichiarazione, compilata dall'addetta all'ufficio, aveva incluso nella superficie dell'immobile un porticato esterno ed aperto che non deve

essere considerato nella superficie soggetta ad imposizione. Per questo motivo l'interessata ha anche richiesto la restituzione delle somme versate in eccesso negli anni 2000-2003. Poiché i motivi della variazione possono avere avuto ripercussione anche sulla dichiarazione dell'ICI l'istante chiede anche che l'Amministrazione di voler effettuare un controllo nel calcolo dell'ICI. Interpellato il Comune al riguardo, lo stesso fa presente che dal 2003 la tassa smaltimento rifiuti è stata sostituita dalla tariffa igiene ambientale e la gestione è svolta dall'IRIS alla quale sono stati trasmessi i dati presenti nell'archivio informatico. Dopo aver provveduto alla misurazione da parte del geometra dell'Ufficio urbanistico competente nella parte di superficie da computarsi ai fini TARSU, è risultata in eccedenza di effettivi mq. 15, per cui l'addetto dell'Ufficio ha presentato la variazione nel settembre 2002. Nel caso in questione può perciò trovare applicazione l'art. 5 comma 75 del D.Lgs 507/93 che prevede il rimborso delle somme pagate in eccesso su domanda del contribuente, da presentare non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. Risulta così rimborsabile la differenza tra le somme versate e dovute pagate dal 1 giugno 2001 in poi. Per quanto riguarda l'ICI va evidenziato che lo stesso viene effettuato sulla base della rendita catastale attribuita all'immobile posseduto e che la tassa smaltimento rifiuti non ha alcuna connessione con detta imposta. Il Comune ha già predisposto la determina per la restituzione delle somme pagate in eccesso.

Un cittadino di Montereale Valcellina lamenta di essere richiesto del pagamento della TARSU quale proprietario degli immobili locati a cittadini stranieri. Un tanto sulla base del Regolamento Comunale, art. 13 – comma 7. La Difensore civico fa presente all'Amministrazione comunale di non ritenere che l'art. 63 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/93 consenta di imporre al proprietario, e non al detentore, il pagamento dell'imposta e, stante la riserva di legge in materia, domanda in base a quale disposizione legislativa l'Amministrazione abbia ritenuto di poter adottare la disposizione di cui al suddetto Regolamento. Il Comune interessato non ha ancora risposto alla Difensore civico, nonostante i già plurimi solleciti.

Canoni di fognatura e depurazione

Alcuni cittadini di vari comuni hanno contestato di dovere i canoni di fognatura e depurazione acque pur se nel Comune dove risiedono non è ancora in funzione tale servizio. La Difensore civico spiega che, in base alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 177/2000, i Comuni, in base all'art. 14 della legge 36/1994 debbono esigere *“la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione anche dagli utenti*

nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione". La circolare vincola contabilmente i Comuni e quindi i Comuni debbono pretendere i pagamenti. La Difensore civico ha poi spiegato ai cittadini in questione che, *"secondo un orientamento degli studiosi di diritto (cd. Dottrina,) che condivido, il canone di depurazione ha tuttora natura tributaria."* Nonostante la terminologia usata dal legislatore induca a far ritenere che il corrispettivo del servizio fognatura e depurazione abbia natura privatistica, come stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Udine con la sentenza dd. 25.03.2003, la Difensore civico affermava di ritenere corretta la posizione di chi obietta che la legge Galli ha escluso qualsivoglia rapporto di corrispettivo imponendo il pagamento del canone a prescindere dal godimento del servizio e non lasciando alcuna possibilità al contribuente di rinunciare al servizio stesso, il cui corrispettivo viene determinato autoritativamente e risponde esclusivamente all'intenzione di istituire un riporto delle spese pubbliche (acqua, fognatura, depurazione)." La Difensore civico affermava però essere sua opinione che i cittadini dovrebbero almeno pretendere che i Comuni si attengano alle disposizioni di cui all'art. 182 comma 5 ultimo periodo. Detta norma recita *"Si considerano... impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese d'investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge"*. La Difensore civico ha concluso perciò che i Comuni debbono perciò ritenere impegnati per spese di investimento – opere di depurazione – le somme introitate mediante l'imposizione tributaria in oggetto. Invece, in base al nuovo ordinamento finanziario e contabile, non sussiste più la possibilità di prevedere, nei documenti di bilancio, lo specifico fondo vincolato, di cui all'art. 14 della legge 36/1994. La Difensore civico ha chiesto ai comuni interessati da queste lamentele come essi si attengano all'art. 182 comma 5 ultimo periodo per attuare il suddetto vincolo di destinazione sulle somme incassate come canone di depurazione.

PERSONALE E CONCORSI**Cure termali**

Un cittadino, dipendente regionale, invalido per causa di servizio chiede di conoscere se il Servizio Sanitario Nazionale prevede di poter fruire di un secondo ciclo annuale di cure termali per cause di servizio "oltre" a quello ammesso per ogni cittadino. La Difensore civico chiede all'INPS come l'Istituto applica e l'interpretazione l'art. 5 della legge 323 dd. 24.10.2000 comma II-. L'INPS fa presente che il regime termale in vigore per gli assicurati INPS si applica, con le stesse modalità, anche agli iscritti ad enti, casse o fonti preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e che l'ammissione al medesimo regime termale viene concessa dall'INPS con lo scopo di evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità. La domanda deve essere presentata alla sede INPS entro il 31 dicembre. L'INPS concede solo un ciclo annuale di cure termali e un massimo di cinque cicli nell'arco dell'intera vita assicurativa. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale mentre quello del soggiorno è a carico dell'INPS. Il ticket è a carico dell'interessato ed anche le spese di viaggio. Il cittadino ha contestato poi di dover pagare il ticket per il secondo ciclo di cure ritenendo, come invalido di doverne essere esente. Interpellati in proposito, sia la Direzione della sanità, sia il Ministero della salute hanno confermato che l'esenzione totale si applica solo agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi

Richiesta liquidazione ferie non godute.

Una ex- dipendente dell'Azienda per i Servizi Sanitari Isontina lamenta che l'Azienda non intende riconoscerle l'indennità per le giornate di congedo ordinario non usufruite per motivi di servizio in quanto i motivi di servizio non sarebbero stati supportati da idonea documentazione. L'interessata ha raccontato alla Difensore civico che in vista del pensionamento aveva chiesto di usufruire delle ferie non godute con regolare domanda ed un tanto risultava dai tabulati di riepilogo presenze-assenze. Era però successo che, nonostante l'arrivo di un nuovo dirigente per la sua sostituzione in vista del pensionamento, le sia stato chiesto dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di continuare a svolgere alcuni lavori urgenti che il suo sostituto non sarebbe stato in grado di svolgere soprattutto quello di valutazione di tutto il personale del dipartimento come previsto dal contratto in allora entrato in vigore. Da detti tabulati si evince perciò la presenza in servizio della dipendente in molti di quei giorni in cui era autorizzata alla ferie, in orari variabili per venire incontro al personale da valutare, relativamente ai turni

di ciascuno, considerato che li doveva intervistare personalmente. Ciò sarebbe stato riconosciuto dal Direttore del Dipartimento in forma scritta. Interpellata l'Azienda al riguardo, la stessa ha comunicato che dalla documentazione agli atti del fascicolo dell'interessata non si evince che il Responsabile del Dipartimento abbia espresso parere negativo all'atto della richiesta di ferie: solo successivamente il predetto Dirigente ha comunicato che l'istante in alcune giornate non ha usufruito del congedo ordinario per motivi di servizio; però da una verifica effettuata risulta invece che le ferie erano state regolarmente concesse e quindi inserite su supporto informatico dall'ufficio preposto. La presenza in servizio nei giorni di ferie, conclude l'Azienda, non risulta perciò essere stata allora autorizzata e nemmeno comunicata all'Azienda. La concessione, e quindi la relativa contabilizzazione delle ferie concesse dimostra che non sussistevano, in quel momento, esigenze di servizio tali da impedirne la fruizione; solo successivamente, quando, a distanza di tre anni, l'ex dipendente ha rivolto all'Azienda istanza di liquidazione, il Responsabile del Dipartimento ha attestato che il mancato godimento delle ferie era stato determinato da motivi di servizio. La dipendente doveva invece essere autorizzata per iscritto a prestare servizio in luogo delle ferie che dovevano contestualmente essere revocate, sempre per iscritto. L'Azienda sulla base delle motivazioni espresse non ha ritenuto di accogliere l'istanza della ricorrente.

Un'altra cittadina, dipendente della medesima Azienda per i Servizi Sanitari, lamenta che non le è stata riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute dell'anno 2003, come da delibera del Direttore Generale. Afferma che la fruizione delle ferie residue dell'anno 2003, prima di andare in pensione, le era stata negata per "motivi di servizio". La delibera del Direttore Generale afferma che *l'impossibilità della fruizione delle ferie per le citate esigenze di servizio* non risulterebbe da atti formali e quindi mancherebbero le condizioni per la monetizzazione delle ferie non godute. La Difensore civico rileva però che la richiesta di assenza dal servizio presentata dalla dirigente reca la scritta del responsabile che avrebbe dovuto autorizzare l'assenza dal servizio "sfavorevole per esigenze di servizio", seppure in calce nella parte dedicata alle annotazioni dell'Ufficio, il responsabile precisa che erano concordate solo 3 giornate di ferie alla settimana e non un mese continuo. La Difensore civico ritiene che l'impossibilità di godimento delle ferie residuo risulti dall'atto formale costituito dal rifiuto all'autorizzazione delle ferie richieste e che pertanto possa essere concessa all'interessata l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e chiede perciò che l'Azienda riveda in virtù dei poteri di autotutela la posizione assunta. L'azienda interpellata ritiene di confermare la posizione già assunta precedentemente stante che la mancata liquidazione delle ferie si riferisce in

particolare al fatto che le stesse erano state programmate e concordate, quanto alle modalità di fruizione, con notevole anticipo rispetto alla data di cessazione del servizio; infatti il frazionamento a periodi di 3 giorni la settimana concordati assieme all'interessata di comune accordo e così autorizzati non avrebbe creato il disservizio come, viceversa, il lungo periodo di tempo continuativo richiesto dalla stessa, senza tener conto degli accordi presi precedentemente. Da un tanto è derivata la negazione alla quale, si è peraltro constatato, ne è succeduta la contemporanea assenza per malattia fino alla data di cessazione del servizio. L'Azienda ha ribadito alla Difensore civico che, da una ricognizione dei fatti non si evince che il Dirigente del Servizio abbia espresso parere negativo alla fruizione frazionata delle ferie, ma solamente alla richiesta di godimento delle ferie per un mese continuo, negazione giustificata anche dall'accertata indisponibilità della dipendente ad attenersi al rispetto dei citati accordi ed ha altresì affermato che le norme di riferimento in materia stabiliscono che i periodi di ferie devono essere concertati fra le parti interessate, tenendo anche conto delle esigenze di ciascuna, in modo da non arrecare pregiudizio all'attività istituzionale né tanto meno alla salute del dipendente in quanto necessarie per il recupero psico-fisico dello stesso. Da un tanto consegue l'insostituibilità delle ferie con indennizzi economici in quanto sussiste il principio dell'irrinunciabilità del diritto al godimento delle stesse, salvo nell'ipotesi in cui l'impedimento al godimento sia riconducibile a specifiche ed inderogabili esigenze di servizio dell'Amministrazione tali da costituire elemento primario per la negazione che, nel caso in esame, non sussiste.

Un cittadino dipendente dell'Amministrazione regionale lamenta la mancata motivazione per un diniego implicito espresso dal suo Direttore di Servizio ad una sua richiesta ad essere inviato ad alcune giornate di studio. La Difensore civico chiede alla Direzione del Personale in quale misura essa ritenga che si possa riconoscere in capo al dipendente un diritto o un interesse protetto all'invio in missione per motivi di formazione professionale ed in quali termini egli abbia diritto ad una risposta motivata ad una sua richiesta in tal senso onde consentire al lavoratore di optare eventualmente per la partecipazione alle giornate di studio a sue spese usufruendo di ferie o congedi straordinari. La Direzione regionale ha risposto che l'art. 29 del Contratto collettivo di lavoro concernente lo stato giuridico del personale regionale per l'area non dirigenziale per il periodo 1994-1997 non prevede che il dipendente possa vantare né un diritto soggettivo né interesse legittimo ad essere autorizzato alla partecipazione ad un'iniziativa formativa organizzata da soggetti esterni all'Amministrazione. Un tanto ha dovuto essere comunicato all'interessato.

Una cittadina lamenta di avere presentato lo stato di famiglia che le consente una preferenza a parità di punteggio ma che, nella graduatoria pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 39 del 29/09/2004 della Regione Friuli Venezia Giulia, non le risulta sia stato preso in considerazione il titolo di preferenza a suo tempo consegnato. Essendo in possesso della fotocopia del documento con il timbro datario della Regione, l'Ufficio concorsi le aveva risposto che esso non risulta agli atti. Chiede quindi la revisione della graduatoria in virtù di autotutela. La Difensore civico auspica una pronta risposta che tenga conto del termine del 28 novembre 2004 per il ricorso giurisdizionale. La risposta del Servizio regionale è stata interlocutoria, ma si ha ragione di credere che la questione si sia positivamente risolta.

Un cittadino lamenta una serie di comportamenti, a suo avviso, non regolari nello svolgimento di un concorso pubblico presso un Comune della Regione, per un posto di istruttore amministrativo-area amministrativa. Cat C1, come ad esempio l'equivocità di alcune domande, il fatto che alcuni membri della commissione interloquivano con alcuni candidati e la non osservanza della procedura nella chiusura e abbinamento delle buste contenenti gli elaborati dei candidati del Concorso per un posto di istruttore amministrativo-area amministrativa. Cat C1. La difensore civico ha chiesto delucidazioni al Comune interessato che ha risposto sostenendo l'infondatezza degli addebiti formulati, di condividere pienamente l'operato della Commissione e trasmettendo una puntuale relazione della commissione giudicatrice che controbatte alle osservazioni dell'istante. Ha inoltre provveduto ad inviare copia dei verbali di svolgimento del concorso.

Una cittadina afferma di avere inoltrato domanda di trasferimento dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Trieste all'Azienda Sanitaria di Siracusa per poter accudire la madre invalida e lamenta di non aver avuto alcuna risposta. L'Azienda Sanitari n. 8 di Siracusa ha risposto che l'istanza è stata istruita, ma non può essere accolta per mancanza del requisito della "continuità assistenziale" alla persona portatrice di handicap configurabile solo quando il richiedente presti la propria attività lavorativa in un'Azienda da cui si possa facilmente raggiungere il luogo di residenza della persona da assistere. In tal senso si è pronunciata la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 325/'96 che ha stabilito che "il beneficio previsto dalla norma (L.104/'92) è azionabile solo dal lavoratore dipendente che assiste con continuità ... non anche dal lavoratore che aspiri ad un trasferimento al fine di poter instaurare un rapporto di continuità di assistenza al familiare portatore di handicap". L'Azienda, esclusa perciò la sussistenza di un diritto al trasferimento, ha anche precisato che al momento esigenze di carattere economico-organizzative, non le consentono di accogliere il trasferimento richiesto

richiamando l'inciso "*ove possibile*" contenuto nel comma 5 dell'art. 33 della legge in questione che fa intendere la subordinazione dell'interesse del cittadino alle esigenze delle Aziende pubbliche. Dopo esame della citata giurisprudenza costituzionale e di altra presente in materia a conforto di quanto comunicato dall'Azienda di Siracusa, la risposta è stata comunicata alla cittadina.

Alcuni dipendenti della Provincia di Trieste che nell'anno 2002 hanno partecipato ad un concorso pubblico per titoli ed esami a n.2 posti di istruttore amministrativo lamentano di subire effetti negativi sulla loro carriera da fatto che il concorso è stato espletato successivamente alla data dell'entrata in vigore del vigente CCRL. Essi lamentano che "in ragione dell'interpretazione data agli artt. 35 e 38 del citato CCRL, che disciplina in modo discriminante l'inquadramento del personale neo assunto dopo la stipula del CCRL per effetto di selezioni e/o concorsi interni ed esterni banditi prima dell'entrata in vigore del CCRL" l'Amministrazione abbia interpretato in modo letterale i citati artt. 35 e 38 con grave disparità di trattamento tra personale assunto con il medesimo concorso. Disparità esplicitamente riconosciuta dall'Amministrazione provinciale con una propria nota, ma, ritenendo che l'applicazione delle norme di contratto non sia rimessa né alla discrezionalità dei singoli Enti, né alla contrattazione di secondo livello, non superabile per effetto di una sua decisione. Il Comune di Trieste aveva invece disapplicato le norme di contratto in esame con una Delibera, la n.177 del 22/04/2004, che contiene ampia motivazione. La Difensore civico esprime l'opinione che la soluzione adottata dal Comune di Trieste, che si era avvalso dei poteri di autotutela "disapplicando" una norma illegittima, così come farebbe il Giudice qualora la questione sia portata alla sua attenzione, sia corretta ed potrebbe essere adottata anche dall'Amministrazione provinciale. Questa invece ha ribadito la propria posizione. Non resta ai dipendenti in questione che rivolgersi, se lo credono, all'Autorità giudiziaria.

Mobbing

Sono stati trattati alcuni casi in cui lavoratori pubblici, anche dell'Amministrazione regionale, lamentavano una loro sotto-utilizzazione in mansioni dequalificanti o proprio quasi inesistenti. Si ritiene che questo grave problema non sia vada affrontato con la dovuta sensibilità, sia dal lato personale, per l'equilibrio e la salute del lavoratore, sia sul lato aziendale per un corretta e ottimale utilizzo delle risorse umane.

Una dottoressa, dipendente di un'Azienda per i Servizi Sanitari della Regione lamenta una serie di fatti che l'hanno emarginata sul luogo di lavoro, l'hanno privata delle mansioni per cui era idonea e le hanno procurato una serie di gravi disagi che l'hanno portata ad una vera e propria sofferenza psico-fisica. Una lunga serie di trasferimenti le avevano impedito più volte di portare a termine importanti e delicati incarichi che le erano stati conferiti. Lamentava anche una serie di mancata risposte. La Difensore civico esprimeva l'opinione che i continui trasferimenti cui era stata sottoposta la dottoressa avrebbero impedito a chiunque di lavorare serenamente e proficuamente e che è profondamente mortificante il non essere posti in grado, senza alcun dichiarato motivo, di portare a termine un incarico. La lavoratrice chiede perciò l'intervento della Difensore civico affinché le sia consentito di svolgere un'attività lavorativa con dei compiti reali, inquadrati nell'attività dell'Unità operativa di appartenenza, secondo gli obiettivi posti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anche considerata la sua preparazione specialistica. La Difensore civico esprime all'Azienda l'opinione che la mortificazione di un lavoratore, vieppiù di alto livello di specializzazione, è anche un danno per l'Azienda che non ne sfrutta appieno le capacità e chiede il ripristino di una situazione di normale utilizzazione della Dirigente in questione. L'Azienda per i Servizi sanitari ha risposto, con molto ritardo e scusandosi per questo, che era stato finalmente adottato l'atto deliberativo di "Accordo di area vasta tra le Aziende Isontina, Triestina e Ospedali Riuniti di Trieste per l'attivazione del Laboratorio dove la dirigente in questione sarebbe stata assegnata. Comunque l'Azienda si dichiarava disponibile ad un incontro congiunto cui l'istante non si è dichiarata mai disponibile. Alla difensore civico non è rimasto che prendere atto di un tanto e non ha proseguito nella trattazione del caso consigliando la dirigente un eventuale ricorso alla Magistratura.

QUESTIONI CON AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Informata da un'ex Consigliera regionale e vice Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia che nel porto di Ashdod (Israele) sarebbe bloccato un carico di cinque tonnellate di latte inviato dalla cooperazione italiana e destinato al Baby Caritas Hospital di Betlemme, la Difensore civico, mancando un sistema nazionale di difesa civica, interviene chiedendo al Servizio Cooperazione internazionale del Ministero degli Affari Esteri di fornire ai cittadini la più ampia informazione sulla vicenda. Il Ministero ha risposto che – sulla base delle informazioni desunte dall'Ufficio di Cooperazione di Emergenza a Gerusalemme - si è appreso che, nell'ambito del progetto di emergenza a favore dei Territori Palestinesi, era stata effettivamente decisa una fornitura di latte in favore dell'Ospedale Baby Charitas di Gerusalemme, assegnata con un contratto a seguito di una gara pubblica locale. Il fornitore, vincitore della gara, aveva garantito la fornitura del latte entro il 15/08/2004, ma, malgrado una proroga di ulteriori trenta giorni, tale limite non è stato, purtroppo, rispettato. Per questo motivo il responsabile del progetto è stato obbligato ad annullare il contratto di fornitura. Si è appreso che il mancato rispetto dei termini contrattuali da parte del fornitore è stato causato dalla sua autonoma decisione di richiedere l'importazione del previsto quantitativo di latte nell'ambito di un più vasto ordinativo e di non precisare, pertanto, alle Autorità doganali israeliane che si trattava di una fornitura per un progetto di Cooperazione Internazionale. Tale ordinativo, avendo ormai assunto una mera connotazione commerciale, è – purtroppo – caduto nelle maglie della dogana israeliana che, in tal caso, attua delle procedure diverse di sdoganamento che possono comportare tempi ben più lunghi.

Un cittadino colombiano e italiano, in quanto adottato da un cittadino italiano oggi deceduto, lamenta di non poter perfezionare l'atto di stato civile di aggiunta del cognome dell'adottante italiano presso le autorità colombiane in quanto la legislazione colombiana non prevede l'uso di 3 (tre) cognomi, o almeno così gli è stato detto dall'avvocato di Bogotá incaricato dallo stesso di espletare la pratica in Colombia. In base alla legge italiana non è possibile che egli rinunci al cognome dell'adottante e neppure al suo cognome di origine. La Difensore civico ha chiesto al Console di Colombia a Milano se, in base alla legge colombiana, sia possibile rinunciare ad uno dei due cognomi ed a quale dei due. Questo per risolvere il problema burocratico rappresentato di *disallineamento del cognome presente sul passaporto colombiano rispetto a quello riportato nei documenti italiani* che comporta gravissimi problemi per il trasferimento di residenza, il rinnovo del permesso di soggiorno, l'iscrizione del figlio presso l'anagrafe colombiana e, quindi, il rilascio del passaporto e del relativo permesso di soggiorno del figlio medesimo. La Difensore civico ritiene che il rinunciare al cognome del padre,

deceduto, se possibile in base alla legge colombiana, sarebbe forse la soluzione più conforme alla *ratio* della legge italiana che vuole che l'adottato conservi il cognome della famiglia di origine e conservi tutti i diritti ed i doveri verso di essa. Il Consolato colombiano ha risposto, purtroppo che in base alla legge colombiana non è possibile rinunciare a nessuno dei cognomi e quindi è necessario che il cittadino colombiano chieda la modifica del registro di nascita, procedura da farsi con un avvocato mediante una domanda di "exequatur" allo scopo di far riconoscere la sentenza di adozione pronunciata dalle autorità italiane nel territorio colombiano. L'adottato potrà così acquisire in Colombia i cognomi dei genitori adottanti al posto dei cognomi della famiglia di origine. Il nostro Ministero degli Affari Esteri ha confermato che questa è l'unica soluzione possibile. La Difensore civico però ritiene che questa procedura contrasti con il diritto civile italiano che non ammette la rinuncia al cognome di nascita. Si è ancora in attesa di sapere se il cittadino ha risolto il suo problema.

Un professionista, incaricato da un Ente pubblico di provvedere alla revisione dell'accatastamento di varie proprietà, si imbatte in un ostacolo burocratico che egli non intende subire. In particolare lamenta che l'Ufficio del Catasto pretenda sulla domanda di frazionamento la firma del demanio statale a causa di un'annotazione nel catasto terreni di un'ordinanza dell'Intendenza di Finanza di Pordenone (ora Agenzia delle Entrate) che intendeva vincolare il terreno a causa del ritrovamento nel sito di resti di interesse archeologico. Il professionista ritiene che l'Ordinanza in parola non sia idonea a costituire la proprietà demaniale sull'immobile in oggetto in quanto non preceduta da idonea procedura espropriativa e non trascritta. Prendendo atto di tale irregolarità, che non costituisce illegittimità, ma rende l'ordinanza inidonea al trasferimento della proprietà a favore del Demanio, la Difensore civico afferma di non ritenere necessario un provvedimento di autotutela da parte dell'Agenzia del Demanio ed auspica dunque che l'Agenzia del Territorio possa prendere autonomamente le sue decisioni in ordine alla titolarità dei beni e, quindi, dei necessari sottoscrittori del frazionamento. Posto che i beni di interesse storico archeologico o artistico trovati sul sito non sono pregiudicati dal frazionamento chiesto dall'Ente, in quanto insistono su un'area diversa anche se vicina rispetto al bene oggetto di frazionamento, la Difensore civico dichiara di ritenere che l'istante abbia legittimo motivo di lamentare il mancato accoglimento della pratica di aggiornamento da egli presentata e che sia giusto pretendere per la richiesta di frazionamento la sottoscrizione dai soggetti che hanno titolarità di diritti reali sui beni interessati, vale a dire dal Comune di Montebelluna per la proprietà del suolo e l'Ente interessato per diritto superficiario, non sussistendo valido titolo di trasferimento della proprietà al Demanio. La Difensore civico propone altresì un incontro

chiarificatore. L'incontro però non giunge allo scopo di far recedere l'Agenzia del Territorio dalla sua tesi che la Difensore civico ritiene errata. Si conviene che l'Agenzia del Demanio proponga un quesito all'Avvocatura dello Stato. Anche questa non ha dato una risposta soddisfacente, a parere della Difensore civico in quanto ha introdotto il tema della questione dei resti archeologici che invece non insistono sul terreno oggetto dell'accatastamento, posto che detta porzione di terreno è occupata da una cabina elettrica. Con un ragionamento complesso e che non si teme di definire capzioso l'Avvocatura ha tentato di legittimare la tesi dell'Amministrazione statale introducendo altre complicazioni e senza dare atto che nel caso era mancato del tutto un procedimento da parte della Soprintendenza che legittimamente vincolasse il fondo dove erano stati rinvenuti i resti archeologici, mentre l'unico atto rinvenuto era il provvedimento dell'Amministrazione demaniale inidoneo, come detto, al trasferimento della proprietà del sito e che non aveva dato luogo a trascrizione. Purtroppo anche in questo caso la Difensore civico ha dovuto prendere atto dell'ostinazione dell'Amministrazione nel ... complicare gli affari semplici.

Uno Studio immobiliare lamenta la mancata risposta degli Uffici della Motorizzazione Civile ad una precedente segnalazione relativa ai danni causati da infiltrazioni d'acqua dalla sede della Motorizzazione stessa ad un locale d'affari confinante con detto Ufficio pubblico. Interpellato in merito, l'Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti terrestri e dei Sistemi informativi e Statistici dispone la necessità di un sopralluogo presso il condominio in questione al fine di verificare i danni provocati dalle infiltrazioni per poter provvedere quanto prima alla risoluzione del problema.

Tributi in genere

Molti sono i casi in cui le Agenzie delle Entrate, pur avendo riconosciuto il diritto a rimborsi di imposte, hanno poi però dovuto dichiarare che non ci sono fondi disponibili a soddisfare il diritto dei contribuenti. Di essi è evidente che non ha senso dar conto singolarmente.

Un cittadino lamenta il mancato accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento di controllo formale della dichiarazione modello Unico dallo stesso presentato nell'anno 2001 per il periodo d'imposta 2000. La decisione dell'Agenzia delle entrate di Gorizia di data 25.02.04 priva di protocollo pare alla Difensore civico non condivisibile in quanto la richiesta del contribuente non è

stata “di accesso agli atti della pubblica amministrazione in generale” bensì di prendere visione di un atto di cui la pubblica amministrazione ha tenuto conto nello specifico procedimento che lo ha interessato. Inoltre non si comprende come il documento identificato correttamente con il numero di protocollo, della cui esistenza nessuno dubita, possa avere contenuti di natura confidenziale. La Difensore civico quindi chiede il riesame della decisione ai sensi dell’art. 25 della L. 241/’90 e sia pertanto consentito al cittadino l’acquisizione di copia della circolare che lo interessa. L’Agenzia delle Entrate ha risposto in tempi brevi, allegando la fotocopia della circolare che l’interessato aveva richiesto, dichiarando che la stessa era a disposizione presso l’Ufficio interpellato.

Una cittadina lamenta che a seguito della sua richiesta di rimborso di somme indebitamente versate, a titolo di tassa di successione inoltrata in data 10 dicembre 2001 e relativa risposta dd. 20.02.2002 da parte dell’Agenzia delle Entrate di Trieste, a tutt’oggi, non le sia pervenuta nessuna comunicazione in merito. La Difensore Civico chiede di voler conoscere lo stato attuale della pratica della ricorrente e i tempi per la definizione della stessa. L’Agenzia delle Entrate competente per territorio risponde comunicando l’emissione dell’ordinativo di pagamento in corso di erogazione in Banca d’Italia.

Un cittadino lamenta il rigetto della sua istanza nonostante che la cifra richiesta in rimborso rappresenti la somma restituita al soggetto erogatore come lett.D/bis art. 10 TUIR n.917/1986. In considerazione dei brevi termini previsti per il ricorso alla Commissione Tributaria la Dc chiede all’Agenzia delle Entrate di Monfalcone quale debba intendersi la data di ricevimento posto che la comunicazione è pervenuta all’istante con lettera semplice e non vi è certezza sulla data. L’Agenzia delle Entrate competente per territorio, interpellata dalla Difensore civico risponde che, per un mero errore, la nota di diniego del rimborso è stata inviata tramite posta ordinaria anziché – come previsto - essere notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Amministrazione in parola ha provveduto, riconosciuto l’errore, ad effettuare una nuova, regolare, notifica all’interessato del provvedimento in questione.

Rimborso di tasse automobilistiche

Un cittadino di Ronchi dei Legionari lamenta la mancata risposta ad una sua richiesta all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Locale di Monfalcone rivolta ad ottenere il rimborso di tasse automobilistiche versata a seguito di un errore di calcolo dei KW dell’auto da poco acquistata che è stato regolarizzato con un

successivo versamento. A seguito dell'intervento svolto dal Difensore Civico l'Agenzia delle Entrate ha risposto che l'istanza del ricorrente è stata regolarmente annotata nel Registro dei Rimborsi e non appena saranno disponibili i fondi necessari verranno rimborsati dietro ordine cronologico con gli interessi spettanti dalla data dell'istanza.

Rimborso tasse universitarie

Una cittadina, studentessa del Corso di Studi in Servizio Sociale della Facoltà di scienze della Formazione ha chiesto il rimborso delle tasse universitarie pagate per l'iscrizione alla Laurea Specialistica di detto Corso perché non erano ancora partiti i corsi di insegnamento. Pur avendo fatto la domanda di rimborso nel febbraio 2004, ad agosto non aveva notizie dello stesso. A seguito dell'intervento della Difensore civico ha ottenuto il rimborso della quota relativa alla Facoltà. Dall'Erdisu, invece, cui spettava una parte del rimborso stesso, non si hanno avute notizie.

Rimborso IVA

Una cittadina di Fontanafredda lamenta di essere in attesa dall'Agenzia delle Entrate di Pordenone un rimborso IVA relativo all'anno 1999 per una somma che risulta dalla dichiarazione IVA anno 2000. L'istante dichiara di non avere ricevuto risposte esaustive dai numerosi contatti telefonici e verbali avuti con l'ufficio. L'Agenzia delle Entrate risponde invece che è in corso un accertamento per il controllo dei dati esposti in dichiarazione e che la persona è stata invitata ad un contraddittorio. La lettera dell'Agenzia risulta spedita, però, dopo l'intervento della Difensore civico. La cittadina non ha dato ulteriori notizie né ha svolto altre richieste

Rimborso oblazione edilizia

Il Difensore Civico del Comune di Trieste trasmette per competenza l'esposto di un cittadino il quale lamenta il mancato rimborso di una somma versata a titolo di oblazione edilizia. Infatti l'Agenzia delle Entrate aveva opposto la decorrenza del termine di decadenza triennale previsto dall'art.13 del D.P.R. 641/72, successivamente confermato dall'art. 47 della legge 28/2/1985. La Difensore civico esprime la propria contrarietà al fatto che il termine sia fatto decorrere non dalla data di attestazione del Sindaco di Trieste con la quale veniva

definitivamente determinata l'oblazione, così accertando un'eccedenza di cui è chiesta la restituzione bensì dalla data del pagamento. La Difensore civico chiede perciò il riesame della decisione onde evitare, se possibile, al cittadino il gravoso e sproporzionato costo di un ricorso al T.A.R. L'Amministrazione fiscale conferma quanto a suo tempo comunicato al cittadino richiamando il Parere del Consiglio di Stato 8.6.2004 n. 3365 emesso a seguito di un ricorso al Capo dello Stato che conferma il suo orientamento.

Scuola: alla Difensore civico è dispiaciuto dover constatare che l'Amministrazione scolastica è in assoluto la più restia a rivedere le sue decisioni. Non c'è alcuna amministrazione con cui sia stato altrettanto impossibile "dialogare", soprattutto per la *perentorietà e scarsa motivazione* delle risposte. Un tanto è spiacevole, soprattutto per la funzione importante e delicatissima svolta dalla scuola a favore dei cittadini in formazione e quindi "il futuro" della società.

Graduatorie permanenti L.124/99

Un cittadino, professore della Scuola secondaria lamenta di essersi visto retrocesso rispetto ad una insegnante a seguito della revisione della Graduatoria Provvisoria pubblicata il 10 agosto dal C.S.A. della Provincia di Trieste in cui invece distanziava di quattro posti l'insegnante medesima. E' venuto a conoscenza, a seguito di delucidazioni fornitegli oralmente dal funzionario preposto, che il punteggio dell'altra insegnante era stato calcolato in modo errato in sede di Graduatorie Provvisorie in quanto, per errore materiale, non erano state valutate altre due abilitazioni di cui essa era in possesso e non era stato valutato un Corso di Perfezionamento Universitario frequentato dalla stessa esplicitamente per la Classe A052. L'istante ha verificato allora, come era già di sua conoscenza, che il corso frequentato era uno di quelli che l'Università di Trieste aveva organizzato alcuni anni accademici or sono, denominati *Corsi di Perfezionamento per l'Insegnamento*, che non prevedevano esame finale, ma soltanto la consegna di una relazione (o tesina) al termine del corso stesso. L'istante riferiva che la funzionaria gli aveva chiarito che, nel corso di una riunione, l'Ufficio Scolastico Regionale aveva deciso di equiparare la consegna di una tesina finale al superamento di un esame. A sostegno di ciò gli era stata fornita fotocopia di un documento, a firma del Dirigente scolastico regionale di cui però non era in possesso della versione integrale. La Difensore civico osserva che la norma che prevede la valutazione dei corsi di perfezionamento universitario per la

valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, contenuta nella Tabella di valutazione dei titoli, parte integrante del D.L. 7 aprile 2004, n.97, (Legge di conversione 4 giugno 2004, n.143) non lascia spazio ad interpretazioni laddove prevede *“Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.”* E che lo stralcio del summenzionato documento a firma del Dirigente scolastico non pare equiparare *tout cour* le tesi agli esami finali, bensì si preoccupa di stabilire in quali casi il punteggio previsto al punto C11 è attribuibile più volte, stabilendo che questo sia possibile quando i diversi corsi di specializzazione, di perfezionamento e master siano distinti fra loro *per curriculum studiorum e per tesi ed esami finali o che siano svolti in anni accademici distinti*. La Difensore civico esprime l'opinione che sia stata l'applicazione al caso concreto incoerente con le disposizioni impartite dal Dirigente scolastico regionale. Purtroppo il Dirigente in questione ha invece confermato l'operato degli Uffici e la decisione è stata comunicata all'insegnante in questione per le sue valutazioni circa il ricorso alla Magistratura.

Reperimento insegnanti scuola elementare

I genitori di un bambino frequentante una quinta classe elementare lamentano che, ad alcune settimane dall'inizio dell'anno scolastico, non è stata ancora nominata l'insegnante di italiano per la classe. Gli istanti asseriscono inoltre che molte delle insegnanti interpellate hanno respinto l'incarico perché troppo impegnativo. L'Ufficio scolastico regionale, interpellato in proposito, conferma che presso l'Istituto Comprensivo in questione si erano verificate notevoli difficoltà di reperimento dei supplenti necessari a coprire i posti di quattro insegnanti, assenti per lunghi periodi di tempo, ma che nessuna delle rinunce risulta essere stata causata da un presunto carico di lavoro troppo impegnativo.

Personale ATA

Due cittadine lamentano che non sono stati valutati a loro favore, da parte del Centro Servizi Amministrativi di Gorizia, Ministero dell'Istruzione, i periodi di servizio presso altri enti, in particolare la C.C.I.A.A. di Gorizia, una Casa di Riposo comunale e la Croce Verde Italiana. La Difensore civico chiede in base a quale normativa vigente siano state prese le decisioni dell'esclusione dei periodi lavorativi delle istanti, posto che il Servizio aveva affermato che tali periodi non erano stati valutati in quanto servizio non prestato alle dirette dipendenze di

amministrazioni statali o enti locali. Il Centro Servizi Amministrativi interpellato al riguardo ha comunicato che la tabella di valutazione dei titoli per l'esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo di Collaboratore scolastico è disciplinato dal D.M. 13/12/2000 n. 430 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124) e l'O.M. n. 57 del 27/05/2002 lett. B) prevede la valutazione di servizi prestati alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica. A parere del Centro Servizi Amministrativi il servizio prestato dalle istanti presso la C.C.I.A.A., la Casa di Riposo e la Croce Verde Italiana, non può rientrare in tale tipologia. Trasmessa la risposta alle ricorrenti nulla hanno controdedotto.

Un cittadino lamenta di non aver avuto risposta ad una sua nota con cui chiedeva di essere messo a conoscenza delle motivazioni per le quali, avendo accettato a fine agosto un contratto a tempo determinato fino al giugno dell'anno successivo con titolo di collaboratore scolastico per n. 12 ore settimanali, non è stato più contattato per le successive disponibilità per la medesima qualifica al fine di completare o migliorare la propria posizione accettando un incarico di 36 ore settimanali. La Difensore civico rileva che l'art. 4 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000 n. 430 al comma 1 recita *"l'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo."* Il Centro Servizi Amministrativi interpellato al riguardo ha fatto presente che l'art. 3 del D.M. 430/2000 stabilisce che *"l'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenze, della rispettiva proposta di assunzione formulata in base al piano rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a revisione. Le disponibilità successive che si vengono a determinare anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati delle precedenti proposte di assunzione"*. L'articolo 7 comma 2 del medesimo D.M. prevede che *"solo il personale che non sia già in servizio per supplenza di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine."* Per quanto riguarda l'articolo 4 del D.M. 430/2000 citato dalla Difensore Civico il CSA fa presente che l'eventuale completamento d'orario ivi

previsto può essere conferito esclusivamente dal Dirigente Scolastico in quanto è subordinato ad una verifica per quanto attiene la compatibilità d'orario e di sede; a tal fine è necessario però che l'aspirante sia incluso nella graduatoria d'Istituto. Il ricorrente però non è incluso in nessuna graduatoria d'Istituto, per cui non potrà essere contattato dai Dirigenti Scolastici per eventuali completamenti d'orario. Il Centro Servizi Amministrativi fa presente poi che, una volta sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche, non può essere più attribuita una nuova proposta di assunzione, anche se la stessa risulta più favorevole. La risposta è stata trasmessa all'interessato.

Questioni relative al personale in genere

Una giovane cittadina lamenta che il suo titolo di studio — Scienze della comunicazione indirizzo comunicazione istituzionale e d'impresa — equipollente per decreto dd. 21 dicembre 1998 a quello in scienze politiche, come richiesto nel bando di concorso, non viene ritenuto valido ai fini del concorso pubblico, per esami per posti di Ispettore amministrativo del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. E' stato interpellato al riguardo, il Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Affari Generali, il quale ha risposto che *il bando di concorso indicato richiedeva quale requisito culturale, il diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti (diploma di laurea in scienze politiche e diploma di laurea in scienze dell'amministrazione) oppure il diploma di laurea in economia e commercio. Il diploma di laurea in scienze della comunicazione, pertanto, non può essere considerato valido ai fini della partecipazione al suddetto concorso in quanto, se pur equipollente al diploma di laurea in scienze politiche non lo è in quello in giurisprudenza.* La risposta, che è convincente, è stata trasmessa all'interessata.

Mobbing

Una Dirigente di un'Amministrazione dello Stato ha lamentato una lunga serie di situazioni che l'hanno messa in condizioni di affaticamento e che lasciano supporre, secondo lei, intenti discriminatori. La Difensore civico interviene per provocare un'attenta riflessione da parte del Ministero e del Dirigente così da porre la dirigente nelle condizioni di svolgere al meglio le sue funzioni, nell'interesse precipuo dell'Amministrazione e nel rispetto dei diritti della persona della lavoratrice. Lamentava in particolare l'affaticamento di un doppio incarico conferitole e non nelle discipline nelle quali è più preparata, stante il suo titolo di studio. Della recente **proposta di riorganizzazione dell'Ufficio** il personale

dirigente era stato informato solo dopo l'invio al Ministero ed ogni richiesta della dirigente era stata respinta. **L'Ufficio attuale, quindi, secondo quanto le è stato preannunciato, le sarà riconfermato nonostante le sue motivate richieste di altro incarico** ed ad esso risultano aggiunte alcune competenze. L'istante lamenta perciò l'onerosità delle nuove competenze ipotizzate per lei nella proposta anche perché non le è stato mai consentito di frequentare i seminari ministeriali, ai quali invece era stato autorizzato a partecipare solo un dirigente dell'Ufficio. Alle richieste di chiarimento svolte in modo dettagliato dalla Difensore civico, il Direttore regionale in questione ha rappresentato una serie di circostanze non prospettate dall'interessata. In sostanza il Direttore scolastico ha evidenziato di avere rispettato, nella redazione della proposta di riorganizzazione dell'Ufficio regionale, le linee guida tracciate dal Ministero e di avere rispettato, comunque, la professionalità di preparazione giuridica dell'istante. Il Ministero centrale, dal canto suo, ha messo in risalto, nella sua risposta, l'autonomia organizzativa e finanziaria attribuita alle Direzioni scolastiche regionali che, con le riforme di cui al D.Lgs. 300/1999 e D.P.R. 347/2000, hanno assunto la forma giuridica di direzioni generali nonché centri di responsabilità. La dirigente non ha svolto ulteriori osservazioni a queste risposte.

Una cittadina della Provincia di Pordenone, insegnante di scuola elementare, si rivolge alla Difensore civico lamentando una situazione di persecuzione sul luogo di lavoro che l'ha portata, nell'ultimo anno, a dover accettare, per motivi di salute, di svolgere funzioni di supporto come bibliotecaria. La questione era stata oggetto anche di una vicenda processuale in sede cautelare, promossa dall'interessata contro il provvedimento adottato dal Dirigente scolastico avente ad oggetto la sua assegnazione per l'anno scolastico a due classi diverse rispetto a quelle a cui era assegnata nel precedente anno scolastico. La Difensore civico, poiché le decisioni assunte dal Tribunale erano solo di natura cautelare propone una mediazione tra la lavoratrice e la P.A. che consenta di trovare una soluzione lavorativa che restituisca all'istante dignità e prestigio professionale, che essa sente gravemente lesi dalle vicende che l'hanno interessata. In particolare la Difensore civico ritiene che l'insegnante avrebbe avuto diritto ad un confronto diretto con tutti i genitori della classe che l'aveva "accusata" anche perché, alla fine dell'anno scolastico la maestra aveva ricevuto alcuni importanti attestati di stima da parte di molti genitori. L'esposto rivolto da alcuni genitori alla Direzione scolastica forma oggetto, da parte della Difensore civico di alcune osservazioni di buon senso: Come potessero seriamente giudicare i genitori "*tangibili*" alcune lacune che essi riscontrano nella preparazione dei loro bambini già dopo la prima elementare?; quale competenza ha un genitore per confrontare il lavoro fatto in una classe rispetto a quello svolto in altre, di anni precedenti, considerati i numerosi fattori

che influiscono sul lavoro del gruppo classe e i diversi metodi di insegnamento, la cui libertà è diritto costituzionalmente garantito (art. 33 Cost.); come lasciar giudicare i risultati dell'insegnamento ai genitori senza una puntuale verifica dell'operato dell'insegnante da parte di tecnici della scuola? Perché non pretendere dai genitori un'indicazione puntuale circa gli episodi in cui l'insegnante avrebbe "messo in difficoltà" i bambini nei confronti dei compagni; come accogliere *tout court* l'osservazione: *"l'insegnante a volte per simpatie o antipatie personali, non giudica correttamente l'elaborato dei bambini...."* infatti nella scuola dell'obbligo gli elaborati vengono giudicati con un voto che corrisponde non solo al loro contenuto, ma ad esso in base alle capacità del bambino, al suo impegno in relazione a tali capacità, in base agli obbiettivi che l'insegnante si pone in relazione alle sue capacità; come lasciar giudicare ai genitori i risultati dell'insegnamento dell'inglese dai quaderni, senza tener conto che, secondo un metodo di insegnamento molto in uso, il disegno aiuta a memorizzare i vocaboli senza necessariamente la scrittura delle parole, accogliendo l'osservazione dei genitori che l'insegnamento non *"ha prodotto neanche un quaderno"*. Inoltre la Difensore civico chiedeva quali fossero gli altri elementi di fatto in possesso della Scuola per *motivare* il provvedimento considerato che il principio della continuità didattica può effettivamente essere superato solo in presenza di elementi motivati *non genericamente*. La Difensore civico fa presente le gravi conseguenze che i fatti avvenuti hanno prodotto sulla salute dell'insegnante e chiede perciò che si apra un confronto circa i fatti avvenuti, anche nell'interesse dell'istituzione scolastica, sempre più spesso ostaggio di atteggiamenti ingiustamente rivendicatori da parte di genitori che investono sui bambini le loro ansie e/o ambizioni personali, i loro desideri di competizione e di rivincita che nulla hanno a che vedere con un rapporto educativo corretto e rispettoso della personalità e delle capacità dei bambini. L'intervento della Difensore civico è rimasto assolutamente inascoltato, avendo l'Amministrazione scolastica risposto che non intendeva in nessun caso rivedere le proprie decisioni.

Questioni previdenziali

Una cittadina lamenta di non avere avuto a tutt'oggi nessun riscontro alle note indirizzate dall'INPDAP Sede di Udine, all'Ufficio Stralci Enti Disciolti di Roma, in ordine al servizio prestato come insegnante ex Onairc. La cittadina pone una certa urgenza al suo problema perché ha già dato le dimissioni. La D.C. ha provveduto a scrivere sia alla Ragioneria Generale dello Stato sia all'Ufficio Stralci Enti Disciolti per sollecitare una risposta alle note già inviate dall'interessata agli Uffici competenti per il disbrigo della sua pratica. E' giunta la risposta dell'Ufficio competente del Ministero dell'Economia e delle Finanze che

comunica che, per il momento, la pratica non può essere evasa perché, a causa del trasferimento degli archivi Iged, il servizio relativo alla ricerca nell'ambito della documentazione concernente gli enti soppressi, ed il rilascio di dichiarazioni di stati di servizio prestato, sono attualmente sospesi. Nella stessa nota, si evidenzia che non appena riprenderà l'attività d'archivio, sarà cura dell'Ufficio evadere la pratica in oggetto, rispettando l'ordine di prioritario arrivo.

Una cittadina lamenta di essere ancora in attesa della liquidazione da parte dell'INPDAP della sua pensione definitiva dopo essersi dimessa dal servizio nel 1992 con 35 anni di anzianità, per inidoneità a qualsiasi tipo di lavoro per motivi di salute. L'INPDAP interpellato al riguardo comunica: che nella pensione provvisoria dell'istante il periodo di lavoro prestato con iscrizione INPS è stato valutato al 100% ai fini del diritto, mentre, ai fini della misura al 70% in ogni caso è stato trasmesso all'interessata il decreto di ricongiunzione ai sensi della L. 29/79 e la somma verrà recuperata al momento del conferimento della pensione definitiva; è stato chiesto al Ministero dell'economia e Finanze il prospetto relativo ai periodi di riscatto richiesti e riconosciuti nel periodo di servizio presso l'ex INAM; non appena riceverà risposta affermativa dal Ministero potrà essere emesso il decreto di pensione definitiva includendo nei servizi utili a pensione anche il riscatto del biennio del diploma di Infermiera Professionale.

Un cittadino lamenta la mancata risposta ad una sua richiesta alla Sede dell'INPDAP di Gorizia relativa alla richiesta di riconoscimento delle agevolazioni previdenziali previste dalla normativa vigente, visto che ha svolto le mansioni particolarmente usuranti previste dalla Tabella A art.3 del D.L. 374/93. L'INPDAP interpellato ha comunicato che il servizio svolto presso il pronto soccorso ospedaliero non rientra attualmente tra le tipologie per l'ammissione al beneficio richiesto.

Un cittadino lamenta di non aver ricevuto nessuna risposta alla sua istanza inviata al Ministero del Tesoro, Ufficio Pensioni di Guerra nella quale chiedeva che gli fossero corrisposti dal 1991 al 2002 gli arretrati della tredicesima sul trattamento di pensione di guerra, non percepiti, comprensivi di interessi legali. La Difensore Civico interpella l'Ufficio Pensioni di Guerra che ha comunicato che l'indennità speciale annua non è stata corrisposta in quanto non richiesta dall'interessato; lo stesso infatti ha prodotto istanza solamente nel 2004 per cui l'indennità in parola è stata concessa del 1999. I periodi precedenti sono caduti in prescrizione.

Una cittadina lamenta che l'INPDAP le abbia riconosciuto i benefici figurativi per invalidi di cui all'art. 80, comma 3 della legge 23.12.2002, n.388 soltanto a far tempo dal 9.6.1993 e non dall'assunzione in servizio in quanto soltanto in quella data le è stata accertata l'invalidità superiore al 74%. L'istante era stata dichiarata invalida con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 dall'Ufficio Medico provinciale di Trieste molto prima, già dal 1971, ma non era stata specificata l'esatta percentuale di invalidità in quanto non necessaria ai fini della legislazione vigente all'epoca. La Difensore civico chiede alla Commissione di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile della condizioni visive e del sordomutismo dell'A.S.S. n.1 Triestina della Commissione medica Ospedaliera presso l'ex Ospedale Militare di Udine ed Commissione Medica di Verifica presso la Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Dipartimento del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica se sia possibile un accertamento "ora per allora" che, sulla base della documentazione medica comprovante l'invalidità civile dovuta a deformazione congenita precisi la percentuale esatta di invalidità del periodo dal primo accertamento e fino alla data da cui i benefici risultano riconosciuti. L'intervento ha avuto esito positivo.

Una cittadina, vedova di un Ufficiale di Pubblica sicurezza, avendo in corso una pratica di riconoscimento di causa di servizio della morte del marito ai fini della concessione della pensione privilegiata, dopo aver ottenuto copia dell'estratto verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Udine, lamenta però di non aver potuto visionare il verbale integrale. Chiede alla Difensore civico di poter ottenere una copia integrale dello stesso per una sua completa valutazione. A seguito dell'intervento della Difensore Civico il processo verbale le è stato consegnato.

Amianto

Molti sono i lavoratori o ex lavoratori, già pensionati che hanno ottenuto il riconoscimento dell'esposizione all'amianto, utile a' fini pensionistici, a seguito dell'intervento della Difensore civico sia nei confronti dell'Autorità portuale, quando a mancare erano i *curricula*, sia nei confronti dell'INAIL quando mancava il certificato di esposizione.

Su istanza dell'Associazione esposti all'amianto, la Difensore civico ha scritto al Prefetto di Trieste ed agli Assessori regionali alla Sanità e al Lavoro circa il problema relativo al rilascio dei *curricula* dettagliati dei lavoratori che ritengono

di aver subito l'esposizione all'amianto, ovvero al rilascio delle certificazioni di esposizione all'amianto stesso. Problema quanto mai attuale da che la regolamentazione dell'iscrizione nel registro degli esposti, istituito con la legge regionale 12/9/2001, n.22, è stata approvata con la Delibera della Giunta Regionale n. 4092 dd. 19/12/2003 in quanto il rilascio della certificazione da parte dei datori di lavoro avrebbe consentito un trattamento più spedita della pratica da parte delle Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro. L'Associazione paventava infatti che, qualora delle unità operative avessero dovuto provvedere anche alla compilazione dei modelli di valutazione dell'esposizione previsti come eventuali dall'allegato "A", punto 3 della predetta Delibera (Questionario sulla storia di lavoro e di vita), avrebbero rischiato di non poter procedere all'iscrizione in tempi ragionevoli e ciò poiché il fenomeno dell'esposizione all'amianto è amplissimo, soprattutto nelle zone portuali. La Difensore civico chiedeva pertanto che fossero sensibilizzate le imprese private indicate come inadempienti nel rilascio dei *curricola* dall'Associazione Esposti Amianto, eventualmente attraverso gli atti di concertazione che sarebbero stati ritenuti più opportuni.

Nei confronti invece dell'Autorità Portuale di Trieste, ACEGAS, Azienda Consorziale Trasporti A.C.T. la Difensore civico scriveva loro direttamente sollecitandole al rilascio delle certificazioni richieste, considerato che i lavoratori interessati hanno diritto all'applicazione della normativa regionale.

Inoltre, su istanza di un cittadino già in causa contro l'INPDAP per il riconoscimento dei benefici pensionistici per esposizione all'amianto, la Difensore civico è intervenuta presso la Direzione centrale dell'INPS per ottenere un parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale citato al terzo capoverso della Circolare n. 70/1994 dell'INPS.

ALLEGATI

N. 1

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1981, n. 20

Istituzione dell'Ufficio del difensore civico.

Pubblicata nel B.U.R. Friuli Venezia Giulia 24 aprile 1981, n. 46.

TITOLO I

Istituzione dell'ufficio del difensore civico

Art. 1

Istituzione.

È istituito nella Regione Friuli-Venezia Giulia l'Ufficio del difensore civico.

L'Ufficio del difensore civico ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 2

Designazione e nomina.

Il difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di designazione del Consiglio regionale.

La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 3

Requisiti.

Il difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate al successivo articolo 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

Art. 4

Incompatibilità.

Non può essere designato all'Ufficio del difensore civico chi sia:

- a) parlamentare, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) componente del Comitato centrale ovvero di un Comitato provinciale di controllo;
- c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica ovvero dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni della Regione.

Art. 5

Durata in carica, decadenza e revoca.

Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dal precedente articolo 4, il Consiglio dichiara la decadenza del difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

Può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la designazione dal precedente articolo 2, secondo comma.

La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del difensore civico.

Il mandato del difensore civico viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto. Tuttavia egli rimane in carica sino all'insediamento del suo successore.

Art. 6

Indennità di presenza e di trasferta.

1. Al Difensore civico spettano l'indennità di presenza in misura pari all'ottanta per cento di quella stabilita per i consiglieri regionali e l'indennità di trasferta qualora non fruisca di autovettura di servizio ⁽²⁾.

(2) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 29 agosto 1987, n. 27 ed interpretato autenticamente dall'art. 50, L.R. 19 agosto 1996, n. 31, è stato poi così sostituito dall'art. 18, L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

Art. 7

Struttura, dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell'Ufficio.

1. Il difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale del difensore civico stesso, costituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

2. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 1, viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall'Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

4. Nell'organizzazione dell'Ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

5. Il difensore civico si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'Ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

6. Al difensore civico non può essere attribuita la disponibilità esclusiva di un autista e di un'auto di servizio ⁽³⁾.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, *L.R. 10 marzo 2004, n. 6* (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo e il comma 1 dell'art. 6 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell'Ufficio. La dotazione organica dell'Ufficio del difensore civico e i locali saranno forniti dal Consiglio regionale con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Nell'organizzazione dell'ufficio si dovrà tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

Qualora il difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'Ufficio anche in forma decentrata, lo stesso potrà istituire corrispondenti locali, avvalendosi di uffici e strutture dell'Amministrazione regionale.

L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, d'intesa con il difensore civico. nell'ambito del ruolo unico del personale regionale.».

TITOLO II

Funzioni e poteri dell'ufficio del difensore civico

Art. 8

Funzioni.

A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il difensore civico interviene presso:

- l'Amministrazione regionale;
- gli enti e le aziende dipendenti;
- gli enti delegatari di funzioni regionali; per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni.

Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse il difensore civico segue presso gli enti indicati al precedente comma, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

Di sua iniziativa, il difensore civico può, poi, intervenire presso gli enti più sopra considerati per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

Il difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.

Art. 9

Poteri.

Il difensore civico svolge le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza.

L'intervento del difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, egli ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie ed informazioni.

Qualora il difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

TITOLO III

Procedimento di attuazione della funzione del difensore civico

Art. 10

Modalità d'intervento.

Il soggetto od i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione od allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi della presente legge, del difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti - i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente - abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

Il difensore civico, previa comunicazione ai competenti organi statutari della Regione, chiede al responsabile dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della Regione.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 11*Rapporto con gli organi statutari della Regione.*

Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai competenti organi statutari della Regione, di cui ai precedenti articoli 8 e 10, invia:

- a) entro il 31 marzo di ogni anno una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e suggerimenti, al Presidente del Consiglio regionale per la trasmissione ai consiglieri ai fini dell'esame da parte del Consiglio;
- b) relazioni dettagliate al Presidente del Consiglio regionale, perchè ne dia comunicazione al Consiglio, nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte di uffici;
- c) relazioni dettagliate al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni .

L'Amministrazione regionale è tenuta a pubblicizzare adeguatamente, attraverso i propri canali d'informazione, le attività ed i risultati dell'Ufficio del difensore civico.

Art. 12*Diritti dei consiglieri regionali.*

I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'Ufficio del difensore civico titolo a richiedere notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.

Art. 13*Norma finanziaria.*

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio

finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

**Documento della Difensore Civico di contributo ai lavori della
Convenzione Statuto**

Ill.mo Presidente

Signore e Signori Componenti della Convenzione,

come certamente vi è noto il Difensore civico è previsto da una Legge regionale, la L.R. 23.4.1981 n. 20 e nel nostro sistema giuridico italiano non vi è ancora un sistema nazionale di Difesa civica, pur se alcune leggi nazionali degli ultimi anni novanta hanno riconosciuto l'esistenza dei difensori regionali, attribuendo ad essi importanti competenze in materia di accesso agli atti e, in attesa di una legge sulla difesa civica nazionale, estendendo la loro competenza anche ai rapporti dei cittadini con le amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza (legge 15.5.1997 n. 127, art. 16). Ha poi riconosciuto agli Enti Locali la facoltà di nominare un proprio difensore civico: si può dire così che l'istituto della Difesa civica sia ormai una realtà riconosciuta ad ogni livello amministrativo, essenziale per garantire ai cittadini la promozione e la tutela non giurisdizionale dei loro diritti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in attuazione del principio costituzionale dell'"imparzialità e buon andamento della P.A." (art. 97 Cost.)

Questo è talmente vero che tutti gli Statuti regionali in via di riscrittura, dove vi è già pronto un articolato, prevedono, al loro interno, la figura del Difensore civico, conferendo perciò a tale istituto dignità costituzionale. Con ciò queste Regioni stanno accogliendo l'invito loro rivolto dal Gruppo di Lavoro tecnico politico della III Commissione del Congresso delle Regioni, espresso nel documento del 16 maggio 2003 che trovasi allegato all'ultima relazione da me presentata al Consiglio come Difensore Civico attualmente in carica. Ad essa perciò rinvio, richiamando qui solo l'obiettivo del documento che il Congresso ha così individuato: *‘Le Regioni e le Province autonome, a fronte della necessità di riequilibrare il rapporto tra cittadino e P.A., intendono completare e consolidare la Difesa civica italiana, anche come strumento di conciliazione e mediazione...’*”... *si impegnano a radicare nei loro Statuti e a definire nelle loro leggi, nel rispetto dell'autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica “a rete” improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra Difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti gli enti, organizzazioni e persone che esercitano funzioni pubbliche, con mezzi e secondo criteri efficaci ed omogenei”*.

“Il principio di buona Amministrazione, espresso dall’art. 97 della Costituzione ... è oggi rafforzato... dall’art. 41 della Carta dei

Diritti fondamentali dell'Unione Europea. ...ormai si tratta di unvero e proprio diritto del cittadino che specifica e completa il principio costituzionale e ... determina la giustificazione di un organo destinato a vegliare proprio sui rapporti del cittadino e la P.A. “

“Il Gruppo di lavoro consegna al Congresso delle Regioni, ... e a tutti coloro che sono protagonisti nella elaborazione dei nuovi statuti il proprio contributo di proposte”

che sono di seguito elencate nel documento e di cui qui, per brevità, cito soltanto il punto dove si afferma che:

d) “il difensore civico deve trovare un 'esplicita e non equivocarle collocazione nell'assetto istituzionale delineato dai nuovi Statuti: questa collocazione è di organo ausiliario, monocratico e indipendente;

f) per raggiungere l'obiettivo di reti territoriali di Difesa civica è necessario un impegno comune Regioni — Province autonome — Autonomie locali;

g) le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome adotteranno le particolari procedure e modalità richieste dai loro specifici ordinamenti.

- Queste indicazioni sono state recepite, secondo formulazioni diverse tra loro, nelle proposte di legge statutaria formulate: dalla Regione Basilicata (artt. 47 – Principi dell'attività amministrativa e art. 49 – Difensore civico);
- dalla Regione Calabria (art. 6);
- dal'Emilia Romagna (art. 71);

- dalla Regione Piemonte (art. 89)
- e dalla Regione Umbria (art. 80).

Sono fiduciosa che anche nel nuovo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia la Difesa Civica troverà espresso riconoscimento, posto che si tratta di **istituzionalizzare a livello costituzionale una speciale garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini** e che, da tale riconoscimento, può derivare ai cittadini il vantaggio di una tutela più pregnante, pur nei limiti propri della mediazione e della persuasione. Per garantire un servizio di prossimità la Regione dovrà inoltre definire meglio le modalità con cui gli Enti locali possano dotarsi di un proprio difensore civico, qualora non intendano nominarne uno al loro interno, prevedendo la possibilità di agire in base a **convenzioni con gli Enti Locali** che ne siano interessati sulla base di atti stipulati tra il Consiglio regionale e gli Enti stessi. Dopo, la Regione farà bene anche a rivedere la legge fondamentale sopra citata (20/'82) che definisca meglio la figura, i poteri e l'organizzazione del Difensore civico regionale.

Condivido l'opinione del mio predecessore che la difesa civica non abbia bisogno di più poteri, ma solo di una cultura più condivisa della mediazione e la disponibilità dell'amministrazione a mettersi in discussione ed a tornare, se possibile, sui propri passi. Questa cultura di disponibilità non si impone per legge: **richiede che le norme fondamentali dell'Ordinamento affermino la necessità degli istituti di garanzia e di mediazione (come emanazione del principio di**

“imparzialità e buon andamento” della P.A.” ex art. 97 C. Cost.);
richiede una profonda sensibilità per i diritti del cittadino da parte delle istituzioni e della dirigenza e richiede infine un’opera formativa in tal senso negli organi operativi della P.A..

Il Difensore Civico

Avv. Caterina Dolcher

**ELENCO DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI ATTUALMENTE ATTIVI
NEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

- dott. Marino Marin
Difensore Civico Comunale di Gorizia
corso Italia n.51
34170 Gorizia
- avv. Mauro Guzzon
Difensore Civico Comunale di Grado
p.zza Biagio Marin n.4
34073 Grado
- cav. Silvio Fumo
Difensore Civico Comunale di Lignano Sabbiadoro
v.le Verona n.10 e n.12
33054 Lignano Sabbiadoro
- avv. Sandra Paneck
Difensore Civico Comunale di Monfalcone
p.zza della Repubblica n.8
34074 Monfalcone
- avv. Karin Garofalo
Difensore Comunale di Pasian di Prato
via Roma n.46
33037 Pasian di Prato
- avv. Francesco Chiaradia
Difensore Civico Comunale di Sacile
p.zza del Popolo n.65
33077 Sacile
- cav. Michele Scarantino
Difensore Civico Comunale di S.Giorgio di Nogaro
p.zza Municipio n.1
33058 S. Giorgio di Nogaro
- geom. Eugenio di Piazza
Difensore Civico Comunale di Tavagnacco
p.zza Indipendenza n.1
Feletto Umberto
33010 Tavagnacco
- dott. Alessandro Zanmarchi
Difensore Civico Comunale di Trieste
largo Granatieri n.2
34100 Trieste
- dott. Romano Fusco
Difensore Civico Comunale di Udine
p.zza Lionello n.1
33100 Udine